

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	21
COMMISSIONI RIUNITE (III e IX)	»	25
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	26
GIUSTIZIA (II)	»	32
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	40
DIFESA (IV)	»	43
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	44
FINANZE (VI)	»	53
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	66
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	74
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	88
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	91
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	101

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 37.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	104
AGRICOLTURA (XIII)	»	119
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	122
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	125
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	135
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	145
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	146
<i>INDICE GENERALE</i>	»	148

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 137 Ascierto, C. 1296 Vitali, C. 1659 Speciale, C. 1708 Villecco Calipari, C. 1808 Paladini, C. 2291 Barbieri e C. 2328 Alessandri, recanti « Delega al Governo per il riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate ».

Audizione di rappresentanti della sezione Esercito del COCER	3
Audizione di rappresentanti della sezione Marina del COCER	3
Audizione di rappresentanti della sezione Aeronautica del COCER	3

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, e introduzione dell'articolo 7-bis della legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di riserve di posti in favore dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e in ferma breve. C. 1527 Cirielli (<i>Esame e rinvio</i>)	4
---	---

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 22 settembre 2009.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 137 Ascierto, C. 1296 Vitali, C. 1659 Speciale, C. 1708 Villecco Calipari, C. 1808 Paladini, C. 2291 Barbieri e C. 2328 Alessandri, recanti « Delega al Governo per il riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate ».

Audizione di rappresentanti della sezione Esercito del COCER.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.

Audizione di rappresentanti della sezione Marina del COCER.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13. alle 13.30.

Audizione di rappresentanti della sezione Aeronautica del COCER.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 22 settembre 2009. — Presidenza del presidente della IV Commissione,

Edmondo CIRIELLI. — *Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.*

La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, e introduzione dell'articolo 7-bis della legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di riserve di posti in favore dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e in ferma breve.

C. 1527 Cirielli.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda preliminarmente che la proposta di legge a sua firma è volta a porre rimedio alla grave situazione di precariato in cui versano numerosi ragazzi che hanno prestato servizio nelle Forze armate, i quali, a conclusione del periodo di ferma, anche dopo sei o sette anni di attività lavorativa, rischiano il proprio posto di lavoro a causa delle misure di contenimento delle assunzioni nelle Forze di polizia e nel servizio permanente delle Forze armate, che si sono via via succedute negli ultimi anni. Si tratta, a suo avviso, di una situazione paradossale che penalizza coloro che, nonostante abbiano svolto per lunghi anni un'attività di alto valore al servizio della Nazione, anche a rischio della vita, si trovano ad essere discriminati rispetto ad altro personale della pubblica amministrazione che, pur trovandosi in una situazione di precariato, gode invece di tutt'altre tutele. Al riguardo, nel ricordare come una delle vittime del recente gravissimo attentato in Afghanistan ai danni del contingente italiano si trovasse proprio in una simile condizione di precariato, auspica che il Governo, analogamente a quanto fatto per altri lavoratori, possa stanziare adeguate risorse a sostegno dei precari delle Forze armate, prevedendo altresì idonee

misure per agevolare il reinserimento presso altre pubbliche amministrazioni. Formula infine l'auspicio che le Commissioni possano procedere ad una rapida conclusione dell'*iter* legislativo della proposta di legge in esame.

Maria Elena STASI (PdL), *relatore per la I Commissione*, osserva che la proposta di legge in oggetto interviene in materia di riserve di posti in favore dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata, modificando l'articolo 16 della legge n. 226 del 2004, l'articolo 18 del decreto legislativo n. 215 del 2001 ed introducendo un nuovo articolo 7-bis alla legge n. 65 del 1986.

Nella relazione illustrativa si sofferma quindi sulle previsioni dall'articolato della proposta di legge, rinviando a quanto evidenzierà il relatore per la IV Commissione sulle finalità generali in cui si inquadra il provvedimento.

L'articolo 1 modifica dunque la legge n. 226 del 2004, che ha previsto la sospensione delle chiamate per lo svolgimento del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005, al fine di assicurare alti livelli di specializzazione ed efficienza delle Forze armate, ed introducendo quindi le opportune disposizioni normative per consentire la sostituzione del personale di leva con nuovo personale militare, evitando pericolosi vuoti di organico. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, sono state, quindi, istituite le nuove categorie dei volontari in ferma prefissata di un anno e dei volontari in ferma prefissata quadriennale.

In particolare, l'articolo 16, che reca la disciplina dei concorsi, dispone, al comma 1, che ai suddetti volontari, in servizio o in congedo, e in possesso dei previsti requisiti, siano riservati i posti messi annualmente a concorso per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, determinati sulla base di un programma quinquennale, predisposto annualmente

da ciascuna amministrazione e trasmesso al Ministero della difesa entro il 30 settembre.

La disposizione appena illustrata opera nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni e fa comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 77 del 2002, che dispone una riserva di posti, a decorrere dal 1° gennaio 2006, nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, a favore di quanti hanno svolto per almeno dodici mesi il servizio civile nelle attività istituzionali di detti Corpi.

Il comma in esame specifica inoltre che le riserve di posti hanno una durata temporale limitata (dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2020) e che operano in deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 215 del 2001, il quale, a sua volta, determina una riserva di posti per i volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nel Corpo militare della Croce Rossa, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nel Corpo forestale dello Stato.

L'articolo 1 della proposta di legge C. 1527, pertanto, in aderenza con quanto stabilito dal derogato articolo 18 del decreto legislativo n. 215 del 2001, è finalizzato a novellare l'articolo 16 della legge n. 226 del 2004, così da estendere la riserva di posti ivi contemplata anche ai concorsi per il reclutamento del personale nella carriera iniziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nella proposta di legge il comma 1 dell'articolo 16 è stato interamente riscritto indicando espressamente i soggetti a cui si applica la riserva in esame; nel corso dell'esame parlamentare della proposta di legge si potrà anche valutare, per un'ulteriore chiarezza normativa riguardo ai termini di applicabilità delle diverse disposizioni, la possibilità di introdurre un

nuovo comma 1-*bis* al citato articolo 16 della legge n. 226 del 2004 che, anziché novellare l'intero comma 1, precisi che « a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione le previsioni del comma 1 si applicano anche ai concorsi per il reclutamento del personale nella carriera iniziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

Ricorda, peraltro, che il comma 7 dell'articolo 16 della legge n. 226 del 2004 stabilisce che « in relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai volontari di cui al comma 1 è rideterminato in misura percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, previa delibera del Consiglio dei ministri. Con le medesime modalità sono rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui al comma 4. Lo schema di decreto è trasmesso dal Governo alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti ».

L'articolo 2 interviene, a sua volta, sul comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 215 del 2001, al fine di elevare le quote di riserva di posti che, a partire dal 31 dicembre 2020, dovranno trovare applicazione in favore di volontari in ferma prefissata.

L'articolo 3 della proposta di legge interviene, a sua volta, sulle previsioni della legge quadro in materia di ordinamento della polizia municipale, stabilendo il principio in base al quale nei concorsi relativi all'accesso nella carriera iniziale della polizia municipale una quota non inferiore al 30 per cento dei posti messi a concorso deve essere riservata ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo e in possesso dei prescritti requisiti.

In proposito, giova ricordare che l'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo n. 215 del 2001 prevedeva che entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso fosse disciplinato, con apposito regolamento, sentita la Conferenza unificata, l'accesso dei volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve, congedati senza demerito, nelle carriere iniziali nei Corpi di polizia municipale e provinciale, attraverso la previsione di riserve dei posti annualmente disponibili.

Al riguardo, tenuto conto delle disposizioni del nuovo Titolo V della parte II della Costituzione, appare opportuno svolgere ulteriori approfondimenti nel corso dell'*iter* parlamentare per valutare, in particolare, la corrispondenza delle previsioni dell'articolo 3 con la competenza regionale residuale in materia di polizia amministrativa locale.

Salvatore CICU (PdL), *relatore per la IV Commissione*, nel condividere le finalità del provvedimento in esame, considerati gli scarsi sbocchi lavorativi che possono essere al momento offerti dalle pubbliche amministrazioni, al fine di favorire il reinserimento nel mondo del lavoro dei volontari in ferma prefissata, reputa necessario uno sforzo da parte delle Commissioni per cercare di recuperare il lavoro che fu compiuto dal Governo Berlusconi nella XIV legislatura per favorire, attraverso la previsione di opportune iniziative, l'incontro tra le spiccate competenze maturate dal citato personale e le esigenze del mondo del lavoro di cui sono interpreti le associazioni di categoria. A suo avviso, pertanto, la proposta di legge in esame potrebbe essere opportunamente integrata con l'introduzione di nuove disposizioni che consentano di valorizzare adeguatamente le competenze del personale militare in vista della loro proficua utilizzazione nel mondo del lavoro. Inoltre, nel rammentare come le Forze armate siano portatrici di valori e di competenze utili a tutta la comunità nazionale, rivolge un sentito ringraziamento al deputato Paglia per il modo attraverso il quale sia riuscito in questi ultimi giorni a farsene interprete

presso l'opinione pubblica in occasione del gravissimo attentato che ha colpito il contingente italiano in Afghanistan. In conclusione, ferma restando la necessità di dar corso agli approfondimenti a cui ha fatto cenno il relatore per la I Commissione, auspica che si possa dar corso ad una rapida conclusione dell'esame del provvedimento in oggetto.

Franco GIDONI (LNP), pur concordando con le finalità della proposta di legge in esame, non può fare a meno di rilevare, anche a nome del proprio gruppo, come la previsione di una quota di riserva per i volontari delle Forze armate nei concorsi per l'accesso alla carriera iniziale della polizia municipale finisca indirettamente per penalizzare i cittadini residenti nelle regioni settentrionali. Infatti, considerato che la stragrande maggioranza dei volontari in ferma prefissata proviene dalle regioni meridionali, l'introduzione di tale quota di riserva porrebbe una seria questione di bilanciamento nella composizione della polizia municipale che finirebbe per non rispecchiare la realtà locale.

Augusto DI STANISLAO (IdV), nel ritenere gravissime e lesive dell'unità nazionale le dichiarazioni del deputato Gidoni, stigmatizza il comportamento della maggioranza che di fronte a simili osservazioni non ritiene di dover intervenire con immediate dichiarazioni di condanna. Minaccia pertanto di abbandonare i lavori nel caso in cui a seguito di queste dichiarazioni non si sviluppi un immediato dibattito nelle Commissioni.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che tra pochi minuti avranno luogo votazioni in Assemblea e che, prima ancora, il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è convocato per rendere alcuni pareri urgenti, tra i quali proprio quello relativo agli emendamenti che saranno tra poco votati dall'Assemblea stessa. Pertanto, nel sottolineare come non possano non essere sospesi i lavori delle Commissioni, rammenta come la presente

seduta in sede referente sia soltanto la prima dedicata all'esame della proposta di legge all'ordine del giorno e che, nel prossimo futuro, vi sarà tutto il tempo per sviluppare un adeguato dibattito.

Augusto DI STANISLAO (IdV) ritiene che dinanzi a dichiarazioni di tale gravità come quelle pronunciate dal rappresentante della Lega Nord Padania non si possano attendere sedute successive.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nel sottolineare come non possa esservi contemporaneità tra lavori delle Commissioni e votazioni dell'Assemblea, ribadisce la necessità di concludere la seduta odierna. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Atto n. 82 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
--	---

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 settembre 2009. — Presidenza del presidente della I Commissione, Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 10.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Atto n. 82.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 settembre 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il ministro Brunetta ha comunicato che non potrà prendere parte alla seduta a causa della concomitante riunione del Consiglio dei ministri.

Ivano MIGLIOLI (PD) stigmatizza con forza il comportamento assunto in questi giorni dal Ministro Brunetta, che ritiene

abbia reso dichiarazioni pubbliche gravemente offensive nei confronti di coloro che appartengono – a dire dello stesso Ministro – ad «una certa sinistra», con il proposito di alimentare, a danno degli schieramenti politici di opposizione, un sentimento diffuso di ostilità: lo invita, pertanto, ad usare maggiore sobrietà nelle sue esternazioni pubbliche, ricordandogli che fu lo stesso Ministro Brunetta ad invocare un generale abbassamento dei toni nell'ambito della dialettica nel Paese sulle tematiche del pubblico impiego, quando si trattò di condannare la pubblicazione, da parte di alcuni organi di stampa, di vignette satiriche suscettibili, a suo avviso, di suscitare un clima di odio nei confronti della sua persona.

Entrando nel merito del provvedimento in esame, ritiene che i gruppi di opposizione abbiano partecipato attivamente alla discussione – senza che vi sia stata da parte loro alcuna presa di posizione strumentale e demagogica – fornendo un contributo proficuo che si è tradotto in proposte concrete di modifica allo schema di decreto in esame, che auspica possano essere tenute nella debita considerazione in sede di stesura definitiva del testo.

Esprime seri dubbi circa la capacità del provvedimento in esame di conseguire quegli obiettivi di buona amministrazione annunciati dal Ministro Brunetta ad inizio legislatura, quando venne ascoltato sulle linee programmatiche del suo dicastero; anzi, a diversi mesi di distanza, ritiene che oggi possa stilarsi un bilancio complessivamente negativo dell'azione di riforma del Ministro. Fa infatti notare che è lungi dall'essere conseguito l'obiettivo di garantire una migliore qualità dei servizi offerti – a suo tempo indicato – dal momento che il Governo ha proceduto, a danno di settori fondamentali della pubblica amministrazione – quali sanità, sicurezza, istruzione e giustizia – a pesanti tagli delle risorse finanziarie, contro i quali si è levata alta la voce di protesta della parti sociali e delle stesse autonomie locali. Si domanda, pertanto, come possa invocarsi il perseguimento di principi meritocratici, se poi si lasciano senza lavoro migliaia di lavoratori precari – soprattutto nel settore dell'istruzione, dove si è quasi messo in discussione il regolare avvio dei corsi scolastici – e non si riescono neanche a trovare le risorse necessarie al rinnovo dei contratti in scadenza. Osserva, inoltre, che neanche l'obiettivo di promuovere una pubblica amministrazione più vicina ai cittadini può dirsi conseguito, dal momento che con il presente provvedimento si propone un modello di organizzazione pubblica di tipo centralizzato, dal quale traspare con nitidezza un sentimento di diffidenza nei confronti delle autonomie locali, chiamate, peraltro, a garantire determinati servizi sociali in assenza di risorse adeguate. Ritiene che ciò entri in palese contrasto con i propositi di riforma federale dello Stato perseguiti dall'attuale maggioranza e, in particolare, dal gruppo della Lega Nord Padania, che, infatti, ritiene non abbia lesinato critiche al provvedimento in esame nel corso del dibattito.

Esprime perplessità anche sul sistema di valutazione introdotto con lo schema di decreto legislativo in discussione, che appare fondato su organismi privi di auto-

nomia e soggetti all'influenza del potere politico, nonché su procedure di programmazione triennale poco flessibili, da attuare attraverso criteri di riconoscimento del merito eccessivamente rigidi, che, a suo avviso, non garantiranno una realistica gradualità nell'attribuzione dei premi e degli incentivi.

Pur riconoscendo al Ministro Brunetta di aver conseguito un certo risultato nell'attività di contrasto ai fenomeni di assenteismo, osserva che ciò è stato possibile solo attraverso lo svolgimento di una campagna mediatica volta a cavalcare l'onda emotiva dell'opinione pubblica e con lo sfruttamento dell'effetto annuncio di taluni propositi di intervento, sulla cui reale efficacia solo ora è possibile esprimere una più compiuta valutazione. Al riguardo, nell'osservare che ad una diminuzione del tasso di assenteismo nel settore del pubblico impiego non è corrisposto un concreto e misurabile incremento della produttività, fa notare che sull'azione di Governo del Ministro – ora che cominciano ad affluire dati più veritieri sugli effetti delle misure introdotte – cominciano a nutrire seri dubbi anche autorevoli esponenti della sua maggioranza e dello stesso Esecutivo (a fronte dei quali, in più occasioni, lo stesso Ministro ha minacciato di rassegnare le dimissioni).

Pur rilevando la necessità di sanzionare con la giusta severità i fenomeni di scarsa produttività – laddove presenti – ritiene che una seria riforma della pubblica amministrazione non possa prescindere da un forte investimento sul ruolo positivo dei pubblici dipendenti, che passi attraverso la valorizzazione delle loro competenze professionali e umane e faccia leva su meccanismi di partecipazione suscettibili di promuovere il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati. In conclusione, dichiara che un disegno di riforma volto a fare della pubblica amministrazione un perno fondamentale per l'erogazione di servizi universali alla cittadinanza – quindi, un progetto diverso da quello attuale, che, invece, è teso ad alimentare

inutili competizioni tra impiegati pubblici – non potrà che avere il sostegno anche del suo gruppo.

Maria Grazia GATTI (PD) nel rammaricarsi per l'assenza del rappresentante del Governo, sottolinea la necessità di un clima di collaborazione e di coinvolgimento per riformare la pubblica amministrazione, così da mobilitare le energie presenti, nonostante i problemi esistenti che sono sicuramente innegabili.

Ritiene, peraltro, che sia un brutto inizio partire con una riforma in mancanza di risorse economiche: si tratta di una contraddizione che darà luogo a molti elementi di difficoltà che, a suo avviso, deve essere superata. Rileva come le finalità di ottimizzazione, efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione siano strettamente correlate alla qualità del lavoro dei dipendenti ed ai profili che attengono alla contrattazione.

Pur essendovi innegabilmente delle contraddizioni nell'attuale quadro normativo, ritiene che la preannunciata intenzione di far convergere la contrattazione nel lavoro pubblico con quella nel privato – così da definire un modello con elementi di unicità – sia stata, di fatto, contraddetta nel momento in cui nel privato sono stati adottati nuovi modelli che individuano uno dei punti di forza nel riferimento all'indice dei prezzi al consumo dei Paesi dell'Unione (IPCA) mentre con il provvedimento in esame si fa riferimento all'inflazione programmata.

Occorre, inoltre, tenere presente che con la legge finanziaria per il 2009 è stata inserita una disposizione che, intervenendo in materia di rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni, ha previsto che, dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria, decorrono le trattative per i rinnovi contrattuali, per il periodo di riferimento previsto dalle norme vigenti. Inoltre, si stabilisce che dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria le somme stanziare per i rinnovi contrattuali possano essere erogate anche mediante atti unilaterali, salvo conguaglio all'atto della

stipulazione dei contratti collettivi nazionali, fermo restando che l'importo da erogare non può andare oltre il 90 per cento del tasso di inflazione programmata per il biennio di riferimento applicato alla voce stipendio. È quindi necessario capire se tale norma, a suo avviso non condivisibile, sia ancora applicabile e come si concili con quanto stabilito dal provvedimento in esame, che di fatto va in una direzione divergente.

Risolvere tale questione, peraltro, non sarà così urgente e necessario nel momento in cui fosse confermato il rinvio della contrattazione per mancanza di risorse. Tale ipotesi sarebbe drammatica anche in considerazione del fatto che nell'attuale momento di crisi tutti gli organismi competenti sottolineano come il prossimo anno, pur vedendo una debole ripresa, sarà quello più difficile sotto il profilo della tutela occupazionale. Non appare quindi ipotizzabile non rinnovare i contratti nella pubblica amministrazione, tanto più considerato che non vi è stato nessun intervento di carattere fiscale sui salari.

Ritiene quindi che il Governo e la maggioranza si assumerebbero una grande responsabilità anche rispetto alle modalità di uscita dalla crisi. È unanime infatti l'invito a sostenere una ripresa dei consumi come elemento fondamentale di superamento della crisi economica. Auspica quindi che vi sia una smentita da parte del Governo ritenendo che sarebbe molto rischioso prevedere lo stanziamento delle risorse nella legge finanziaria solo per la vacanza contrattuale.

Sottolinea come il suo gruppo sia disponibile a definire una soluzione che consenta di uscire dall'attuale situazione, ma lo stanziamento delle risorse per la contrattazione costituisce un elemento essenziale.

Rileva poi come con il provvedimento in esame si realizza un rinnovato primato della politica sulla amministrazione, con un cambiamento di direzione forte e pericoloso. Come avvenuto per provvedimenti adottati in altri settori, si rinviene una sorta di meccanismo in cui alla

politica spettano tutte le scelte, con piena discrezionalità, e la definizione delle risorse, senza il rispetto di regole precise. Richiama, a titolo esemplificativo, quanto previsto in merito all'agenzia di valutazione centrale: in proposito, auspica che il Ministro tenga conto di quanto evidenziato nel corso delle audizioni, con particolare riferimento a quanto sottolineato dal professor Dente, che ha definito l'agenzia un organismo privo di professionalità, autonomia e trasparenza. Al contempo, il professore ha ipotizzato la promozione di un bando internazionale per la costituzione della predetta agenzia affinché sia possibile uscire da questa situazione in maniera degna di un Paese europeo avanzato.

Richiama l'importanza della questione della valutazione e la necessità di riflettere adeguatamente sugli obiettivi. Prevedere il sistema di valutazione è di grande utilità ma in questo modo vengono a mancare i requisiti di professionalità e di trasparenza. I medesimi problemi sono riscontrabili per le agenzie di valutazione degli enti: ritiene che dal provvedimento in esame emerga una sorta di diffidenza nei confronti delle autonomie locali.

Richiama inoltre un altro profilo essenziale dello schema di decreto in discussione, che ha peraltro caratterizzato anche i precedenti provvedimenti del Ministro Brunetta: l'atteggiamento punitivo nei confronti dei pubblici dipendenti. Ritiene tale impostazione non condivisibile, analogamente agli interventi del Ministro sui giorni di malattia. In proposito, infatti, se è vero che sono diminuite le assenze per malattia nel pubblico impiego, è al contempo vero che la produttività non è aumentata e, di certo, persone che si sono ammalate hanno visto il loro salario ridursi. Considera quindi non positivo per il Paese promuovere un atteggiamento che punisce uno

Rileva altresì come la decisione di distribuire gli incentivi sulla base di regole rigide rischia di generare contrasti negli

uffici producendo anche concorrenzialità tra i dirigenti in un momento in cui servirebbe invece più collaborazione.

Ritiene, al contempo, necessario affidare ai cittadini un ruolo fondamentale nella valutazione delle prestazioni: nella legge di delega n. 15 del 2009 è infatti prevista la disciplina della cosiddetta *class action* ma tale profilo di delega non è stato ancora attuato dal Governo. Ritiene, tuttavia, che riconoscere ai cittadini la possibilità di chiedere i danni alla pubblica amministrazione rappresenti un elemento essenziale di responsabilizzazione e non appare quindi possibile che nel provvedimento in esame tale profilo non sia stato disciplinato

Pierguido VANALLI (LNP), premesso che il suo gruppo si riconosce nelle osservazioni formulate nella precedente seduta dalla collega Dal Lago a nome di tutti e messe per iscritto nella nota consegnata alla presidenza, osserva, con riferimento agli interventi svolti dai deputati dell'opposizione, che riflessioni di carattere così ampio e generale erano appropriate al momento della discussione del disegno di legge delega, ma sono fuori luogo in questa fase, nella quale l'impianto della delega è oramai definito e si è passati alla concreta attuazione. Ne prende atto la sua stessa parte politica, la quale avrebbe voluto una riforma più attenta alle ragioni del federalismo, del localismo e del decentramento, nonché alle differenze tra le pubbliche amministrazioni dei diversi livelli di governo, ma è consapevole che quel che non è stato previsto al momento della delega non può rinvenirsi ora nei decreti attuativi. È stato portato avanti un disegno che accontentava quanti erano meno propensi ad un effettivo cambiamento ed ora non è più possibile rivedere quel disegno. È anche vero, d'altra parte, che fintantoché non sarà completata la riforma federalista mancherà un quadro d'insieme che permetta di inquadrare nella giusta luce le diverse questioni: se il federalismo fosse già una realtà, sarebbe impossibile non distinguere, al momento di una riforma come quella in esame, tra pubbliche am-

ministrazioni statali e pubbliche amministrazioni regionali e locali.

Osserva che si tratta, del resto, di una distinzione necessaria. Basti pensare alla valutazione dei dirigenti: nei comuni è impensabile che non spetti al sindaco, che è percepito dal corpo elettorale che lo elegge come il responsabile dell'amministrazione complessiva, verificare la produttività e valutare i dirigenti. Quanto alla separazione tra politica ed amministrazione, osserva che si tratta di un principio che forse ha prodotto importanti cambiamenti, ma occorre anche tenere conto che la classe politica locale è molto migliorata negli ultimi anni e che è eletta direttamente dal corpo elettorale, il quale le chiede poi conto dei risultati di gestione. Nei piccoli comuni, del resto, la legge permette già ora forme di commistione tra funzioni politiche e funzioni amministrative che normalmente non sono previste.

Ribadisce che si tratta di una riflessione che si sarebbe dovuto svolgere al momento della discussione della legge delega, ma si augura che, dopo l'attuazione piena del federalismo fiscale, ogni riforma venga impostata tenendo conto della differenza essenziale tra livello centrale e livello territoriale.

Infine, invita i relatori a riflettere sull'opportunità di ripensare la previsione, a suo avviso eccessivamente severa, di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a), dello schema di decreto in esame, in base alla quale non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

Lucia CODURELLI (PD) ricorda che altri deputati del suo gruppo, intervenendo in merito al provvedimento, hanno osservato come premessa che, al fine di comprendere l'esatta portata di qualsiasi disegno di riforma della pubblica ammini-

strazione, non si può assolutamente prescindere dal prestare attenzione al processo normativo che ha contraddistinto l'evoluzione del rapporto di pubblico impiego negli ultimi quaranta anni. Senza voler fare una sorta di « cronistoria » di questo periodo, evoca talune riforme fondamentali, quali il riconoscimento di diritti primari di cittadinanza, la riforma degli enti locali, lo Statuto dei lavoratori e gli ulteriori provvedimenti legislativi adottati anche per la pubblica amministrazione, l'enorme processo di decentramento delle competenze statali verso gli enti locali, il decreto legislativo n. 29 del 1993, che ha introdotto il principio della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego. Osserva, quindi, che tale ultimo provvedimento ha sancito, di fatto, la vera riforma alla quale occorre fare riferimento, poiché ha cambiato la cultura dell'organizzazione delle amministrazioni ed è stata approvata da una maggioranza ampia, ben più larga delle maggioranze di Governo, frutto di una concertazione che ha visto il coinvolgimento di istituzioni, soggetti sociali, dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Fatte queste premesse, intende precisare di non poter apprezzare assolutamente i toni sguaiati, demagogici e offensivi verso i dipendenti del pubblico impiego, utilizzati in questi ultimi mesi, che rischiano di produrre conseguenze molto negative per l'efficacia dell'azione amministrativa: questi comportamenti, assunti anche da taluni rappresentanti del Governo, hanno prodotto un sentimento di estraniamento profonda, di ripiegamento su sé stessi di tutti coloro che, invece, dovevano essere i protagonisti della modernizzazione che il Ministro ha preannunciato di voler realizzare. Rileva, peraltro, che nulla di quanto preannunciato è stato fatto e che la delega di cui alla legge n. 15 non fa altro che confermare questo metodo controproducente; anche se con ritardo, i dati della Ragioneria generale dello Stato confermano che è già dalla fine del 2004 che si verifica nella « popolazione » dei dipendenti pubblici una concreta diminuzione dell'assenteismo per

malattia. Inoltre, ritiene che l'aspetto più grave di quello che definisce il « bluff mediatico » del Ministro sia l'aver fatto spendere per le visite fiscali risorse alle casse territoriali periferiche, risorse sottratte ad altre prestazioni più importanti, nonché visite inutili perché fatte in modo generalizzato, come se tutti fossero « malati immaginari » e mendaci: chiede, pertanto, allo stesso Ministro di fornire, una volta per tutte, dati ufficiali della Ragioneria generale dello Stato.

Segnala, poi, la gravità dell'attacco sferrato alle donne che lavorano, già denunciato dal suo gruppo in più occasioni, anche in sede di approvazione della legge n. 15, rispetto alla riduzione del part-time, alle aumentate difficoltà per la conciliazione e, addirittura, alla scelta ideologica e punitiva di computare la maternità come causa di assenteismo. Giudica tale dato ulteriormente grave, se si pensa che le donne sono la maggioranza della forza lavoro nella pubblica amministrazione e, di conseguenza, che la cosiddetta « crociata antifannulloni » ha colpito duramente e prevalentemente le donne nell'estate del 2008, sebbene i dati in corso di elaborazione dall'ISTAT non siano ancora noti dal punto di vista ufficiale. Richiamati gli esempi delle amministrazioni virtuose che hanno saputo organizzarsi in modo efficiente (e che, a suo avviso, sono state totalmente ignorate dal Ministro) e delle amministrazioni che sono, invece, state l'emblema della « rozzezza » delle misure contro l'assenteismo adottate dal Governo, giudica pericoloso il tentativo – sotteso agli interventi sinora posti in essere – di « cancellare » il sindacato e di ignorare, per converso, l'allarme lanciato, proprio nei mesi scorsi, dalla Corte dei Conti a proposito del dilagare della corruzione. Al riguardo, ricorda che tutti i controlli, ai vari livelli, non possono non essere accompagnati da un forte impegno civico, dalla trasparenza e dal coinvolgimento dei cittadini, mentre l'atteggiamento « verticistico » assunto dal Ministro, che sta mettendo in discussione i principi che – secondo la Costituzione e la legislazione vigente – stanno alla base della stessa

organizzazione dello Stato, nonché l'accentramento delle decisioni nell'ambito di un solo dicastero, con il ridimensionamento del ruolo di regioni ed enti locali, chiudono, di fatto, ogni spazio al metodo della concertazione. A questo proposito, si domanda quale sarà la posizione del gruppo della Lega Nord Padania al momento del voto sulla proposta di parere dei relatori.

Sottolinea, inoltre, che lo schema di decreto in esame sancisce la fine della contrattazione nel settore pubblico, il ritorno del dominio della politica e delle « leggine », che tanti danni hanno prodotto nel sistema pubblico, a favore delle corporazioni più forti. Ritiene che si sia voluto chiudere la stagione della contrattualizzazione del lavoro pubblico per rendere più deboli i lavoratori pubblici e privati, attraverso il ritorno al primato della legge. Al contempo, osserva che non è in alcun modo chiaro come alcuni esponenti del Governo, dopo aver sbandierato la riforma sul federalismo, sapranno conciliare tale riforma con il provvedimento in esame, che non prevede il rispetto del ruolo delle autonomie. In sostanza, paventa il rischio che il complesso dell'intervento riformatore solennemente preannunciato finisca, in realtà, per produrre tantissimi precari che perderanno il loro posto di lavoro, la penalizzazione dei lavoratori disabili, l'aumento dell'età pensionabile delle lavoratrici (senza aver avuto in cambio nulla), le retribuzioni « tagliate », i contratti scaduti e le risorse mancanti per il rinnovo.

Osserva, altresì, che le materie di contrattazione divengono praticamente inesistenti; viene impedito lo svolgimento delle elezioni delle Rsu, in modo lesivo dei diritti previsti dallo Statuto dei lavoratori; i comparti vengono accorpati senza logica, attuando così un vero e proprio « colpo di mano » che cancella la democrazia sindacale. Ritiene, poi, quasi irridente la parte del testo relativa agli incentivi, con l'individuazione di rigide « fasce », sottolineando l'inopportunità che la valutazione del singolo dipendente sia affidata alla responsabilità dei dirigenti: tale meccanismo por-

terebbe, a suo giudizio, ad una confusione nelle competenze, causando un'impossibilità di funzionamento, ma anche il raggiungimento dei propri obiettivi. Altrettanto inopportuna appare la scelta di affidare il processo valutativo non a una autorità indipendente, ma ad una Commissione ministeriale, con un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. A suo avviso, invece, occorre garantire che i dirigenti dispongano degli strumenti per perseguire in modo efficace e credibile il raggiungimento degli obiettivi affidati, evitando di definire per legge il dettaglio dei metodi applicabili.

In conclusione, auspica che il Ministro sappia ascoltare quanto di prezioso è emerso dalle audizioni informali svolte e quanto è stato suggerito da tutti i deputati intervenuti, con grande competenza: in tal senso, si augura che sia rivisto l'impianto « centralistico » proposto, che va contro il sistema delle autonomie, e che si riconosca quanto di buono è già stato fatto da molte regioni e comuni. A suo giudizio, infatti, non si governa contro i lavoratori, che in stragrande maggioranza sono responsabili e onesti e, in tantissimi casi, rendono possibile la funzionalità degli uffici l'erogazione dei servizi essenziali. Per tali ragioni, peraltro, è anche importante che il Ministro riconosca che i contratti devono essere rinnovati il prima possibile e che è il Governo, in primo luogo, a dover dare prova di responsabilità, di coerenza e di rispetto della Costituzione e delle leggi vigenti.

Maria Anna MADIA (PD) richiama preliminarmente l'atteggiamento non pregiudiziale che ha caratterizzato il Partito democratico sia nel corso dell'esame parlamentare della legge di delega sia rispetto allo schema di decreto legislativo in discussione. Ritiene che siano indubbi gli elementi di criticità già presenti nella legge n. 15 del 2009 e tuttora riscontrabili nel provvedimento delegato; ciò nonostante il suo gruppo è tuttora disponibile ad un confronto con il Ministro Brunetta — che peraltro ha usato in questi giorni espressioni colorite da cui è opportuno prescin-

dere — perché convinto della necessità di adottare ogni intervento possibile per porre realmente la pubblica amministrazione al servizio della collettività.

Rileva, infatti, come i principi di trasparenza, efficienza, premialità e responsabilizzazione della pubblica amministrazione siano un patrimonio condiviso tra maggioranza e opposizione ed è da questi che, con umiltà, sarebbe stato opportuno partire per definire un nuovo quadro normativo.

Sottolinea, peraltro, come la disponibilità finora dimostrata dal suo gruppo rischi di essere annacquata dai metodi utilizzati dal Ministro, che adotta espressioni verbali ed interventi nel merito che vedono la pubblica amministrazione contrapposta rispetto al resto del Paese, con un'impostazione tanto più grave in un momento di crisi economica quale quello attuale. Tali interventi, infatti, creano divisioni e pericolosi passi indietro nel rapporto tra politica ed amministrazione in un Paese già fortemente toccato dalla crisi, creando tensioni nel settore pubblico.

Come è stato evidenziato da alcuni colleghi del suo gruppo, infatti, nel momento in cui ad una riduzione delle assenze nel pubblico impiego non segue un incremento della produttività non è possibile affermare che la pubblica amministrazione è divenuta più efficiente nel servizio alla collettività. L'unico risultato concreto finora realizzato è, a suo avviso, quello di un ritorno mediatico per il Ministro Brunetta che tuttavia si rivelerà di brevissimo periodo, considerato che le persone vivono quotidianamente il rapporto con la pubblica amministrazione e sapranno rendersi conto dei concreti progressi ottenuti.

Ritiene quindi che sia stata un'occasione mancata per il Governo, considerato che il suo gruppo non avrebbe esitato a dare il proprio sostegno a misure che fanno parte di un patrimonio condiviso se fosse stata data un'impostazione concreta ed effettiva nel realizzare gli obiettivi proposti. Si è visto, invece, che le misure adottate delineano una mancanza di con-

vergenza con tali finalità e come i metodi seguiti vadano in una direzione opposta.

Nel richiamare gli interventi svolti dai colleghi del suo gruppo nel merito delle questioni che attengono al settore del pubblico impiego, si sofferma sull'articolo 19, comma 2, che per legge stabilisce che un quarto dei dipendenti pubblici sono, per definizione, dei fannulloni e degli incapaci. Si chiede, a questo punto, se il Ministro creda nella predestinazione, considerato che questa previsione normativa è, oggettivamente, poco logica.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Pdl) fa presente come non tutti gli anni le valutazioni debbano essere le stesse: non vede quindi quale sia il rapporto con la predestinazione.

Maria Anna MADIA (PD) ritiene che la previsione normativa dell'articolo 19 sia illogica e dannosa e che il primo a saperlo sia lo stesso Ministro Brunetta, autorevole professore universitario, considerato che già al primo anno di università insegnano che per realizzare un sistema di valutazione non si può prescindere dai criteri e dagli organismi di valutazione. Ritiene quanto meno singolare che gli organi indipendenti di cui all'articolo 14 debbano, per legge, mandare un quarto dei dipendenti pubblici all'inferno, e gli altri divisi tra purgatorio e paradiso, pur potendo cambiare di anno in anno, come precisato dal collega Stracquadanio.

Sottolinea inoltre come sia, a suo avviso, abnorme il ruolo attribuito alla politica rispetto all'amministrazione con il provvedimento in esame. Questa è la principale debolezza dell'intervento proposto, come evidenziato anche dagli esperti nel corso delle audizioni svolte; si stabilisce, di fatto, che l'organismo centrale previsto dall'articolo 13 e i singoli organismi siano nominati dall'organo di vertice, a discapito dei principi di terzietà ed autonomia.

Rileva, quindi, di avere apprezzato parte dell'intervento della collega Dal Lago — che appartiene ad un gruppo di maggioranza e che presumibilmente voterà favorevolmente sul provvedimento in

esame — la quale ha evidenziato il rischio di un'eccessiva centralizzazione degli interventi previsti ed ha richiamato la questione dei precari nella pubblica amministrazione, che certamente va risolta presto e bene. Non condivide, tuttavia, l'intervento della collega nel momento in cui afferma che la soluzione consiste nel dare più poteri in sede locale: ad avviso del suo gruppo, invece, è necessario un ruolo minimale della politica nella pubblica amministrazione, seguendo lo spirito delle riforme adottate negli anni novanta che forse hanno avuto il limite di non realizzare poi pienamente quello spirito.

Ritiene infatti pericoloso prevedere un ruolo della politica negli scatti e nelle progressioni di carriera, creando un rapporto di sudditanza che alla fine danneggia invece che risolvere il problema. Ci si trova così di fronte ad una profonda contraddizione, come evidenziato anche dalla collega Lanzillotta, da parte di un Governo che segue una politica «schizofrenica», promuovendo, da un lato, provvedimenti sul federalismo fiscale, sul codice delle autonomie, sull'assetto decentrato dello Stato e, dall'altro lato, misure che prefigurano il primato dello Stato centrale e, ancor più gravemente, della sua direzione politica, come lo schema di decreto legislativo in esame, voluto dal Ministro Brunetta.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), premesso che il suo gruppo non può condividere appieno misure che limitino le autonomie territoriali, ritiene si debba in ogni caso riconoscere la buona fede del ministro, il quale, nei limiti della delega che ha ricevuto, ha svolto certamente un buon lavoro. A quanti hanno sostenuto che il sistema delle quote di premialità sarebbe ingiusto e sbagliato, in quanto impone di non corrispondere alcun trattamento accessorio ad almeno il 25 per cento del personale, fa notare che attualmente — come denunciato sul *Corriere della Sera* di oggi — vi sono amministrazioni nelle quali la totalità dei dipendenti è ammessa al premio di produttività, il che dimostra che l'attuale sistema non fun-

zione: è infatti evidente che non è possibile che in una amministrazione non vi sia neppure un solo dipendente che sia manchevole rispetto ai suoi doveri o comunque meno operoso degli altri. D'altra parte, il premio di produttività non è un diritto, è un trattamento accessorio che si aggiunge alla retribuzione: il meccanismo dell'articolo 19 dello schema in esame tende a promuovere la concorrenza tra i dipendenti pubblici verso il miglioramento dell'efficienza. Chi compie il proprio dovere, riceve comunque lo stipendio, ma il trattamento accessorio deve essere riservato a chi si sforza di fare di più e si distingue. Prevedere, come fa il testo in esame, che ogni anno ben il 75 per cento dei dipendenti di ciascuna amministrazione siano ammessi al trattamento accessorio, sia pure in misure diverse, non può certamente considerarsi frutto di un atteggiamento ostile ai lavoratori, atteso che è difficile credere che così tanti si siano distinti per impegno e dedizione.

Concorda, poi, sul fatto che il provvedimento non produrrà una trasformazione immediata della pubblica amministrazione: si tratta di un primo passo, anche perché cambiamenti di questa portata richiedono il loro tempo e avvengono gradualmente. Invita, quindi, l'opposizione ad abbandonare l'atteggiamento pregiudizialmente distruttivo e critico e a riconoscere quanto di buono vi è nel provvedimento in esame.

Sottolinea l'esigenza che i sindaci possano scegliere i dirigenti tra persone di loro fiducia, come accade in altri Paesi e come è giusto che accada, essendo quello tra sindaco e dirigenti un rapporto fiduciario essenziale al buon svolgimento del mandato di amministratore locale.

Rileva, infine, che nell'esercizio della delega non risulta attuato un criterio direttivo cui il suo gruppo annette una particolare importanza, vale a dire quello di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), che prevedeva la possibilità di tenere conto, nei concorsi pubblici su base territoriale, del luogo di residenza dei concorrenti quando ciò sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attua-

bili o almeno non attuabili con identico risultato. Invita pertanto i relatori a tenerne conto ai fini della redazione della loro proposta di parere.

Elisabetta RAMPI (PD) pur condividendo talune delle finalità contenute nel provvedimento in esame, ritiene che esse vengano perseguite con metodi che alimentano un clima di tensione tra l'opinione pubblica e gli stessi pubblici dipendenti, descritti dal Ministro Brunetta come veri e propri « fannulloni » da colpire indiscriminatamente. Ritiene, al contrario, che una vera riforma della pubblica amministrazione, da attuare nel segno del merito e della trasparenza, debba passare attraverso l'instaurazione di un clima di condivisione e coesione sociale, che renda propizia la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, comprese le parti sociali. Auspica, pertanto, che al provvedimento possano essere apportate le necessarie modifiche, anche in accoglimento dei rilievi critici sollevati in sede di Conferenza unificata dalle autonomie locali, ancora non del tutto recepiti dal testo in esame.

Ritiene che al modello centralizzato di amministrazione proposto con il provvedimento in discussione, che contrasta con i buoni propositi di federalismo perseguiti da alcuni esponenti della « compagine » governativa, debba contrapporsi, al contrario, un sistema di organizzazione pubblica più articolato e partecipato – la cosiddetta « tecnostruttura » – che si avvalga del contributo di professionalità di alto profilo interne alla stessa amministrazione, a cui occorre riconoscere un'ampia autonomia di gestione, revocabile in caso di mancato raggiungimento dei risultati. Nel manifestare perplessità circa il meccanismo degli incentivi previsto all'articolo 19, teso a definire differenti livelli di performance secondo criteri che giudica rigidi, schematici e poco attuabili, auspica l'adozione di un sistema premiante di tipo collettivo, che sappia far leva sulle capacità del gruppo di lavoro di auto-organizzarsi e riconoscere il trattamento accessorio a chi realmente lo merita, secondo modalità più flessibili. Si tratterebbe, in

sostanza, di applicare al nuovo modello di organizzazione del lavoro pubblico talune teorie moderne di psicologia sociale, rivisitate anche alla luce della riforma in senso federale dello Stato; la politica, inoltre, dovrebbe – a suo giudizio – dare per prima l'esempio e compiere un passo indietro di fronte alla possibilità di influenzare gli organi di gestione amministrativa.

Nel ritenere necessario superare la visione ideologica sottesa al provvedimento in esame, che mira più a mettere in cattiva luce i pubblici dipendenti che ad incoraggiarli ad adempiere alla loro nobile missione al servizio della collettività, auspica che la maggioranza possa prendere in considerazione i suggerimenti emersi nel corso del dibattito – anche alla luce delle audizioni informali effettuate e delle osservazioni svolte dalle autonomie locali – in vista del miglioramento del testo in esame.

Simone BALDELLI (Pdl) richiama la discussione svolta nel corso dell'esame della legge n. 15 del 2009 e ricorda come in questa fase spetti alle Commissioni parlamentari una valutazione sulla corrispondenza delle disposizioni dello schema di decreto legislativo rispetto alla legge di delega. Rileva che, come già evidenziato in precedenza, il problema delle pubbliche amministrazioni nasceva a monte, da un cattivo datore di lavoro e da una cattiva rappresentanza sindacale. Entrambi, infatti, non hanno preteso efficienza e meritocrazia producendo, di fatto, fannulloni.

Ricorda come la battaglia contro i fannulloni sia stata promossa anche dal collega Ichino, attualmente appartenente al Partito Democratico, che scrivendo su *Il Corriere della Sera* richiama la classe politica ad adottare un nuovo passo nelle relazioni industriali del Paese. Ricorda quindi come in questa fase si stiano ridisegnando i comparti e rivedendo i criteri di rappresentanza anche con l'affiancamento di quattro nuovi comparti per la fase transitoria, come previsto dall'articolo 63. Sottolinea, quindi, l'importanza di ri-

definire le relazioni industriali per avere risultati concreti poiché la parte datoriale – ovvero il Governo – e la dirigenza, devono pretendere meccanismi di premialità e la parte sindacale deve accettare tale sfida.

Rileva come tali elementi siano quindi presenti in molte parti dello schema di decreto legislativo in esame. Ricorda, in particolare, come l'istituenda Commissione di valutazione sia stata oggetto di un travagliato iter e di una battaglia che lui stesso ha promosso con il collega Nicolais, quando era Ministro della pubblica amministrazione durante il Governo Prodi. Al riguardo, vi sono state vicende alterne in merito al potenziamento o meno di tale Commissione per un atteggiamento ondivago dell'allora Ministro Nicolais che aveva ipotizzato prima l'istituzione di una *authority*, poi di una Commissione, quindi di un organismo legato al CNEL per poi tornare all'ipotesi di una Commissione. Ricorda come lui stesso aveva presentato un emendamento per riproporre l'originaria configurazione ipotizzata dal Ministro Nicolais e per coerenza ritiene che la sfida riformista, promossa dalla collega Lanzilotta, volta a dare maggiore autonomia e forma alla Commissione sia da accogliere, anche alla luce delle previsioni della legge di delega.

Richiama poi la questione della produttività ricordando come, sostanzialmente, vi siano due filoni di pensiero riferiti alla riforma delle pubbliche amministrazioni. Da una parte, coloro che per anni hanno individuato nella dirigenza la causa di tutti i mali e, dall'altra parte, chi crede che la risposta debba essere trovata in una loro responsabilizzazione. Il provvedimento in esame attribuisce quindi ai dirigenti poteri datoriali e meccanismi valutativi del personale, con ciò seguendo la strada a suo avviso condivisibile di una loro responsabilizzazione, chiaramente accompagnata da sanzioni economiche nel caso in cui gli obiettivi non vengano raggiunti.

In tale direzione ritiene sicuramente positivi gli interventi previsti verso una sempre maggiore trasparenza e meritocra-

zia. Considera la polemica sulle percentuali di attribuzione del trattamento accessorio marginale rispetto all'obiettivo. Ritiene infatti necessario partire dal presupposto per cui distribuire a pioggia i premi e i trattamenti accessori costituisca una soluzione assurda tanto più nella pubblica amministrazione italiana, nota per le sue inefficienze e per l'elevato tasso di assenteismo.

Ritiene quindi importante che per la prima volta siano stabiliti dei tetti percentuali, nel presupposto che una classifica degli uffici non può non essere possibile, tanto più se l'obiettivo è quello di una corsa al rialzo della produttività. La ripartizione in percentuali prevista dall'articolo 19 è quindi una misura di buon senso, essendo ragionevole ritenere che il 25 per cento di figure particolarmente meritevoli abbiano conseguenti premi e che il 50 per cento del personale abbia dei riconoscimenti mentre, credibilmente, le restanti figure saranno state meno produttive. Sottolinea come in questo modo si salvaguarda il principio senza arrendersi ad un egualitarismo *tout court*.

Sottolinea, quindi, la necessità di non perdere la sfida che si ha di fronte in questo momento, senza abbandonarsi a mille deroghe e senza annacquare le misure previste per una mera esigenza di egualitarismo. Occorre infatti mantenere alto il livello degli *standard* di premialità attraverso gli strumenti giuridici disponibili. Per tali ragioni, è necessario che tali misure costituiscano dei principi applicabili per tutti i pubblici dipendenti, pur restando salva la facoltà delle autonomie locali di tradurli concretamente in realtà.

Ribadisce, in conclusione, la necessità di vincere insieme la sfida che ci si trova davanti tenendo conto anche dei messaggi costruttivi che, pur nelle critiche, sono stati formulati dai gruppi di opposizione. Auspica quindi che l'importante riforma che si sta realizzando possa essere attuata in tempi brevi, considerato che è già stato perso molto tempo e che con il provvedimento in esame — sicuramente perfettibile in alcuni aspetti — si potrà ribaltare una logica sedimentata da anni

dando un concreto segnale ai cittadini che fruiscono del servizio pubblico e che molto spesso sono quelli delle fasce più deboli, considerato che gli altri possono fare ricorso ad agenzie e a servizi privati. Un migliore funzionamento del *front office* e del *back office* è dunque, in primo luogo, un obiettivo da raggiungere in favore dei cittadini appartenenti alle fasce meno abbienti.

Sesa AMICI (PD) ricorda che i dipendenti della pubblica amministrazione sono oltre tre milioni e mezzo e costituiscono dunque un'importante forza produttiva del Paese. Da decenni si discute su come sfruttare appieno questa potenzialità produttiva e farne un pilastro dell'economia nazionale. Si tratta di un punto che non è messo in discussione. Tuttavia, a fronte di questo riconoscimento formale, la politica spesso non sa dire parole chiare ai dipendenti pubblici e guarda ad essi soltanto in vista del consenso elettorale, per il resto dissimulando dietro interventi propagandistici di facciata una sostanziale volontà di mantenere tutto immutato.

Ricorda che le riforme dell'inizio degli anni '90, basate su un'impostazione davvero riformista, hanno positivamente avviato una graduale, importante trasformazione della pubblica amministrazione basata sulla contrattazione, sul modello del lavoro privato, e sulla separazione tra politica e amministrazione. Si tratta oggi di andare avanti. La riforma del ministro Brunetta compie invece un passo indietro, restituendo alla legge e alla politica la decisione su aspetti del rapporto di lavoro che sono ormai demandati alla contrattazione, e questo nell'illusione che il legislatore possa far meglio delle parti. Il risultato, invece, non sarà una migliore amministrazione pubblica, ma una più penetrante ingerenza della politica nell'amministrazione e quindi una minore efficienza e produttività in termini di servizi ai cittadini.

Osserva che è vero che esistono pubbliche amministrazioni nelle quali il trattamento accessorio è corrisposto a tutti, ma questo deriva dall'impossibilità di va-

lutare i dipendenti in modo obiettivo e privo di discrezionalità: impossibilità che comporta che, dove si impone un sistema di valutazione affidato ai dirigenti, saranno inevitabilmente premiati non i migliori ma quelli che sono più vicini al dirigente che valuta.

Giudica poi negativamente la scelta di ridurre a due soli i comparti del pubblico impiego, ritenendo che si tratti di un'ennesima manifestazione dell'impianto centralista della riforma in esame, che non potrà che produrre risultati scadenti. Si tratta di una scelta tanto più sbagliata in quanto uno dei comparti afferisce ad un settore, quello della sanità, che investe in modo significativo le competenze delle regioni, con la conseguenza che, inevitabilmente, si instaureranno nuovi contenziosi tra lo Stato e le regioni i quali non potranno far bene alla pubblica amministrazione.

Ritiene poi che non si incentivi la produttività quando si affida ai dirigenti il compito di gestire le risorse umane occorrenti, atteso che i dirigenti di solito si disinteressano della formazione continua, rendendo poi necessario ricorrere a soggetti esterni all'amministrazione per il disbrigo di servizi o funzioni che potrebbero essere svolti dall'interno.

Valuta, ancora, negativamente la nuova disciplina proposta per l'ARAN, con la quale quest'organo, che svolge una funzione così delicata nella contrattazione nel pubblico impiego, viene di fatto reso dipendente dal ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. È, a suo avviso, un'altra scelta che aggraverà il ritardo della pubblica amministrazione e quindi del Paese.

Sottolinea poi il disagio profondo che attraversa la maggioranza, all'interno della quale la Lega Nord Padania ha segnalato, anche nelle osservazioni scritte presentate alla presidenza, la circostanza che la riforma del pubblico impiego delineata dalla legge n. 15 del 2009 si pone in contrasto con altre linee riformatrici del Governo in carica, a partire dal federalismo fiscale. Si tratta, a suo parere, di un elemento di dissenso che non dovrebbe essere sotta-

ciuto nel parere da esprimere al Governo, così da evitare compromessi motivati da ragioni di propaganda politica. Al Paese servono infatti segnali di serietà e di trasparenza da parte della politica. Anche per questo stigmatizza i toni del recente intervento del ministro Brunetta al convegno del Popolo della libertà a Cortina d'Ampezzo, i quali non aiutano certamente a creare il clima per un intervento riformista davvero efficace.

Roberto ZACCARIA (PD) invita i componenti delle Commissioni riunite I e XI a riflettere su alcuni aspetti particolarmente delicati del provvedimento in esame, che, incidendo sulla ripartizione delle competenze tra Stato e regioni, potrebbero dar luogo a futuri contenziosi dinanzi alla Corte costituzionale. In particolare, fa riferimento al comma 1 dell'articolo 72 dello schema di decreto, che fa rientrare nella competenza legislativa esclusiva dello Stato determinate materie del pubblico impiego, nel presupposto che queste possano essere univocamente ricondotte nell'ambito dell'ordinamento civile, alla luce della sostanziale privatizzazione del rapporto di pubblico impiego sancita dal decreto legislativo n. 29 del 1993: si ignora, in tal modo, la circostanza che i rapporti di lavoro nel settore pubblico sono in realtà ancora sottoposti ad un regime prevalentemente misto, in ordine al quale non appare scontata la competenza statale. Dal momento, pertanto, che su talune materie la competenza dello Stato potrebbe concorrere con quella delle regioni, ritiene sia fondamentale introdurre nel provvedimento procedure di concertazione tra i vari livelli di Governo più efficaci di quelli previsti attualmente nel testo, per esempio, all'articolo 52 (sul quale, peraltro, è mancata l'intesa in sede di Conferenza unificata), in materia di definizione delle risorse per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali.

Esprime, poi, perplessità sull'articolo 56 del provvedimento – sul quale ricorda che è stato formulato un parere contrario in sede di Conferenza unificata – osservando che sarebbe stato opportuno raf-

forzare il ruolo delle autonomie locali in ordine alla nomina del presidente dell'ARAN, che, invece, nel provvedimento viene ricompresa esclusivamente nell'ambito della responsabilità governativa. Giudica, infatti, molto debole la soluzione adottata dal Governo nel senso di « derubricare » ad un semplice parere la posizione del sistema delle autonomie sulla scelta del presidente dell'Agenzia, attese anche le rilevanti competenze in materia contrattuale che lo stesso schema di decreto attribuisce alle regioni e agli enti locali.

Infine, sempre con riferimento all'articolo 72 dello schema, richiamato in precedenza, ritiene opportuno un chiarimento in ordine a quali specifiche disposizioni del provvedimento siano riconducibili alla materia della determinazione dei livelli

essenziali delle prestazioni e a come esse si inseriscano nel nuovo quadro di finanza pubblica delineato dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, che ha conferito una delega al Governo in materia di federalismo fiscale. Osserva, peraltro, che non è espressamente individuato il fondamento costituzionale della competenza legislativa con riferimento a talune disposizioni, riguardanti, ad esempio, la mobilità, sulle quali riterrebbe opportuna una puntualizzazione.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, avvertendo che in tale seduta si concluderanno gli interventi e si svolgeranno le repliche dei relatori e del Governo.

La seduta termina alle 12.20.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (C. 2326 Governo) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	21
ERRATA CORRIGE	22

SEDE REFERENTE

Martedì 22 settembre 2009. — Presidenza del vicepresidente della III Commissione, Franco NARDUCCI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 12.55.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

(C. 2326 Governo).

(*Seguito esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 luglio 2009.

Franco NARDUCCI (PD), *presidente*, segnala l'opportunità che, dopo la pausa estiva dei lavori parlamentari, le Commissioni riunite procedano celermente nell'esame del provvedimento. Nel sollecitare interventi nel merito delle importanti questioni relative alla materia trattata, pro-

spetta l'esigenza di fissare comunque sin d'ora un termine per la presentazione degli emendamenti, che potrebbe essere il 5 ottobre alle ore 16.

Angela NAPOLI (PdL), *relatore per la II Commissione*, ricorda, come peraltro evidenziato anche dall'onorevole Contento nel corso della precedente seduta, come la II Commissione dovrebbe assumere una decisione in merito alla prosecuzione o meno dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 655 ed abbinate in tema di pedofilia, che si trovano in una fase avanzata e che peraltro presentano taluni punti di convergenza con il disegno di legge di ratifica oggi in esame, con particolare riferimento al reato di adescamento la cui fattispecie appare tecnicamente meglio formulata nel testo all'esame della Commissione Giustizia. Ritiene quindi opportuno che, prima di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti, si attendano le determinazioni della II Commissione in merito all'*iter* dei provvedimenti al suo esame, ferma restando l'estrema importanza del disegno di legge in esame presso le Commissioni riunite II e III.

Donatella FERRANTI (PD) sottolinea come il disegno di legge in esame sia molto complesso, richiedendo i necessari approfondimenti anche per coordinare la relativa disciplina con la normativa vigente. A tal fine chiede che sia fissato un termine per la presentazione degli emendamenti più ampio rispetto a quello ipotizzato.

Franco NARDUCCI (PD), *presidente*, dopo aver ricordato che il provvedimento in esame è volto a ratificare un importante trattato internazionale e rappresenta, sotto questo profilo, un atto dovuto, auspica che anche di ciò tenga conto la Commissione Giustizia nell'assumere le sue determinazioni in merito ai provvedimenti in tema di pedofilia che sono al suo esame. Quanto alla fattispecie di adescamento, ritiene che questa sia formulata in modo adeguato nel disegno di legge in esame, ricordando peraltro la possibilità di presentare eventuali emendamenti correttivi o integrativi. Anche in considerazione delle richieste di maggiore approfondimento, preannuncia che il termine per la presentazione degli emendamenti potrà essere posticipato di qualche giorno, ma non sarà fissato oltre il 12 ottobre prossimo, alle ore 16.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 203 del 16 luglio 2009, a pagina 10, seconda colonna, dopo la quattordicesima riga, aggiungere i seguenti periodi:

« Angela NAPOLI (PdL), *relatore per la II Commissione*, osserva che la Convenzione di Lanzarote presenta profili di particolare interesse per la Commissione Giustizia, trattandosi del primo strumento internazionale con il quale si prevede che gli abusi sessuali contro i bambini siano considerati reati.

Oltre alle fattispecie di reato più diffuse in questo campo (abuso sessuale, prostituzione infantile, pedopornografia, partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici) la Convenzione disciplina anche i casi di *grooming* (adescamento attraverso internet) e di turismo sessuale.

La Convenzione delinea misure preventive che comprendono lo *screening*, il reclutamento e l'addestramento di personale che possa lavorare con i bambini al fine di renderli consapevoli dei rischi che possono correre e di insegnare loro a proteggersi. Stabilisce inoltre programmi di supporto alle vittime, incoraggia la denuncia di presunti abusi e di episodi di sfruttamento e prevede l'istituzione di centri di aiuto via telefono o via internet.

Il disegno di legge in esame è articolato in due Capi.

Il Capo I reca la ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione e individua nel Ministero dell'interno l'autorità nazionale responsabile in relazione alla registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali (articolo 3), prevedendo esplicitamente a tal fine il rispetto del Trattato di Prum.

Il Capo II contiene una serie di disposizioni di adeguamento interno che interessano direttamente la competenza tecnico-giuridica della Commissione giustizia.

L'articolo 4, in particolare, modificano gli articoli 157, 416 e 576 del codice penale.

Le lettere da *a)* a *c)* prevedono, segnatamente: il raddoppio dei termini di prescrizione in caso di violenza sessuale in danno di minore di anni 14; l'aumento delle pene nel caso di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati indicati commessi nei confronti di minori; quale ulteriore aggravante dell'omicidio la circostanza che il fatto sia commesso in occasione della commissione dei reati di atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, in cambio di denaro o di altra utilità, o di pornografia minorile.

Le lettere da *d)* ad *h)* intervengono sugli articoli 600-*bis* e seguenti del codice penale, in materia di delitti contro la personalità individuale.

In tema di prostituzione minorile: vengono individuate ulteriori condotte riconducibili all'induzione, agevolazione e sfruttamento della prostituzione; si interviene sulla fattispecie relativa al compimento di atti sessuali con un minore in cambio di denaro o altra utilità economica, anche attraverso la ridefinizione della nozione di « utilità »; si modifica la disciplina delle aggravanti.

In materia di pornografia minorile, segnala l'ampliamento del novero delle condotte riconducibili a tale delitto e l'introduzione di una specifica fattispecie di reato a carico di colui che assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minorenni.

Il provvedimento interviene anche sul regime delle circostanze di cui all'articolo 600-*sexies*, introducendo nuove circostanze aggravanti (somministrazione di sostanze pregiudizievoli della salute del minore, fatto commesso in danno di tre o più persone oppure approfittando della situazione di necessità del minore) ma, nel contempo, eliminando l'attuale aggravante della commissione di atti di prostituzione minorile in danno di infraquattordicenne.

Vengono inoltre introdotti due nuovi articoli nel codice penale, che intervengono sulle circostanze attenuanti dei delitti contro la personalità individuali (articolo 600-*octies*) e individuano ulteriori pene accessorie applicabili nel caso di condanna per i medesimi delitti (articolo 600-*novies*).

Le lettere da *i*) a *n*) dell'articolo 4, incidono infine sui delitti di violenza sessuale: estendo l'ambito soggettivo di applicazione del delitto di atti sessuali con minorenni; sanzionando, nell'ambito del delitto di corruzione di minorenni, anche il comportamento di chi faccia assistere un infraquattordicenne al compimento di atti sessuali, ovvero gli mostri materiale pornografico al fine di indurlo a compiere o a subire atti sessuali; novellando la disciplina della comunicazione al tribunale per i minorenni; introducendo, inoltre, il nuovo delitto di adescamento di minorenni (articolo 609-*undecies*), punito con la reclusione da uno a tre anni.

La condotta del nuovo reato consiste nell'intrattenere una relazione con un incapace o un minore di 16 anni, anche attraverso l'utilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, tale da condurre a un incontro; la fattispecie è caratterizzata dal dolo specifico (il soggetto agente deve avere agito al fine di abusare, sfruttare sessualmente, indurre alla prostituzione o ad esibizioni pornografiche o alla produzione di materiale pornografico un incapace o un infrazedecenne).

Segnala, peraltro, che il delitto di adescamento di minori è contemplato anche dall'articolo 2 della proposta di testo unificato delle proposte di legge all'esame della Commissione Giustizia (C. 665 e abb.). Tale disposizione fornisce una nozione esplicita di « adescamento » come « qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione ».

L'articolo 5 reca modifiche al codice di procedura penale, alcune delle quali in funzione di coordinamento della disciplina processuale con le modifiche apportate al codice penale.

In particolare, con la novella all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, viene inserito il richiamo al nuovo settimo comma dell'articolo 416 del codice penale (che prevede l'aumento delle pene nel caso di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati indicati commessi nei confronti di minori) nell'elenco di delitti per i quali le funzioni di pubblico ministero devono essere esercitate dall'ufficio presso il tribunale del capoluogo del distretto;

Con la novella all'articolo 282-*bis*, si interviene in materia di allontanamento dalla casa familiare, attraverso l'ampliamento del catalogo dei delitti che possono comportare l'applicazione di tale misura a prescindere dai limiti edittali di pena.

Si esclude, poi, l'applicazione del patteggiamento al caso di prostituzione minorile.

La disposizione interviene anche in materia di incidente probatorio (novellando gli articoli 392, comma 1-*bis*, e 398, comma 5-*bis*), con modifiche che, tuttavia, sembrano riferite al testo antecedente al decreto-legge n. 11 del 2009.

L'articolo 6, novellando la legge n. 1423 del 1956, sulle misure di prevenzione personali, prevede che il giudice possa prescrivere il divieto di avvicinamento a luoghi determinati, abitualmente frequentati da minori.

L'articolo 7, attraverso una novella all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, subordina la concessione di benefici penitenziari ai condannati per delitti di prostituzione minorile e pedopornografia,

nonché di violenza sessuale, alla partecipazione, con esito positivo, ad uno specifico programma di riabilitazione. Probabilmente anche tale disposizione non tiene conto della novella apportata al testo della disposizione dal decreto-legge n. 11 del 2009.

L'articolo 8, infine, novellando l'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, integra il catalogo dei reati, da cui deriva l'applicabilità della confisca penale obbligatoria nell'ambito delle misure di prevenzione antimafia; la medesima disposizione prevede ulteriori ipotesi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, in caso di condanna o patteggiamento della pena per alcuni delitti in danno dei minori. »

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IX (Trasporti)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno. C. 2540 Governo (*Seguito esame e rinvio*) 25

SEDE REFERENTE

Martedì 22 settembre 2009. — Presidenza del presidente della III Commissione Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e trasporti Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 13.55.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno.

C. 2540 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, iniziato nella seduta del 16 settembre scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che alle 17 di ieri è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative del provvedimento in esame, senza che alcuna proposta sia stata presentata.

Nessuno chiedendo di intervenire, avverte che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla disciplina in materia di elezioni dei consigli regionali e dei presidenti delle giunte regionali, nonché in materia di elezione dei consigli comunali e provinciali. C. 2669 Calderisi (<i>Esame e rinvio</i>)	26
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Legge comunitaria 2009. Emendamenti C. 2449-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione - Parere</i>)	30
AVVERTENZA	31

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 22 settembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.40 alle 9.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 22 settembre 2009. — *Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

La seduta comincia alle 9.55.

Modifiche alla disciplina in materia di elezioni dei consigli regionali e dei presidenti delle giunte regionali, nonché in materia di elezione dei consigli comunali e provinciali.

C. 2669 Calderisi.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore*, introducendo l'esame, ricorda che la proposta di legge C. 2669, d'iniziativa dei deputati Calderisi, Bianconi, Bernini Bovicelli, Bertolini, Gregorio Fontana, Lorenzin, Stracquadano, reca, in primo luogo, modificazioni alla legge 2 luglio 2004, n. 165, recante « Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione » e norme transitorie per il rinnovo dei consigli regionali e le elezioni dei presidenti delle giunte regionali da tenersi nell'anno 2010; in secondo luogo, modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Nel 2010 dovranno rinnovarsi i consigli regionali e le presidenze della giunte delle regioni a statuto ordinario eletti il 3 e 4 aprile 2005: vale a dire tutti salvo quelli delle regioni Molise e Abruzzo in cui si è votato, rispettivamente, il 5 e 6 novembre 2006, e il 30 novembre ed il 1° dicembre 2008.

La proposta di legge n. 2669 propone un intervento legislativo su due aspetti: quello della frammentazione e dell'esigenza di una adeguata soglia di sbarramento e quella del sovrannumero dei componenti il consiglio regionale rispetto al numero massimo previsto dagli stessi statuti regionali.

Per quanto riguarda la normativa vigente, nella gran parte delle regioni l'elezione è ancora disciplinata dalla legge statale n. 43 del 1995, che prevede il sistema del cosiddetto «Tatarellum». Nel 2004 è intervenuta la legge n. 165, che ha fissato i principi generali cui deve attenersi la legislazione elettorale delle regioni. Tre di queste (Abruzzo, Calabria e Lazio) hanno successivamente introdotto modifiche che non toccano il sistema di elezione e quattro (Campania, Marche, Puglia e Toscana) hanno modificato alcuni aspetti del sistema di elezione e, in particolar modo, hanno soppresso il cosiddetto «listino».

Prima dell'avvento dei nuovi statuti regionali la legge statale stabiliva anche il numero dei componenti il consiglio regionale. Ora quel numero è determinato dallo statuto, che, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione, disciplina «i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento» della regione. Ad oggi non sono peraltro ancora in vigore i nuovi statuti delle regioni Basilicata, Molise e Veneto.

Sul sistema di elezione con cui si giungerà al voto nel 2010 potranno ancora intervenire nuove leggi regionali, considerando che i consigli in carica potranno svolgere le loro funzioni sino al 46° giorno antecedente la data delle nuove votazioni (dunque fino ai primi di febbraio 2010, se si votasse l'ultima domenica di marzo).

Come è noto, consiglio e presidente della regione sono eletti contestualmente con un sistema ad esito maggioritario, assicurato dalla attribuzione della maggioranza dei seggi del consiglio regionale alle liste collegate al candidato proclamato presidente della giunta regionale. L'ottanta per cento dei seggi del consiglio è assegnato in sede circoscrizionale (il territorio delle province) con criterio proporzionale.

Il venti per cento dei seggi costituisce il possibile premio di maggioranza attribuito in sede regionale. L'elettore dispone di due voti: lista circoscrizionale e candidato presidente, anche tra loro non collegati.

È proclamato presidente della giunta regionale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Alle liste collegate è assicurato comunque il 55 o 60 per cento dei seggi del consiglio. Per ottenere questo risultato la legge statale n. 43 del 1995 ha consentito l'assegnazione di seggi in sovrannumero, ossia in aggiunta a quelli che la legge 108 del 1968 assegnava a ciascun consiglio regionale. Il sistema introdotto dalla citata legge assegna la presidenza della giunta regionale e la maggioranza dei seggi del consiglio regionale al candidato che ottiene almeno un voto in più dei concorrenti, indipendentemente dal numero delle liste coalizzate e dai voti che ciascuna di esse ottiene. Il sistema incentiva quindi la moltiplicazione dell'offerta elettorale intesa a catturare tutte le possibili «nicchie» di voto che – se pure inferiori alla soglia minima di accesso ai seggi – contribuiscono, magari solo con pochi voti, alla vittoria del candidato alla presidenza.

A questo incentivo alla frammentazione delle liste si aggiunge una soglia di sbarramento particolarmente bassa, perché quella del 3 per cento (pur formalmente esistente) non si applica alle liste che partecipano a coalizioni che ottengono il 5 per cento in sede regionale. Solo la Calabria l'ha portata al 4 per cento fisso in sede regionale per qualsiasi lista mentre la Toscana l'ha stabilita al minimo dell'1,5 per cento anche per le liste coalizzate.

Per comprendere i numeri di questa frammentazione è utile far riferimento al prospetto delle liste e delle soglie di accesso al seggio nelle elezioni 2005, per il quale rinvia alla tabella pubblicata nella relazione introduttiva alla proposta di legge in esame, dalla quale, in sintesi, emerge un quadro di grande frammentazione.

Per quanto riguarda ora le proposte di intervento, va innanzitutto ricordato che, ai sensi dell'articolo 122, prima comma,

della Costituzione, « il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica ». Pertanto, la legge dello Stato può intervenire sul sistema elettorale regionale solo stabilendo « principi fondamentali ». Non può invece imporre una formula di trasformazione dei voti in seggi o uno specifico calcolo elettorale.

La proposta di legge intende introdurre la soglia del 4 per cento dei voti validi alle liste in sede regionale (pari a quella introdotta per le elezioni europee) come soglia di sbarramento che, in ogni caso, escluda dall'assegnazione dei seggi le liste che non raggiungono tale risultato; ed escludere l'attribuzione di seggi in sovrannumero, almeno per le regioni nelle quali lo statuto regionale abbia determinato il numero dei componenti il consiglio regionale.

Per quanto riguarda la soglia di sbarramento, è ragionevole, plausibile e costituzionalmente legittimo che la legge statale imponga una soglia minima di accesso come principio fondamentale del sistema di elezione dei consigli regionali. Quel principio è coerente con quelli già fissati dall'articolo 4 della legge n. 165 del 2004, intesi ad agevolare la formazione di stabili maggioranze nel consiglio regionale. La disposizione indica la percentuale minima di voti validi in sede regionale che una lista deve ottenere per poter partecipare alla assegnazione di seggi. Occorre tener presente e sottolineare che senza l'indicazione specifica del valore di soglia il principio non potrebbe essere posto (articolo 1 della proposta di legge in esame). Il 4 per cento si allinea, tra l'altro, al valore stabilito nelle leggi per l'elezione della Camera e del Parlamento europeo.

Stabilire in questo campo principi fondamentali, come quello della soglia minima di accesso ai seggi, ai quali la legge regionale si deve attenere, è prerogativa che spetta indubbiamente allo Stato, ai

sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione. Certamente lo Stato può stabilire una soglia minore o maggiore del 4 per cento. Si tratta di una scelta di opportunità politica, ma non esiste alcun problema di legittimità costituzionale per quanto riguarda l'introduzione, da parte dello Stato, di un principio fondamentale di questa natura.

Alla enunciazione del principio deve affiancarsi una disposizione transitoria che renda operativa la soglia nelle elezioni 2010, anche se le regioni non interverranno con una propria norma di recepimento (articolo 2 della proposta di legge).

La tesi contraria pone in dubbio che il principio possa essere costituito dalla determinazione di una soglia specifica, il 4 per cento, perché la soglia, così determinata, costituirebbe una disposizione di dettaglio riservata alla legge regionale. Inoltre, sempre secondo la tesi contraria, anche riconoscendo legittimità al principio della soglia minima stabilita al 4 per cento, la legge dello Stato non potrebbe intervenire con una propria norma di dettaglio che ne impone l'operatività alle prossime elezioni, se la regione non vi provvede con propria legge.

Che un principio di grande riforma economico sociale o un principio fondamentale possa essere costituito anche da disposizioni di dettaglio, esse stesse immediatamente applicative, è giurisprudenza antica e costante della Corte costituzionale. Tra le altre, si ricordano le sentenze n. 1033 del 1988, n. 372 del 1989, n. 406 del 1995 oltre a quelle cui la Corte stessa rinvia nel corso delle proprie argomentazioni.

La giurisprudenza successiva al nuovo titolo V della parte II è tornata su questo tema confermando il precedente indirizzo: tra le altre, la sentenza n. 200 del 2009 e, più esplicitamente, la sentenza n. 237 del 2009. Ma, soprattutto, la giurisprudenza costituzionale ha rielaborato il rapporto tra le competenze nelle materie concorrenti sotto il profilo della sussidiarietà alla luce dell'articolo 114 e della « sottrazione » delle competenze am-

ministrative e legislative alle regioni. Nel caso di specie, tuttavia, la disposizione che disciplina il principio non trae legittimazione dall'articolo 117 e dalle competenze legislative e amministrative che quello ripartisce, ma dalla norma specifica dell'articolo 122. Non è certo a questo articolo che si può riferire la elaborata giurisprudenza della Corte, successiva alla sentenza n. 303 del 2003, che detta le regole secondo cui gli oggetti della disciplina delle materie « concorrenti » possono essere richiamate in sussidiarietà – legislativa o amministrativa – alla disciplina della legge statale.

Peraltro, anche dopo il 2001 la Corte ribadisce la funzione delle « esigenze di carattere unitario » nella distribuzione delle competenze, anche quando è chiamata a giudicare di funzioni amministrative. La Corte, come si esprime nella sentenza n. 88 del 2007, ha più volte affermato che, « allorché sia ravvisabile un'esigenza di esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative, lo Stato è abilitato a disciplinare siffatto esercizio per legge, e ciò anche se quelle stesse funzioni siano riconducibili a materie di legislazione concorrente o residuale. In tal caso, i principi di sussidiarietà e di adeguatezza, in forza dei quali si verifica l'ascesa della funzione normativa, dal livello regionale a quello statale, convivono con il normale riparto di competenze contenuto nel Titolo V della Costituzione e possono giustificare una deroga »: una decisione, quella della Corte costituzionale, che ribadisce – persino nei confronti di competenze amministrative spettanti alle regioni – il valore delle stesse « esigenze di carattere unitario » cui si ispira l'articolo 2 della proposta di legge in esame. Questo infatti rende attuabile non una competenza concorrente della regione, ma il principio stesso che appartiene indubbiamente alla competenza esclusiva della legge statale.

Per quanto riguarda il sovrannumero dei consiglieri regionali, il problema nasce da una questione nota, ma poco considerata: è lecito aumentare il numero dei componenti il Consiglio regionale – asse-

gnando consiglieri in sovrannumero – per raggiungere le maggioranze previste dalla « legge Tatarella » quando è lo statuto regionale (il nuovo statuto regionale) a stabilire il numero dei componenti il Consiglio ?

L'articolo 123 della Costituzione impone che sia lo statuto a determinare « i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della regione ». Sebbene non vi sia una indicazione esplicita sul numero dei componenti il consiglio regionale, non dovrebbero esservi dubbi che quel numero debba essere stabilito dallo statuto. È un elemento fondamentale di organizzazione della regione e, come tale, vincolato alla procedura di approvazione e modifica dello statuto. Rimetterlo ad una legge – se pure elettorale – comporterebbe la sostanziale elusione del vincolo statutario posto dall'articolo 123 della Costituzione.

Dunque, il sistema del sovrannumero previsto dall'articolo 15, comma quattordicesimo, numeri 6, 7 e 8, e comma quindicesimo, non dovrebbe essere applicato dalle regioni che hanno approvato uno statuto che determina in misura fissa il numero dei consiglieri, sia che il sovrannumero sia previsto dalla legge regionale di recepimento, sia che – in assenza di una propria legge elettorale – la regione faccia ricorso alla « legge Tatarella ».

In questo caso non occorre la disposizione che stabilisca il principio fondamentale. Il rispetto della competenza e della gerarchia delle fonti è infatti un'affermazione immanente nell'ordinamento. Occorre invece intervenire con una disposizione applicativa diretta a far sì che tutte le maggioranze stabilite siano computate a partire dal numero dei consiglieri stabiliti dallo statuto, riducendo e adattando, di conseguenza, le altre disposizioni: in tal senso l'articolo 3 della proposta di legge in esame. Si tratta di una disposizione volta a salvaguardia dello stesso ordinamento regionale, cioè volta ad evitare che l'elezione del consiglio regionale avvenga secondo norme che violino lo statuto regionale.

La sentenza della Corte costituzionale n. 237 del 2009 contiene un passaggio apparentemente in contrasto con questo ragionamento. Vi è infatti scritto che « Da ciò consegue che è escluso dal sistema costituzionale che il legislatore statale, rispetto alle leggi regionali (così come quello regionale rispetto alle leggi statali), utilizzi la potestà legislativa allo scopo di rendere inapplicabile una legge regionale che ritenga costituzionalmente illegittima, se non addirittura solo dannosa o inopportuna, anziché agire in giudizio dinanzi a questa Corte ». Questa obiezione non può però essere mossa nel caso in esame, in quanto in questo caso la legge statale interverrebbe per correggere una stortura provocata da un'altra legge statale, vale a dire appunto la « legge Tattarella ». Neanche in questo caso, pertanto, possono sussistere dubbi di costituzionalità.

In merito alla disposizione recata dall'articolo 3, esiste peraltro l'esigenza di precisare meglio le operazioni di calcolo che devono concretamente essere effettuate, il che sarà possibile nel corso dell'esame.

La proposta di legge prevede infine, all'articolo 4, l'innalzamento della soglia di sbarramento al 4 per cento come principio fondamentale anche per i sistemi di elezione del consiglio comunale e del consiglio provinciale.

Attualmente, per l'elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è posta la soglia del 3 per cento del totale dei voti validi espressi per tutte le liste. Tuttavia, questa soglia di sbarramento non si applica alle liste che facciano parte (al primo turno di votazione) di una coalizione di liste che ottenga complessivamente almeno quel 3 per cento (articolo 73, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 267 del 2000).

Del tutto analoga è la soglia del 3 per cento prevista per l'elezione del consiglio provinciale (articolo 75, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 267 del 2000). La soglia è del 3 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione provin-

ziale, salvo che la lista non faccia parte di una coalizione di liste che raggiunga complessivamente tale risultato.

La modifica proposta dal progetto di legge in esame intende, in primo luogo, innalzare le due soglie – quella per i consigli provinciali e per i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti – al 4 per cento del totale dei voti validi espressi per tutte le liste nella circoscrizione comunale o nella circoscrizione provinciale; e, in secondo luogo, prevedere l'applicazione di questa soglia a tutte le liste, senza riguardo ai voti che complessivamente ottiene la coalizione cui una lista eventualmente partecipi.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 22 settembre 2009. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.25.

Legge comunitaria 2009.

Emendamenti C. 2449-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, rilevato che né gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 né l'articolo aggiuntivo 7-*quater*.0200 della Commissione presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, propone di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili.

Nuovo testo unificato C. 82 Stucchi ed abb.

Disposizioni per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.

Testo unificato C. 975 Brandolini e C. 2513 Rainieri.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. C. 2008 Governo ed abb. (Parere alle Commissioni riunite I e XII) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazione</i>)	32
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	37
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	38

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	35
Disposizioni sulla Corte penale internazionale. C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	35
Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	36
ALLEGATO 3 (<i>Nuova proposta di testo unificato del relatore</i>)	39
Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari. C. 1895 Palomba (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	36
AVVERTENZA	36

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 settembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Carolina LUSSANA. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.10

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

C. 2008 Governo ed abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e XII).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 settembre 2009.

Carolina LUSSANA, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Angela NAPOLI (Pdl), *relatore*, illustra la proposta di parere presentata evidenziando come questa abbia per oggetto unicamente le questioni di stretta competenza della Commissione Giustizia. Ritiene opportuno fare questa precisazione in quanto anche altre parti del provvedimento trasmesso dalle Commissioni di merito, rispetto a quelle oggetto della proposta di parere, meriterebbero in realtà dei rilievi.

Manlio CONTENTO (PdL), dopo aver espresso apprezzamento per la proposta di parere del relatore, sottolinea la singolarità che deve essere rilevata nel constatare che continuano a moltiplicarsi organismi pubblici le cui competenze non potranno che interferire con quelle di organi preesistenti ed in particolare del Governo. A tale proposito, evidenzia come i rapporti tra l'istituendo Garante e il Governo siano squilibrati, essendo addirittura previsto che il Governo debba sentire il Garante in occasione della predisposizione di disegni di legge. Sottolinea pertanto che il testo trasmesso dalle Commissioni I e XII attribuisce una serie di compiti al Garante che si inseriscono nel rapporto tra Governo e Parlamento, incidendo, pertanto, in maniera negativa anche sul ruolo del Parlamento.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara che il gruppo dell'Italia dei valori è favorevole all'istituzione di una autorità alla quale affidare compiti di tutela dei minori. Ciò non significa che a questo organo si debbano attribuire competenze che istituzionalmente sono proprie di altri organi. Non condivide la proposta di parere del relatore nella parte nella quale viene chiesta la soppressione della disposizione secondo la quale il Garante può segnalare alla Procura della Repubblica situazioni di disagio di minori, ovvero comportamenti che potrebbero integrare reati contro i minori, ritenendo che tale disposizione sia invece di estrema importanza in quanto chiarisce anche quale debba essere la natura dei rapporti tra Garante ed autorità giudiziaria. Rileva inoltre che anche la condizione secondo la quale l'accesso a banche dati od archivi debba essere condizionata dall'autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali sia eccessiva, limitando sostanzialmente le possibilità di intervento del Garante in relazione a situazioni di disagio dei minori. Conclude invitando il relatore a proporre un parere

nella cui premessa siano inseriti eventuali rilievi, ma che non contenga alcuna osservazione o condizione. Preannuncia che sulle parti che non sono di competenza della Commissione giustizia e che quindi non possono essere oggetto del parere il suo gruppo presenterà degli emendamenti in Assemblea, affinché possa essere meglio definita, anche con l'eventuale attribuzione di ulteriori funzioni, la competenza dell'istituendo Garante.

Carolina LUSSANA, *presidente*, ritiene che sarebbe più opportuno trasformare la condizione relativa alle segnalazioni che può effettuare il Garante alla Procura della Repubblica in una osservazione che rimetta alla discrezionalità delle Commissioni di merito la scelta definitiva in relazione ai rapporti tra il Garante e l'autorità giudiziaria. Per quanto attiene, invece, ai compiti che sono stati attribuiti dalle Commissioni di merito al Garante rileva come questi per lo più non rientrino nell'ambito di competenza della Commissione giustizia, la quale pertanto non ha alcuna possibilità di esprimersi in merito ad essi.

Angela NAPOLI (PdL), *relatore*, osserva che proprio in ragione dell'ambito di competenza della Commissione giustizia non ha ritenuto di inserire nella proposta di parere i rilievi relativi ai compiti assegnati al Garante ed in particolare alla scelta di individuarli in maniera particolarmente dettagliata.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di essere favorevole all'istituzione di un Garante per i minori al quale siano affidati compiti di coordinamento delle diverse attività di tutela di tali soggetti. Tuttavia, esprime una serie di perplessità sul testo in esame, evidenziando come non appaiono coordinati i compiti attribuiti al Garante con quelli di altri organi pubblici.

Federico PALOMBA (IdV), pur sottolineando l'importanza dell'introduzione anche nell'ordinamento italiano di una au-

torità alla quale sia affidato il compito di coordinare le attività di tutela dei minori e di vigilare su di esse segnalando all'autorità giudiziaria gli eventuali disagi minori riscontrati, dichiara di condividere molte delle perplessità espresse sul testo in esame. Ritiene che le funzioni del Garante dovrebbero essere meglio individuate al fine di renderlo un efficace strumento in grado di compensare la debolezza che in concreto affievolisce i diritti dei minori. Osserva che la mancanza di chiarezza nella delimitazione delle funzioni del Garante finisce per ripercuotersi negativamente sulla efficacia delle misure che questo potrebbe adottare. Per quanto attiene alla proposta di parere, dichiara di non condividere le condizioni apposte, le quali, qualora dovessero essere accolte, potrebbero determinare una sensibile diminuzione dei poteri dell'organo che si intende costituire. Considerata la complessità del testo e la delicatezza del ruolo che si dovrebbe affidare al Garante, chiede che sia concesso un ulteriore tempo alla Commissione Giustizia per poter esprimere il parere.

Carolina LUSSANA, *presidente*, replica all'onorevole Palomba facendo presente che le Commissioni riunite I e XII sono convocate per domani per concludere l'esame del provvedimento considerato che lo stesso è inserito nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì prossimo. Ciò significa che la Commissione Giustizia deve esprimere il proprio parere entro la seduta odierna.

Angela NAPOLI (PdL), *relatore*, pur ribadendo di condividere molti dei rilievi sulle competenze attribuite al Garante dal testo in esame, ritiene che queste non possano essere trasformate in condizioni, in quanto travalicano l'ambito di competenza della Commissione Giustizia. A tale proposito, rileva come, per quanto non sia condivisibile la scelta di prevedere che il Garante debba essere un organo monocratico anziché collegiale, la Commissione giustizia non abbia alcuna competenza su tale punto per trasformare il rilievo in una osservazione o condizione.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritiene che la questione dell'ambito di competenza della Commissione Giustizia possa essere risolta inserendo in premessa, anziché delle perplessità, un invito alle Commissioni di merito affinché si soffermino ulteriormente su alcune questioni, quali, ad esempio, quelle inerenti ai rapporti tra il Garante e il Governo nonché alla composizione monocratica dell'istituenda autorità.

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL) ritiene che la Commissione giustizia debba comunque esprimere un parere dal quale risulti chiaramente che l'autonomia attribuita al Garante non significhi che lo stesso sia un organo privo di responsabilità sottratto dall'obbligo di osservare la legge.

Antonio DI PIETRO (IdV) ribadisce l'opportunità che la Commissione non apponga alcuna condizione od osservazione al proprio parere, che, in considerazione dell'importanza dell'istituzione di un'autorità con compiti di tutela dei minori, dovrebbe essere meramente favorevole.

Angela NAPOLI (PdL), *relatore*, all'esito del dibattito svoltosi presenta una nuova proposta di parere (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 22 settembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Carolina LUSSANA. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.50.

Sui lavori della Commissione.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che sia estremamente importante ed urgente che in questa Commissione Giustizia si apra un dibattito sulla situazione delle carceri italiane, ricordando come oggi si sia svolta una manifestazione degli agenti della Polizia penitenziaria in Piazza Montecitorio. Ricorda la situazione di gravissimo disagio in cui vivono i detenuti, che si trovano in grande sovrannumero rispetto alla reale capienza degli istituti penitenziari, ma anche gli agenti della polizia penitenziaria. Sottolinea, in particolare, come vi siano già nuove carceri disponibili, che però non possono essere utilizzate per mancanza di personale e come negli istituti penitenziari si registrino molti fatti delittuosi, che riguardano tanto i detenuti quanto gli agenti della Polizia penitenziaria, nonché un elevato numero di suicidi. Chiede quindi che si possa aprire quanto prima un dibattito su questi temi, affrontando anche le problematiche che riguardano la Polizia penitenziaria, chiedendo che sia sentito il responsabile nazionale della UIL Penitenziaria, Eugenio Sarno.

Carolina LUSSANA, *presidente*, ricorda come nella seduta del 17 settembre scorso la Presidente Bongiorno abbia rilevato l'esigenza di audire il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dottor Franco Ionta. Tale audizione dovrebbe aver luogo nel corso della prossima settimana. La Presidente Bongiorno, inoltre, ha invitato i rappresentanti dei gruppi a designare i componenti del Comitato permanente per l'esame dei problemi penitenziari, ritenendo appunto prioritaria la costituzione di tale organismo.

Rita BERNARDINI (PD) dopo aver manifestato il proprio interesse a far parte del « Comitato carceri », rileva che potrebbe essere utile per aprire un dibattito anche in Assemblea sul tema delle carceri prendendo spunto da atti di indirizzo già presentati o che saranno presentati in

relazione alla situazione di continua emergenza che si vive negli istituti penitenziari.

Carolina LUSSANA, *presidente*, ricorda che, ai fini della costituzione del Comitato per l'esame dei problemi penitenziari, dovranno essere i rappresentanti di ciascun gruppo a designare i componenti.

Disposizioni sulla Corte penale internazionale.

C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 settembre 2009.

Sandro GOZI (PD) ringrazia il relatore per l'ottimo lavoro svolto nella redazione di una proposta di testo unificato sostanzialmente soddisfacente, soprattutto nelle parti relative alla cooperazione giudiziaria ed al diritto penale sostanziale. Rileva, peraltro, una carenza con riferimento al mancato richiamo dei principi generali di diritto penale internazionale. A tal fine potrebbe essere utile integrare una disciplina analoga a quella prevista dagli articoli da 1 a 21 della sua proposta di legge n. 1695, con particolare riferimento all'articolo 7 in tema di prescrizione, nonché della proposta di legge numero 2445 presentata dall'onorevole Bernardini. Precisa infatti come l'intero impianto normativo potrebbe essere indebolito dalla previsione della prescrittibilità dei reati in questione.

Roberto RAO (UdC), *relatore*, esprimendo apprezzamento per l'intervento dell'onorevole Gozi, con particolare riferimento all'esigenza di prevedere la imprescrittibilità di alcuni reati estremamente odiosi, precisa che la proposta di testo unificato è aperta ai suggerimenti che dovessero pervenire dai colleghi poiché su una materia come quella in esame è necessaria la più ampia condivisione pos-

sibile. Ritiene inoltre che potrebbe essere utile svolgere un ciclo di audizioni.

Rita BERNARDINI (PD) si riserva di indicare i nominativi dei soggetti che riterrrebbe utile audire.

Carolina LUSSANA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 settembre 2009.

Angela NAPOLI (PdL), *relatore*, presenta una nuova proposta di testo unificato che tiene conto dei rilievi emersi nel corso della precedente seduta (*vedi allegato 3*).

Carolina LUSSANA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta

Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari.

C. 1895 Palomba.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 settembre 2009.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene utile che sul provvedimento si svolta un ciclo di audizioni e si riserva di indicare i soggetti che potrebbero essere auditi.

Carolina LUSSANA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

C. 1658 Concia e C. 1882 Di Pietro.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

**Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.
C. 2008 Governo ed abb.****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,

rilevato che

l'articolo 3, comma 5, prevede che il Garante segnali alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio di minori, al fine di consentire l'adozione di provvedimenti e l'apertura di procedimenti di protezione, e alla procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di sua competenza;

tale disposizione appare superflua e potrebbe ingenerare dubbi sul piano interpretativo sia in relazione alle competenze del Garante nonché ai rapporti tra tale organo e l'autorità giudiziaria;

l'articolo 4, comma 4, prevede che l'istituendo Garante possa richiedere ai soggetti e per le finalità indicate al comma 1 di accedere a banche di dati o ad archivi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

appare preferibile che l'istituendo Garante, anziché limitarsi a consultare il Garante per la protezione dei dati personali, chieda a quest'ultimo di essere autorizzato all'accesso;

in considerazione del ruolo che la legge attribuisce al Garante per la protezione dei dati personale, appare infatti opportuno che questi compia un'accurata valutazione della sussistenza dei presupposti per l'accesso, anche nel caso di richiesta proveniente da altra autorità Garante,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguenti condizioni:

a) sia soppresso il comma 5 dell'articolo 3;

b) all'articolo 4, comma 4, le parole « sentito il Garante » siano sostituite con le seguenti: « previa autorizzazione del Garante ».

ALLEGATO 2

**Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.
C. 2008 Governo ed abb.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

Disegno di legge C. 2008 Governo ed abb., recante: « Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza », come risultante dagli emendamenti approvati.

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge in oggetto;

rilevato che questo suscita alcune perplessità che potrebbero essere oggetto di ulteriori approfondimenti da parte delle Commissioni di merito, come, ad esempio, la scelta di configurare il Garante come organo monocratico e quella di attribuire al medesimo alcuni compiti che sembrerebbero interferire con altri che la legge già attribuisce al Governo;

in relazione alle disposizioni di competenza della Commissione Giustizia, osservato che:

l'articolo 3, comma 5, prevedendo che il Garante segnali alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio di minori, al fine di consentire l'adozione di provvedimenti e l'apertura di procedimenti di protezione, e alla procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di sua competenza, conferisce al Garante dei compiti per il cui

svolgimento non appare necessaria una fonte di legittimazione di natura legislativa se non nel caso in cui da un comportamento omissivo si vogliano far derivare delle forme di responsabilità per il Garante;

l'articolo 4, comma 4, prevede che il Garante possa richiedere ai soggetti e per le finalità indicate al comma 1 di accedere a banche di dati o ad archivi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apparendo invece preferibile che l'accesso sia condizionato all'autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di meglio garantire il contemperamento tra gli interessi affidati alla cura dell'istituendo Garante e la protezione della *privacy* dei soggetti interessati;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 4, comma 4, le parole « sentito il Garante » siano sostituite con le seguenti: « previa autorizzazione del Garante »;

e con la seguente osservazione:

le Commissioni di merito valutino l'opportunità di sopprimere il comma 5 dell'articolo 3.

ALLEGATO 3

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.**C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio,
C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto.****NUOVA PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE**

ART. 1.

1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *5-quater*. Ai soggetti imputati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso nonché ai soggetti imputati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale di cui alla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, durante qualsiasi tipo di competizione elettorale, in favore o in pregiudizio di candidati e simboli, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente. »

ART. 2.

1. Il sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e che, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 1, propone o accetta di svolgere attività di propaganda elettorale, e il candidato che la richiede o la sollecita, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni.

ART. 3.

1. Con sentenza di condanna il Tribunale dichiara il candidato incandidabile, per un tempo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci, e, se eletto, l'organo di appartenenza ne delibera la decadenza.

2. Il Tribunale ordina, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 36, commi 2, 3 e 4 del codice penale, e la trasmissione della stessa sentenza, passata in giudicato, al prefetto della provincia del luogo di residenza del candidato, per l'esecuzione del provvedimento dichiarativo di incandidabilità o di decadenza.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI:

Comunicazioni del Presidente 40

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

Martedì 22 settembre 2009. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 12.15.

Comunicazioni del Presidente.

Furio COLOMBO, *presidente*, ricorda che, con l'odierna riunione, il Comitato riprende la sua attività dopo la pausa estiva dei lavori parlamentari, rilevando che tale attività ha permesso di esprimersi a gruppi e situazioni che non avrebbero altrimenti potuto farlo, sia a livello parlamentare che, in molti casi, mediatico.

Segnala che nella settimana in corso si apre a New York la 64^a Sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in cui la Commissione esteri della Camera è rappresentata dai colleghi Pianetta e Vermetti, e che la Commissione straordinaria per i diritti umani del Senato è stata autorizzata ad inviare una delegazione supplementare, guidata dal senatore Marcenaro.

Osserva in proposito che, pur comprendendo necessità di contenere la spesa per la missione, si è determinato in tal modo uno squilibrio nei rapporti tra i due rami del Parlamento, una sorta di « gamba

zoppa ». Intende porre il caso all'attenzione del Comitato, della Commissione esteri e del Presidente della Camera.

Ricorda che, secondo le intese intercorse prima della pausa estiva, dopo l'Assemblea generale si terrà la seconda riunione dell'Osservatorio parlamentare e di Governo per il monitoraggio dei diritti fondamentali nel mondo. Si tratteranno i temi emersi a New York e si approfondirà la preparazione del processo di *review* di cui l'Italia sarà oggetto nel prossimo anno.

Comunica che l'indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo riprenderà il prossimo 1° ottobre con l'audizione della Signora Estela Carlotto, Presidente della Associazione delle Abuelas de Plaza de Mayo, e del deputato argentino Remo Carlotto. Seguirà l'8 ottobre l'audizione del deputato dello Stato di Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, sulle attività delle milizie paramilitari nelle *favelas*.

Segnala inoltre che è stata avanzata dal gruppo dell'Italia dei valori la richiesta di tenere un'audizione della rappresentanza italiana dell'associazione cinese *Falun Dafa*. Ritiene in proposito che il Comitato debba approfondire tale argomento prima dello svolgimento dell'eventuale audizione, ritenendo necessario comprendere meglio

il contesto nel quale opera tale associazione, vittima di una dura repressione da parte delle autorità cinesi.

Giudica quindi utile definire un quadro dell'attività future del Comitato, ponendo l'attenzione sul importanza del contributo, della partecipazione e delle proposte dei singoli colleghi.

Ricorda di avere sollevato in Commissione, nella sua qualità di presidente del Comitato, la questione degli esuli iraniani presenti in Iraq presso il campo di Ashraf, con particolare riguardo alla sorte dei 36 incarcerati non ancora liberati nonostante sia intervenuta una pronuncia giudiziaria. Ritiene in proposito che sia giunto il momento di audire i rappresentanti a Roma dei profughi iraniani. Tale audizione non si è finora svolta per motivi di opportunità, ma la gravità della situazione di Ashraf, documentata anche da alcuni articoli apparsi sul *New York Times*, in conseguenza del passaggio del controllo del campo dalle forze americane ad elementi iracheni con forti simpatie per l'attuale governo iraniano, suggerisce un ripensamento di tale posizione.

Considera inevitabile che il Comitato si occupi nelle prossime settimane con serietà e serenità delle condizioni degli immigrati trattenuti in Libia, dei loro respingimenti e dell'impossibilità per essi di presentare le eventuali richieste d'asilo, senza tuttavia riaprire la tematica complessiva del Trattato stipulato con quel Paese.

Ritiene che il Governo debba fornire al Parlamento una spiegazione dell'appoggio alla candidatura di Farouk Hosni alla presidenza dell'Unesco, nonostante la gravità di molte sue passate dichiarazioni, segnalata con largo anticipo da vari colleghi tra i quali l'onorevole Nirenstein e la delegazione radicale del Partito Democratico.

Auspica che il Comitato possa approfondire, anche tramite audizioni di testimoni diretti degli eventi, le questioni sollevate dalla pubblicazione del rapporto redatto dalle Nazioni Unite sui possibili crimini di guerra commessi nel corso del conflitto di Gaza.

Preannuncia che intende prospettare la possibilità di audire ambasciatori in Italia di Paesi esteri su determinate tematiche, quali ad esempio la vicenda di Viktoria-Maria, bambina bielorusa impossibilitata a ritornare in Italia per periodi di cura, e le violazioni dei diritti umani denunciate dalle diverse parti coinvolte nel conflitto tra Georgia e Russia.

Comunica infine di avere ricevuto una documentazione relativa alla situazione delle donne afgane, sulla quale ritiene utile svolgere un approfondimento al fine di programmare una eventuale audizione.

Matteo MECACCI (PD) suggerisce, a parziale integrazione dei temi proposti dal presidente Colombo, un approfondimento sul rispetto dei diritti umani nella Federazione Russa, ricordando in proposito che in questi giorni è in corso la discussione in Assemblea di alcune mozioni sull'argomento.

Ritiene infatti che, anche in considerazione della nuova fase che si è aperta con la rinuncia all'installazione dello scudo spaziale, si possa raggiungere una maggiore integrazione della Russia nel contesto europeo per la qual è importante un miglioramento della situazione dei diritti umani in quel Paese.

Tra i temi proposti, giudica prioritario quello dei potenziali rifugiati provenienti dalla Libia che vede direttamente coinvolto il nostro Paese, come emerge anche da alcune prese di posizione da parte di Agenzie dell'ONU.

Preannuncia altresì la presentazione di una proposta di legge per l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulle stragi nel Mediterraneo, sia precedenti che successive alla stipula del Trattato italo-libico.

Sostiene la proposta del presidente relativa alla vicenda della bambina bielorusa, ricordando che l'Italia è stata tra i primi ad effettuare un'apertura nei confronti del Governo di quel Paese.

Giudica interessante l'esercizio proposto circa la crisi di Gaza, anche alla luce del fatto che una prima analisi effettuata da alcune organizzazioni indipendenti giudica il rapporto ONU non pregiudizial-

mente schierato. Considera importante un coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti, evitando sterili contrapposizioni, anche per aiutare a comprendere i rischi per i diritti umani presenti in ogni conflitto, anche nel caso di Stati governati democraticamente.

Mario BARBI (PD) alla luce dei molti temi proposti, esprime l'auspicio che il programma delineato dal presidente possa realizzarsi compiutamente.

Ricorda che nella prima riunione dell'Osservatorio parlamentare e di Governo per il monitoraggio dei diritti fonamen-

tali nel mondo si era convenuto di poter svolgere in quella sede approfondimenti su temi specifici in modo libero ed informale. Suggestisce pertanto di esaminare nella prossima riunione la questione dei respingimenti degli immigrati provenienti dalla Libia e le condizioni di vita nei campi di detenzione di quel Paese.

Furio COLOMBO, *presidente*, nell'adde-rire alle indicazioni fornite dai colleghi Mecacci e Barbi, nessun altro chiedendo di parlare, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 12.40.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 22 settembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.20 alle 12.30.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2555 di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica.

Audizione dei rappresentanti di ANCI, UPI, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome (*Svolgimento e conclusione*) 44

Audizione dei rappresentanti di ISTAT, ISAE, Corte dei conti e Banca d'Italia (*Svolgimento e conclusione*) 45

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione – Parere su emendamenti*) 45

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ai residui bellici esplosivi (Protocollo V), annesso alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003, con allegato. C. 2675 Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 48

Legge comunitaria 2009. C. 2449-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere su emendamenti*) 50

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 22 settembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 10.10.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2555 di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica.

Audizione dei rappresentanti di ANCI, UPI, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà

assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Veronica NICOTRA, capo di gabinetto dell'ANCI, Silvia SCOZZESE, direttore dell'Istituto finanza enti locali dell'ANCI, Antonio ROSATI, assessore al bilancio della Provincia di Roma, Giovanni Battista PIT-TALUGA, assessore all'organizzazione della regione Liguria e coordinatore vicario della Commissione affari finanziari della Conferenza delle regioni e delle province autonome e Paolo PIETRANGELO, direttore generale della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi il deputato Renato CAMBURSANO (IdV), il presidente Giancarlo GIORGETTI e il deputato Antonio LEONE (PdL), ai quali replicano Giovanni Battista PITTALUGA e Silvia SCOZZESE.

La seduta, sospesa alle 11.10, riprende alle 11.35.

Audizione dei rappresentanti di ISTAT, ISAE, Corte dei conti e Banca d'Italia.

(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Enrico GIOVANNINI, *presidente dell'ISTAT*, Alberto MAJOCCHI, *presidente dell'ISAE*, Gian Giorgio PALEOLOGO, *presidente di sezione della Corte dei conti* e Daniele FRANCO, *capo del Servizio studi di struttura economica e finanziaria della Banca d'Italia*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi il deputato Antonio LEONE (PdL) e il presidente Giancarlo GIORGETTI, ai quali replicano il presidente dell'ISTAT Enrico GIOVANNINI, Raffaele MALIZIA, *dirigente di ricerca dell'ISTAT*, Maurizio MELONI, *presidente di sezione della Corte dei conti*, Luigi PACIFICO, *consigliere della Corte dei conti*, Fabrizio BALASSONE *direttore della direzione di finanza pubblica del Servizio studi di struttura economica e finanziaria della Banca d'Italia*, Maria Cristina MERCURI, *direttore dell'unità operativa di finanza pubblica dell'ISAE*.

Dopo un intervento del deputato Marco CAUSI, al quale replica il presidente dell'ISTAT Enrico GIOVANNINI, il presidente

Giancarlo GIORGETTI ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 settembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.50.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con osservazione — Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 settembre 2009.

Laura RAVETTO (PdL), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti, che contiene, rispetto al fascicolo n. 1, su cui già sono stati richiesti chiarimenti al rappresentante del Governo, ulteriori proposte emendative. Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione bilancio, segnala l'emendamento 1.33, il quale, riprendendo in parte il contenuto dell'emendamento 1.32, su cui già sono stati richiesti chiarimenti al rappresentante del Governo e però successivamente ritirato, prevede il recepimento della direttiva 2009/48/CE in materia di sicurezza dei giocattoli, inserendo tra i principi direttivi l'attribuzione al Ministero dello sviluppo

economico della vigilanza sui controlli sulla sicurezza dei giocattoli, Ministero che si potrà avvalere anche delle Camere di commercio, nonché il coordinamento tra le funzioni svolte in materia dal medesimo Ministero e quelle attribuite alle altre amministrazioni. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca le eventuali conseguenze finanziarie dell'emendamento. Segnala poi l'articolo aggiuntivo 7-*octies*.0201 che prevede che, in conformità al regime di aiuti di Stato n. 618/08, sia modificato l'articolo 23, comma 1, della legge n. 266 del 1997, recante norme concernenti la RIBS Spa. In particolare viene disposto che l'ambito di applicazione dei programmi di intervento disposti dalla RIBS Spa, in attuazione degli indirizzi approvati dal CIPE e nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro per le politiche agricole, abbiano ad oggetto anche il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura oltre che dei prodotti agricoli e zootecnici. In proposito ricorda che la società « Interventi a sostegno del settore agricolo industriale – RIBS – Spa » è stata costituita in base all'articolo 2 della legge n. 700 del 1983 e ha per oggetto l'intervento nel settore bieticolo-saccarifero, secondo le direttive del CIPE, al fine di promuovere il risanamento, la riorganizzazione e il riordinamento produttivo e commerciale. Al capitale della società partecipa anche lo Stato. Al riguardo segnala l'esigenza che il Governo chiarisca se il contenuto dell'articolo aggiuntivo risulti coerente con la decisione in materia di aiuti di Stato n. 618/2008. Inoltre dovrebbero essere forniti chiarimenti in ordine alle conseguenze finanziarie derivanti dall'ampliamento dell'ambito di applicazione degli interventi della RIBS Spa che sembrerebbe utilizzare – per le proprie finalità – risorse pubbliche. Ricorda ancora l'articolo aggiuntivo 7-*octies*.0202 che reca una delega al Governo, per il riassetto, riordino, coordinamento e integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, me-

dante la compilazione di un testo unico. Al riguardo, osserva che tali principi e criteri direttivi ai quali devono ispirarsi i decreti legislativi di attuazione della delega sembrerebbero presentare profili problematici di carattere finanziario. Ritiene in ogni caso opportuno acquisire una conferma da parte del Governo sulla effettiva possibilità che dalle disposizioni in esame non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Rileva infine che l'articolo aggiuntivo 7-*octies*.036 prevede che alla data di entrata in vigore della legge comunitaria venga abrogato il decreto ministeriale n. 443 del 1990 in materia di immissione in commercio delle apparecchiature per trattamento domestico di acque potabili, delineando il passaggio ad una nuova regolamentazione della materia. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'implementazione della nuova regolamentazione in materia di trattamento domestico di acque potabili possa implicare un'attività amministrativa suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, e se la soppressione della disciplina vigente sia compatibile con l'ordinamento comunitario.

Il sottosegretario di Stato Luigi CASERO, in risposta alle richieste di chiarimento avanzate, rileva che l'articolo 7-*septies* espressamente dispone che nessun onere a carico della finanza pubblica possa derivare dall'ampliamento, ivi previsto, dei criteri di delega al Governo di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge comunitaria 2008. Tale ampliamento, infatti, è finalizzato esclusivamente a permettere al legislatore di intervenire, senza incidere sulla finanza pubblica, per garantire la corretta attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo fermo restando, peraltro, le vigenti disposizioni normative specificatamente volte a finanziare tale settore; l'articolo, inoltre, prevede che, nell'assegnare i finanziamenti per i siti UNESCO di cui alla legge n. 77 del 2006, sia considerato quale criterio premiante anche la valorizzazione e diffusione del patrimonio tradizionale

eno-gastronomico ed agro-silvo-pastorale caratterizzanti il sito iscritto. Tale modifica non incide in alcun modo sulla quantificazione degli oneri previsti dalla medesima legge, non innovando tale aspetto, ma limitandosi a indicare quale ulteriore criterio nella selezione dei progetti da finanziare (sulla base, quindi, delle medesime risorse previste dalla legge stessa), quello connesso alla valorizzazione del settore eno-gastronomico; l'articolo, infine, include nella Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO rappresentanti del Ministero delle politiche agricole. Come evidenziato nello stesso appunto oggetto d'esame, la partecipazione a tale Commissione avviene a titolo gratuito e non sono previsti, in alcun caso, indennità, gettoni di partecipazione o rimborsi spese (articolo 5, comma 2, legge n. 77 del 2006). Tale previsione, dunque, esclude, in modo palese, che l'eventuale incremento dei componenti della Commissione suddetta possa comportare un qualsiasi aggravio sulla finanza pubblica.

Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario: sull'emendamento 1.30, in quanto risulta suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, che non risultano né quantificati né coperti e sull'emendamento 1.31 in quanto la proposta emendativa, che non prevede un'esplicita clausola di invarianza finanziaria, è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, che non risultano né quantificati né coperti, in relazione alla circostanza della non applicabilità di sanzioni nel caso di datori che scelgono di autodenunciarsi e della concessione di un permesso di soggiorno per il lavoratore che denunci la propria situazione di irregolare nonché dell'introduzione di un meccanismo che garantisca comunque l'effettiva percezione da parte del lavoratore di paesi terzi assunti illegalmente di tutte le retribuzioni arretrate dovute allo stesso dal datore. Esprime parere contrario anche sull'emendamento 1.33 in quanto alle lettere a) e b) è suscettibile di determinare maggiori oneri non coperti e non quantificati deri-

vanti dalle maggiori competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico nonché dalla collaborazione della Guardia di finanza nello svolgimento delle attività di controllo. Il parere è pure contrario sull'articolo aggiuntivo 6.02, in quanto la lettera a) risulta suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, che non risultano né quantificati né coperti. Ciò in particolare in ragione della circostanza che la ricomprensione dei lavoratori in somministrazione negli organici dell'utilizzatore può determinare il superamento della soglia dimensionale minima ai fini dell'ammissione al regime di ammortizzatori sociali. Esprime parere contrario anche sull'articolo aggiuntivo 6.03, in quanto suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, che non risultano né quantificati né coperti. Ciò in particolare in ragione della circostanza che la ricomprensione dei lavoratori in somministrazione negli organici dell'utilizzatore può determinare il superamento della soglia dimensionale minima ai fini dell'ammissione al regime di ammortizzatori sociali. Il parere è pure contrario sugli articoli aggiuntivi 6.032 e 7-octies.031, in quanto sono suscettibili di determinare maggiori oneri non coperti e non quantificati derivanti dalle maggiori competenze attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF); sull'articolo aggiuntivo 7.033; sugli emendamenti 7-ter.30 e 7-quater.30 in quanto la soppressione degli articoli 7-ter e 7-quater potrebbe comportare l'avvio di una procedura d'infrazione da parte dei competenti organi comunitari con conseguenti effetti negativi sui saldi di finanza pubblica; sugli articoli aggiuntivi 7-octies.033, in quanto la delega, tuttora non scaduta, per l'attuazione della Direttiva 2008/51/CE è già compresa nella legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008). Quanto all'articolo aggiuntivo 7-octies.0201 segnala l'opportunità di inserire una clausola di invarianza.

Laura RAVETTO (PdL), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato il disegno di legge di comunitaria per il 2009 (C. 2449-A),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità, in occasione della presentazione del prossimo disegno di legge comunitaria, di innovare alla prassi invalsa negli ultimi anni, procedendo ad una più precisa quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B, in particolar modo quando le stesse appaiono suscettibili di determinare oneri certi e rilevanti, al fine di prevedere, qualora necessaria, una espressa riduzione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. »

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.30, 1.31, 1.33, 7-ter.30, 7-quater.30 e sugli articoli aggiuntivi 6.02, 6.03, 6.032, 7.033, 7-octies.031, 7-octies.033, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 7-octies.0201 con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

Aggiungere, infine, il seguente comma: « 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. »

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ai residuati bellici esplosivi (Protocollo V), annesso alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003, con allegato.

C. 2675 Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marcello DE ANGELIS (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento, il quale reca la ratifica e l'esecuzione del Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003, nonché modifiche alla legge n. 58 del 2001, con la quale è stato istituito il Fondo per lo sminamento umanitario. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, chiede al rappresentante del Governo di precisare i possibili effetti finanziari connessi all'attuazione dei diversi interventi previsti dal Protocollo che non vengono considerati dalla relazione tecnica e che appaiono invece suscettibili di richiedere impegni di spesa. Segnala, in particolare, alcune misure indicate dagli articoli 3 e 8, e cioè il reperimento e la distruzione dei residuati bellici esplosivi; l'assistenza tecnica e finanziaria ad altri Paesi; le attività di istruzione per le popolazioni civili; gli interventi di cura e riabilitazione sanitaria,

sociale ed economica; la contribuzione ai Fondi Trust. Riguardo all'articolo 10 del Protocollo, nel prendere atto che la relazione tecnica afferma che il previsto maggior onere, legato alla convocazione e allo svolgimento delle Conferenze periodiche delle Parti contraenti, risulta quantificato coerentemente con l'esperienza delle Conferenze annuali dei soggetti parte del Protocollo II della Convenzione, rileva, tuttavia, che la stessa relazione tecnica non fornisce gli elementi sottostanti la determinazione dell'onere complessivo. Per quanto concerne l'articolo 3 del provvedimento, che modifica gli articoli da 1 a 3 della legge n. 58 del 2001, consentendone — coerentemente con le disposizioni del Protocollo V — l'applicazione anche alle attività di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi, osserva che la norma appare estendere considerevolmente l'ambito di intervento della disciplina in materia di sminamento umanitario, che infatti troverà applicazione anche per le attività di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi; conseguentemente andrebbe chiarito se l'attuale dotazione finanziaria destinata a tale attività possa risultare sufficiente per realizzare anche i nuovi interventi previsti dal testo in esame. Diversamente, la predetta estensione potrebbe costituire il presupposto per un incremento delle relative occorrenze finanziarie negli anni successivi, posto che alla determinazione della dotazione annuale si provvede con la legge finanziaria (tabella C). In tale ottica, andrebbe chiarito se sulla dotazione del Fondo per lo sminamento possano incidere anche gli effetti finanziari connessi all'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo.

In merito ai profili di copertura finanziaria dell'articolo, ricorda che le risorse relative al Fondo per lo sminamento umanitario sono iscritte nel capitolo 2210 del Ministero degli affari esteri. Il predetto capitolo non recava, sulla base della legge di bilancio per l'anno 2009, alcuno stanziamento. A tale proposito, ricorda, infatti, che la tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009 non prevedeva il rifinanziamento della legge n. 58 del 2001.

Peraltro, le risorse previste per la suddetta legge sono state ridotte per un importo pari a euro 1.498.000 per l'anno 2009, a euro 1.538.000 per l'anno 2010, e a euro 1.177.000 per l'anno 2011, in seguito all'applicazione dell'articolo 60, comma 3, ultimo periodo del decreto-legge n. 112 del 2008, recante norme in materia di flessibilità di bilancio. Comunque il capitolo è stato rifinanziato, nell'ambito delle iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia, nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2009 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 108 del 2009.

Si sofferma infine sull'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, che dispone che all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in 15.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009 si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 170 del 1997. La norma reca anche una specifica clausola di salvaguardia. Al riguardo, con riferimento all'autorizzazione di spesa della quale è prevista la riduzione, ricorda che le relative risorse sono iscritte in uno specifico piano di gestione del capitolo 2302 dello stato di previsione relativo al Ministero degli affari esteri, recante contributi obbligatori ad organismi internazionali. Da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato il piano di gestione relativo alla legge n. 170 del 1997 reca le necessarie disponibilità. Segnala, tuttavia, che il suddetto capitolo è iscritto in bilancio tra quelli aventi natura obbligatoria e per i quali in caso di necessità è possibile prevedere il reintegro del relativo stanziamento mediante prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine di cui all'articolo 7 della legge n. 468 del 1978. In considerazione della particolare natura del capitolo, ritiene comunque opportuno, che il Governo chiarisca che l'utilizzo delle suddette risorse è compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente. In caso contrario, infatti, l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa in esame determi-

rebbe, indirettamente, successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine. Con riferimento alla clausola di salvaguardia, prevista per fronteggiare i rischi di oscillazione dei tassi di cambio euro/dollaro e per eventuali variazioni della percentuale di contribuzione, parametrata ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 10 alla scala proporzionale delle Nazioni unite, segnala che la stessa è formulata in termini di solo monitoraggio e non prevede, a differenza di quanto previsto in casi analoghi, anche l'eventuale prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario di Stato Luigi CASERO, in risposta alle richieste di chiarimento avanzate, fa presente che, per quanto concerne gli articoli 3 e 8, le attività in essi previste rientrano nelle competenze istituzionali delle amministrazioni competenti e delle organizzazioni internazionali; esse, in ogni caso, rivestono carattere programmatico. Per quanto concerne la contribuzione ai Fondi Trust, questa è meramente eventuale e, qualora dovesse essere attuata, si provvederà con appositi provvedimenti a ciò finalizzati. Inoltre, con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge, ritiene che l'estensione delle finalità del Fondo per lo sminamento umanitario possa essere considerata compatibile allo stato, con lo stanziamento previsto, senza dar luogo a successive richieste di integrazioni finanziarie. Infine, per quanto concerne l'articolo 4 del disegno di legge, l'utilizzo delle risorse di cui alla legge n. 170 del 1997 risulta compatibile con le esigenze finanziarie già programmate. Segnala, infine, che la clausola di salvaguardia è correttamente formulata in quanto posta a garantire il pagamento della quota del contributo nazionale, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni.

Marcello DE ANGELIS (PdL), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge di ratifica C. 2675, recante ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ai residuati bellici esplosivi (Protocollo V), annesso alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003, con allegato;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:

le disposizioni di cui agli articoli 3 e 8 del protocollo rivestono carattere programmatico e, in ogni caso, le attività ivi previste rientrano nelle competenze istituzionali delle amministrazioni competenti e delle organizzazioni internazionali;

l'estensione delle finalità del Fondo per lo sminamento umanitario prevista dall'articolo 3 del disegno di legge risulta compatibile con lo stanziamento previsto;

l'utilizzo delle risorse iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 170 del 1997 è compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente e non darà luogo a successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine;

esprime

PARERE FAVOREVOLE »

La Commissione approva la proposta di parere.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Laura RAVETTO (PdL), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha testé trasmesso l'articolo aggiuntivo 7-*quater*.0200 della Commissione, che interviene in materia di individuazione delle autorità competenti a livello nazionale per l'erogazione di contributi comunitari in materia di pesca. Chiede al rappresentante del Governo se sia nelle condizioni di esprimersi sui profili finanziari della proposta emendativa.

Il sottosegretario Luigi CASERO chiede una sospensione dell'esame al fine di approfondire il contenuto dell'articolo aggiuntivo 7-*quater*.0200 appena trasmesso dall'Assemblea.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.15, riprende alle 14.25.

Il sottosegretario Luigi CASERO fa presente che non è stato possibile effettuare i necessari approfondimenti in ordine alle conseguenze finanziarie dell'articolo aggiuntivo 7-*quater*.0200.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, sospende la seduta che riprenderà alla prima interruzione delle votazioni dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 14.30, riprende alle 16.45.

Laura RAVETTO (PdL), *relatore*, con riferimento all'articolo aggiuntivo 7-*quater*.0200 della Commissione, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione bilancio, segnala che la proposta emendativa, al fine di dare attuazione all'articolo 58 del Regolamento (CE) n. 1198/2006 relativo al Fondo europeo per la pesca, prevede che, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, il Governo individui, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le autorità competenti

in materia di gestione, certificazione e controllo nelle procedure di erogazione dei contributi comunitari previsti dal predetto regolamento e designa l'AGEA quale autorità di *audit* per le medesime finalità. Il comma 2 dell'articolo aggiuntivo prevede, inoltre, che, per l'attuazione del Regolamento (CE) 178/2002, in materia di sicurezza alimentare, e del Regolamento (CE) 2065/2001, in materia di informazione dei consumatori sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura, l'autorità competente sia individuata ai sensi dell'articolo 4, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. Tali disposizioni attribuiscono specifiche competenze in materia di tracciabilità dei prodotti alimentari alla società consortile «Consorzio anagrafi animali». Al riguardo, valuta opportuno acquisire chiarimenti dal Governo in ordine alla possibilità che all'individuazione delle autorità competenti in materia di gestione, certificazione e controllo nelle procedure di erogazione dei contributi comunitari nel settore della pesca possa effettivamente provvedersi senza nuovi o maggiori oneri e che dette autorità, non espressamente individuate dall'articolo aggiuntivo, possano svolgere i nuovi compiti loro attribuiti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Analogamente, appare opportuno che il Governo chiarisca se la designazione dell'AGEA quale autorità di *audit* per le medesime finalità possa determinare l'esigenza di ulteriori risorse per far fronte ai nuovi compiti attribuiti. Con riferimento al comma 2, appare opportuno che il Governo chiarisca se l'attribuzione al Consorzio anagrafi animali di nuovi compiti per l'attuazione di regolamenti comunitari possa determinare effetti negativi per la finanza pubblica. Fa, inoltre, presente che è stato richiesto il riesame dell'emendamento 1.33 e degli articoli aggiuntivi 6.032, 7.033 e 7-*octies*.031, sui quali la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario nella seduta odierna.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento all'articolo aggiuntivo 7-*quater*.0200, ritiene necessario precisare che la lettera a) dell'articolo aggiuntivo ha natura meramente ricognitiva e che, pertanto, l'individuazione delle autorità competenti per l'attuazione del Regolamento (CE) deve avvenire nell'ambito di organismi già costituiti ai sensi della legislazione vigente. Non rileva, invece, profili di carattere problematico con riferimento alle altre disposizioni contenute nell'articolo aggiuntivo. Per quanto attiene alle richieste di riesame, con riferimento all'emendamento 1.33, ritiene che, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sia necessario inserire una specifica clausola di invarianza degli oneri. Per quanto attiene, invece, all'articolo aggiuntivo 7.033, ritiene che la Commissione potrebbe esprimere nulla osta qualora la proposta sia riformulata, precisando, al comma 2, lettera b), che le attività di indagine da effettuare ai fini del rilascio della concessione siano svolte con oneri a carico dei richiedenti la concessione e che tra gli obblighi in fase di chiusura e di post-chiusura dei siti, richiamati dalla lettera d), sia inclusa la prestazione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 19 della direttiva 2009/31/CE. ». Segnala, infine, di non disporre di nuovi elementi di valutazione che consentano di rivedere la valutazione contraria già espressa con riferimento agli articoli aggiuntivi 6.032 e 7-*octies*.031.

Laura RAVETTO (PdL), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato l'articolo aggiuntivo 7-*quater*.0200 e riesaminate le proposte emendative 1.33, 6.032, 7.033 e 7-*octies*.031 al progetto di legge C. 2449-A

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli articoli aggiuntivi 6.032 e 7-*octies*.031;

NULLA OSTA

sull'emendamento 1.33, con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. All'attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. »;

NULLA OSTA

sull'articolo aggiuntivo 7.033, con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

al comma 2, lettera b), dopo la parola: « svolte » aggiungere le seguenti: « con oneri a carico dei richiedenti la concessione ».

Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera d), dopo le parole « dei siti », aggiungere le seguenti: « , ivi inclusa la prestazione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 19 della direttiva 2009/31/CE. ».

NULLA OSTA

sull'articolo aggiuntivo 7-*quater*.0200 con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

al comma 1, lettera a), dopo le parole: « finanza pubblica », aggiungere le seguenti: « nell'ambito delle pubbliche amministrazioni ».

Conseguentemente, si intende revocato il parere contrario espresso nella seduta odierna sull'articolo aggiuntivo 7.033 e sull'emendamento 1.33.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 17.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI COMUNITARI:

Comunicazione della Commissione europea sulla vigilanza finanziaria europea COM(2009)252 definitivo (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	53
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di documento finale elaborata dal relatore</i>)	58
ALLEGATO 2 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	62

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Testo unificato C. 344 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	55
---	----

ATTI COMUNITARI

Martedì 22 settembre 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, comunica che il deputato Angelo Cera è entrato a far parte della Commissione.

Comunicazione della Commissione europea sulla vigilanza finanziaria europea. COM(2009)252 definitivo.

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 luglio scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, formula una proposta di documento finale (*vedi allegato 1*), della quale illustra gli aspetti salienti, rilevando come essa riprenda alcuni degli spunti emersi in occasione delle audizioni svolte dalla Commissione. In particolare essa segnala il rischio di un'eccessiva burocratizzazione dei nuovi assetti di vigilanza a livello europeo ed il peso forse eccessivo dei rappresentanti delle autorità di vigilanza bancaria, raccomandando inoltre l'esigenza di assicurare l'indipendenza di tutte le autorità di vigilanza e di favorire una maggiore omogeneità dei poteri loro attribuiti.

Alberto FLUVI (PD), giudica nel complesso condivisibile l'architettura della proposta di documento finale formulata dal relatore, rilevando tuttavia come non risulti chiaro come si coniughi la sottolineatura, contenuta nella lettera *f*) della proposta, circa l'esigenza di rafforzare l'indipendenza delle autorità di vigilanza, ed i rilievi, di cui alla lettera *d*), concernenti i rapporti tra le istituzioni politiche

ed il Consiglio europeo per i rischi sistemici e l'esclusione da quest'ultimo dei ministri delle finanze.

Per quanto concerne inoltre l'assetto a regime del sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, paventa il rischio che le considerazioni in merito espresse nella lettera *e*) della proposta di documento possano essere interpretate come espressione di un orientamento della Commissione Finanze favorevole a rivedere l'assetto del sistema nazionale di vigilanza nel senso di articolarlo su due sole autorità.

Su un piano più generale, fa altresì presente che le proposte legislative in materia che la Commissione europea presenterà presumibilmente nella settimana in corso, all'esito della consultazione avviata sulla Comunicazione adottata il 27 maggio 2009, potrebbero contenere rilevanti novità rispetto al testo della stessa Comunicazione, con riferimento al quale il relatore ha elaborato la proposta di documento finale. Pertanto, al fine, di evitare che tale documento – il quale peraltro, proprio in ragione dell'imminenza della presentazione delle predette proposte, non potrà in alcun modo incidere sul contenuto delle stesse – risulti superato, nei fatti, riterrebbe preferibile che la Commissione Finanze non esprimesse ancora il proprio avviso, riservandosi di esaminare le proposte legislative della Commissione europea e procedendo eventualmente all'audizione dei deputati italiani facenti parte della Commissione affari economici e finanziari del Parlamento europeo.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) ritiene che l'approvazione della proposta di documento finale formulata dal relatore non precluderebbe il successivo esame delle proposte legislative che saranno presentate a breve in materia dalla Commissione europea.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, ritiene condivisibile l'osservazione formulata dal deputato Comaroli, ritenendo opportuno che la Commissione, anche a seguito del notevole lavoro istrut-

torio finora svolto, manifesti comunque i propri orientamenti in merito alla Comunicazione adottata dalla Commissione europea, riservandosi comunque di esaminare successivamente le proposte legislative che saranno prossimamente presentate dalla stessa Commissione europea.

Condivide peraltro alcune delle considerazioni del deputato Fluvi, riformulando conseguentemente la propria proposta di documento finale (*vedi allegato 2*). In particolare, considera opportuno inserire un nuovo capoverso nelle premesse della proposta di documento, in cui evidenziare l'eventualità che la Commissione esamini le proposte legislative che saranno presentate dalla Commissione europea, nonché espungere dalla parte dispositiva del documento la lettera *e*), relativa alla revisione della tripartizione delle autorità di vigilanza.

Alberto FLUVI (PD) chiede di porre in votazione per parti separate la proposta di documento finale, come riformulata, votando, prima, la proposta di documento, ad esclusione della lettera *d*) e della correlata sedicesima premessa, sulla cui formulazione esprime un giudizio positivo, e, quindi, tali parti della proposta, su cui esprime invece una valutazione non favorevole.

Gianfranco CONTE, *presidente*, alla luce della richiesta avanzata dal deputato Fluvi, avverte che la proposta di documento finale, come riformulata, sarà posta in votazione per parti separate, votando, prima, la proposta di documento finale ad esclusione della lettera *d*) del dispositivo e della sedicesima premessa, e, quindi, tali parti della proposta di documento.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di documento finale ad esclusione della lettera *d*) del dispositivo e della sedicesima premessa, e, quindi, tali parti della proposta di documento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che, se non vi sono obiezioni, il documento approvato, unitamente al parere espresso dalla Commissione Politiche dell'Unione

europea, sarà trasmesso, oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo e alla Commissione europea.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 settembre 2009 — Presidenza del Presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.50.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.

Testo unificato C. 344 e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato della proposte di legge in oggetto.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla XI Commissione Lavoro sul testo unificato delle proposte di legge C. 344 Bellotti ed abbinate, recante disciplina delle attività subacquee e iperbariche, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Secondo quanto indicato dall'articolo 1, il provvedimento intende stabilire i principi fondamentali ai quali dovrà ordinarsi la legislazione regionale concorrente in materia di attività subacquee ed iperbariche ed i servizi di carattere turistico ricreativo relativi all'addestramento subacqueo.

L'articolo 2 stabilisce l'ambito di applicazione dell'intervento legislativo, circoscrivendo la nozione di attività subacquea, distinta in lavori subacquei e servizi subacquei di carattere turistico – ricreativo, e rinviando alla disciplina specifica le attività svolte nel settore dalle Forze armate di polizia, dai servizi di protezione civile, dalle strutture giudiziarie e peni-

tenziarie, dalle strutture sanitarie ed ospedaliere, nonché delle università e degli istituti di istruzione.

L'articolo 3 contiene la definizione di operatori subacquei ed iperbarici, nonché delle imprese subacquee ed iperbariche.

Gli articoli da 4 a 7 recano la disciplina per l'espletamento dell'attività di operatore tecnico subacqueo, definendo tre diverse tipologie di qualifiche professionali; in connessione con tali previsioni l'articolo 13 specifica che gli operatori subacquei non possono svolgere attività diverse da quelle corrispondenti ai rispettivi livelli di qualifica.

L'articolo 5 istituisce presso ciascun compartimento marittimo il registro degli operatori subacquei ed iperbarici professionali, l'iscrizione nel quale costituisce condizione necessaria per svolgere l'attività professionale sul territorio nazionale ed in ambito europeo. L'articolo 6 detta i requisiti personali, di formazione, fisici e di onorabilità per l'iscrizione nel registro, mentre l'articolo 7 regola la sorveglianza sanitaria relativa all'accertamento dei predetti requisiti fisici, istituendo presso ciascun compartimento marittimo una Commissione competente ad esaminare i ricorsi avverso le risultanze delle visite sanitarie.

L'articolo 8 istituisce, sempre presso ciascun compartimento marittimo, il registro delle imprese subacquee, nel quale è prevista un'apposita sezione relativa ai centri di formazione per gli operatori subacquei ed iperbarici. Tra i requisiti richiesti dal comma 2 per l'iscrizione nel predetto registro si segnalano, in quanto attinenti a materie riferibili agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, le lettere *c)*, *d)* e *i)*, le quali stabiliscono, rispettivamente, per le imprese che richiedono l'iscrizione, l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti a terzi per lo svolgimento delle attività, il possesso del codice fiscale e della partita IVA, nonché l'adempimento nei confronti dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) degli obblighi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

e le malattie professionali del personale dipendente. In tale ambito il comma 6 istituisce, a carico delle imprese iscritte, un diritto di iscrizione annuale per la tenuta del registro e l'effettuazione dei relativi controlli.

In tale contesto l'articolo 18 reca norme di natura transitoria, le quali consentono ai lavoratori ed alle imprese che dimostrino di aver operato in modo prevalente, per almeno due anni, nel settore subacqueo ed iperbarico, di iscriversi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, nei rispettivi registri. Inoltre la disposizione consente alle imprese di continuare ad operare in deroga alle previsioni contenute nel provvedimento per i dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, al fine di consentire l'adeguamento delle strutture e delle procedure operative.

L'articolo 9 istituisce il libretto personale degli operatori subacquei ed iperbarici, contenente tutti i dati relativi all'attività dell'operatore subacqueo.

L'articolo 10 definisce i casi nei quali si procede alla cancellazione dal registro degli operatori subacquei ed al ritiro del libretto personale, mentre l'articolo 11 stabilisce le sanzioni per le violazioni delle norme in materia di regolare tenuta del libretto stesso, nonché per i casi di svolgimento di attività subacquea da parte di operatori non iscritti nel registro ovvero privi dei requisiti previsti.

L'articolo 12 stabilisce un obbligo generale, per le imprese subacquee ed iperbariche, di accertare che l'attività lavorativa sia svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché delle prescrizioni stabilite dal provvedimento.

L'articolo 14 prevede che tutti i lavori subacquei debbano essere preventivamente autorizzati dal compartimento marittimo territorialmente competente, mentre l'articolo 15 stabilisce le sanzioni penali nel caso di inosservanza delle norme sull'autorizzazione dei lavori subacquei.

L'articolo 16 demanda al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti l'istituzione di un Comitato tecnico per le attività

subacquee ed iperbariche, competente a proporre norme tecniche relative alle procedure operative per i lavori e le attività subacquee ed iperbariche professionali, alla formazione e qualificazione degli operatori, alla medicina subacquea ed iperbarica, nonché alla sicurezza ed igiene nei lavori subacquei e nelle attività iperbariche.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 17, il quale, al comma 1, estende l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'IPSEMA, previsto per il personale dipendente delle imprese di lavoro subacqueo anche agli operatori subacquei ed iperbarici che svolgono tale attività lavorativa in forma autonoma. La disposizione specifica, al comma 2, che lo svolgimento di attività professionale autonoma del settore subacqueo ed iperbarico è subordinata alla stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile contro i rischi derivanti ai terzi da tale attività. Il comma 3 richiede che gli estremi delle polizze assicurative siano registrati sul libretto personale dell'operatore.

Gli articoli 19 e 20 contengono la disciplina quadro relativa ai brevetti subacquei ed all'esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea. In particolare, all'articolo 20, che stabilisce i requisiti per l'esercizio di tali attività, si segnalano, in quanto attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, le lettere *f)* e *g)* del comma 2, le quali prevedono, rispettivamente, l'obbligo di disporre di una copertura assicurativa individuale per la responsabilità civile contro i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività di addestramento subacqueo, nonché di disporre di una copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti e collaboratori che svolgono attività di guida o di istruttore subacqueo per incidenti connessi alle attività svolte.

L'articolo 21 stabilisce i requisiti strutturali e documentali per l'apertura e l'esercizio di centri di immersione ed ad-

destramento subacqueo, prevedendo, tra l'altro, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, il possesso della partita IVA e la copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti e collaboratori che svolgono attività di guida o di istruttore subacqueo per incidenti connessi alle attività svolte.

L'articolo 22 stabilisce invece i requisiti richiesti alle organizzazioni senza scopo di lucro che esercitino attività di addestramento subacqueo. In questo caso si richiede, tra l'altro, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, il possesso del codice fiscale e la copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti e collaboratori che svolgono attività di guida o di istruttore subacqueo per incidenti connessi alle attività svolte.

L'articolo 23 istituisce, presso il Ministero dello Sviluppo economico, l'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche che si dedicano all'addestramento delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo. Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, si segnalano le lettere a), b) e c) del comma 4, le quali prescrivono che la domanda di iscrizione all'elenco deve essere, tra l'altro, corredata del certificato di attribuzione del codice fiscale ovvero del certificato di attribuzione della partita

IVA. Ai sensi dell'articolo 26, le organizzazioni didattiche già operanti sul territorio devono presentare la documentazione per l'iscrizione del registro entro sei mesi dalla sua costituzione.

L'articolo 24 riserva l'uso della denominazione « Centro di immersione e di addestramento subacqueo » alle imprese ed organizzazioni senza scopo di lucro che abbiano ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

L'articolo 25 stabilisce che tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti e le apparecchiature destinate all'attività subacquea siano costruiti, collaudati ed utilizzati secondo le prescrizioni di legge vigenti, e devono essere indicati dagli istruttori o dai centri di immersione in apposito registro, nel quale sono annotati i dati attinenti al collaudo e alla manutenzione, in caso di omessa tenuta del registro o di inefficienza delle attrezzature la Capitaneria di porto o la Direzione provinciale del lavoro competente possono disporre la sospensione dell'attività o il sequestro delle attrezzature stesse.

Propone quindi di esprimere nulla osta sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

Comunicazione della Commissione europea sulla vigilanza finanziaria europea COM(2009)252 definitivo.**PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE ELABORATA DAL RELATORE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminata la Comunicazione della Commissione europea sulla vigilanza finanziaria europea (COM(2009)252 definitivo);

considerato che:

le lacune nel sistema di regolamentazione e vigilanza a livello globale, europeo e nazionale sono tra le principali cause della crisi finanziaria;

in particolare, a livello di Unione europea sono emersi gravi mancanze in materia di cooperazione, coordinamento, coerenza e fiducia tra le autorità nazionali di vigilanza, che hanno ritardato l'adozione di misure idonee ad individuare e fronteggiare i rischi sistemici;

a prescindere dalle vicende della crisi, il modello vigente di convergenza della regolamentazione e vigilanza finanziaria, nell'ambito del metodo Lamfalussy, non ha infatti ridotto la frammentazione delle attività di vigilanza e di regolamentazione determinata dalla coesistenza di oltre 40 autorità nazionali, aventi ambiti e strumenti di intervento eterogenei ed asimmetrici, ed ha mostrato la sua inadeguatezza;

l'attuale assetto, infatti, oltre a non prevenire la diffusione del rischio sistemico, appare inadeguato rispetto ad un mercato finanziario integrato, in cui operano istituzioni finanziarie transfrontaliere e multifunzionali, determinando fenomeni di arbitraggio, generando elevati costi amministrativi per le istituzioni tran-

sfrontaliere, e rischiando di alterare le condizioni di concorrenza e dei livelli di tutela dei risparmiatori;

rilevato che:

la Comunicazione in esame recepisce puntualmente i contenuti del rapporto del cosiddetto « Gruppo de Larosière », prospettando alcune linee di riforma del sistema di vigilanza europeo sui mercati finanziari che appare ispirato da un condivisibile pragmatismo, e che costituisce certamente un positivo passo avanti nel complesso dibattito, in corso ormai da anni, circa il miglioramento degli strumenti di vigilanza;

in base alle linee di intervento prospettate nella medesima Comunicazione, la Commissione europea presenterà il 23 settembre 2009 proposte legislative recanti norme per l'applicazione del nuovo sistema di vigilanza finanziaria europea;

il sistema delineato dalla Commissione europea appare complessivamente apprezzabile nelle sue linee generali, in particolare in quanto il nuovo assetto potrà contribuire positivamente all'armonizzazione della regolamentazione in vigore nei diversi Stati e al coordinamento tra le autorità nazionali, sia in occasione di situazioni di crisi, sia nello svolgimento della giornaliera attività di vigilanza sui singoli operatori;

appare certamente positivo l'accento posto dalla Comunicazione circa la necessità, non sufficientemente considerata in passato, di integrare la vigilanza « microprudenziale » sulla stabilità e sana

e prudente gestione dei singoli intermediari, con un sistema comune di vigilanza « macroprudenziale » che, anche alla luce delle esperienze maturate in merito in occasione della recente crisi finanziaria mondiale, consenta di instaurare un efficace ed efficiente sistema di prevenzione ed intervento, in grado di difendere la stabilità e funzionalità dei mercati contro i fenomeni di crisi globale;

risultano tuttavia non pienamente condivisibili alcuni aspetti del nuovo sistema di vigilanza, mentre alcuni profili dovranno essere ulteriormente specificati e chiariti nelle proposte legislative che la Commissione europea presenterà a breve in materia;

suscitano in primo luogo perplessità la composizione, l'organizzazione e i poteri attribuiti al Consiglio europeo per i rischi sistemici (ESRC) e il suo rapporto con le autorità politiche, in particolare il Consiglio ECOFIN e l'Eurogruppo;

la composizione dell'ESRC rischia infatti di risultare eccessivamente pletorica e di rendere quindi difficoltosa l'assunzione di decisioni urgenti e delicate in tempi rapidi ed in circostanze urgenti;

inoltre, la composizione del Consiglio, attribuendo una preminenza ai rappresentanti delle banche centrali, potrebbe indebolire l'attività di vigilanza macroprudenziale affidata al Consiglio stesso, posto che fra le carenze che hanno impedito di prevenire alcune delle situazioni di crisi più gravi va annoverato anche il mancato esercizio con la dovuta severità, da parte delle autorità competenti di alcuni Stati membri, delle funzioni di vigilanza ad esse attribuite nei confronti del sistema bancario;

tali carenze sono infatti riconducibili o alla sottovalutazione dei rischi sistemici che le condizioni di criticità di singole banche potevano generare ovvero, più in generale, dall'eccessiva prossimità tra l'autorità di vigilanza e i soggetti vigilati, con conseguente attenuazione del rigore nella valutazione dei comportamenti e dei requisiti patrimoniali;

la composizione del Consiglio, inoltre, con riferimento al ruolo che verrebbe assegnato alla BCE, sembra riflettere un modello – ormai superato in gran parte degli Stati membri – che attribuisce i poteri di vigilanza sul sistema bancario alla stessa autorità competente per la politica monetaria;

alla luce di tali argomentazioni, non appaiono altresì giustificate l'esclusione di una partecipazione diretta all'ESRC dei ministri delle finanze, e le modalità, piuttosto complesse e non del tutto chiare, di collegamento tra l'ESRC ed il Consiglio ECOFIN, rischiano di rendere farraginoso il coordinamento tra tali due organismi, in particolare ai fini delle decisioni che le autorità politiche devono assumere a seguito delle raccomandazioni e degli allarmi lanciato dallo stesso ESRC;

ulteriori aspetti problematici attengono alla struttura del nuovo Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS), nonché ai poteri delle tre nuove autorità di vigilanza prospettate dalla Comunicazione, che dovrebbero costituire, assieme alle singole autorità di vigilanza nazionale sui diversi settori, il cuore dell'ESFS;

sotto questo profilo occorre rilevare come anche l'architettura istituzionale ed organizzativa dell'ESFS risulti piuttosto complessa, essendo basata su tre distinte autorità europee di vigilanza settoriali in campo bancario (EBA), assicurativo (EIOPA) e mobiliare (ESA), ciascuna dotata al suo interno di un Consiglio e di un Comitato di gestione, che dovranno coordinarsi tra loro mediante un Comitato direttivo (*Steering Committee*) e dialogare con tutte le autorità nazionali competenti nel rispettivo settore;

a tale riguardo ci si può domandare se tale sistema, al di là delle eventuali complicazioni e sovrapposizioni tra diversi organi che potrebbe determinare, sia adeguato ad assicurare una vigilanza efficace su mercati e prodotti sempre più integrati e multifunzionali;

un ulteriore aspetto problematico riguarda il fatto che non appaiono deli-

mitati con precisione i poteri che potranno essere attribuiti dalla legislazione europea alle nuove autorità europee, in particolare ai fini della definizione, mediante *standard* tecnici vincolanti, di un quadro o « codice » unico di regole armonizzate (*single rulebook*) applicabili a tutte le istituzioni finanziarie;

il progetto della Commissione, pertanto, con riguardo sia alla vigilanza macroprudenziale sia a quella microprudenziale, appare solo in parte conforme al principio di sussidiarietà, in quanto il corretto funzionamento del mercato finanziario unico sembra richiedere il trasferimento di più ampi ed incisivi poteri vincolanti a livello europeo;

sul piano della vigilanza nazionale, risulta ancora irrisolto il problema dell'eterogeneità ed asimmetria nelle competenze delle varie autorità nazionali, e della mancanza, nella legislazione comunitaria in materia, di poteri minimi comuni alle autorità nazionali di regolamentazione e vigilanza;

sotto il medesimo profilo appare fondamentale che la normativa comunitaria realizzi una maggiore omogeneità tra i diversi ordinamenti nazionali relativamente alla disciplina concernente i requisiti di indipendenza delle varie autorità nazionali di vigilanza sul settore finanziario, al fine di assicurare piena salvaguardia all'indipendenza delle predette autorità nell'esercizio delle loro funzioni;

sul piano del contesto normativo, appare altresì necessario che alla creazione di un nuovo sistema di vigilanza europeo si accompagni un netto mutamento anche nell'approccio della legislazione comunitaria, limitando il ricorso allo strumento della direttiva, che consente agli Stati membri, in sede di recepimento, di adottare normative fortemente differenziate e in concorrenza tra loro, privilegiando invece il ricorso allo strumento del regolamento, che consentirebbe una maggiore armonizzazione degli ordinamenti nazionali, pur salvaguardando i principi di sussidiarietà e proporzionalità;

sottolineata la necessità che il presente documento finale, unitamente al parere della Commissione politiche dell'Unione europea, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo;

Invita il Governo

ad adoperarsi nelle competenti sedi decisionali comunitarie affinché:

a) con riferimento alla natura giuridica ed ai poteri del Consiglio europeo per i rischi sistemici (ESRC), si valuti se la mancata attribuzione a tale organo di personalità giuridica e di poteri vincolanti, ma solo di poteri di segnalazione e raccomandazione, consenta a quest'ultimo di prevenire effettivamente rischi sistemici nei mercati finanziari dell'Unione europea, considerato che il vero coordinamento in materia di vigilanza macroprudenziale deve essere operato oramai a livello globale;

b) con riferimento alla struttura organizzativa dello stesso ESRC, si valuti inoltre se tale organismo, costituito da circa 60 membri, di cui 28 con diritto di voto, non risulti eccessivamente pletorico, col rischio di non essere in grado di assumere decisioni rapide ed efficaci atte a fronteggiare gravi rischi di stabilità sistemica;

c) si proceda, pertanto, ad un sostanziale riequilibrio nella composizione del Consiglio europeo per i rischi sistemici (ESRC), superando la netta prevalenza dei rappresentanti della Banca centrale europea, delle banche centrali e delle autorità di vigilanza sul sistema bancario, in quanto l'attuale composizione rischia di determinare un'inutile duplicazione negli assetti di vigilanza, riproponendo le medesime carenze che sono in parte alla base della diffusione della crisi finanziaria;

d) si assicurino un migliore coordinamento tra le istanze tecniche e politiche nel quadro del sistema di vigilanza macroprudenziale, valutandosi in particolare

se, sotto il profilo dei rapporti tra il Consiglio europeo per i rischi sistemici (ESRC) e le istituzioni politiche, segnatamente l'ECOFIN e l'Eurogruppo, risulti giustificata l'esclusione dall'ESRC dei ministri delle finanze degli Stati membri e di ogni altra istanza politica nazionale, soprattutto in considerazione del fatto che a tale organismo non sono attribuiti poteri di vigilanza cogenti, ma compiti di analisi, monitoraggio, valutazione, segnalazione dei rischi per la stabilità finanziaria e raccomandazione, e che l'azione dell'ESRC, per potersi tradurre in atti dotati di efficacia giuridica, dovrà essere sottoposta alle decisioni politiche dell'ECOFIN e dei singoli Stati membri;

e) per quanto riguarda invece il nuovo sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria (ESFS), si verifichi, anche in una prospettiva temporale di medio periodo, se la costituzione di tre distinte autorità europee di vigilanza settoriali risulti pienamente adeguata rispetto a mercati e prodotti sempre più integrati e multifunzionali, sviluppando gli spunti in tal senso contenuti nello stesso rapporto del Gruppo de Larosière al fine di superare assetti eccessivamente complessi e burocratizzati;

f) si preveda che la legislazione comunitaria in materia tuteli maggiormente l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario, ed attribuisca loro poteri minimi comuni;

g) nell'ambito degli obiettivi attribuiti alle autorità di vigilanza sui mercati finanziari, si provveda a riconoscere all'obiettivo di protezione degli investitori pieno riconoscimento giuridico, analogo a quello codificato nel Trattato con riferimento alla stabilità micro e macroeconomica;

h) si provveda a fornire una nozione univoca del quadro o « codice » unico di regole armonizzate (*single rulebook*) applicabili a tutte le istituzioni finanziarie e giuridicamente vincolanti per le autorità nazionali competenti, chiarendo che tale

corpus di regole deve essere composto in via prevalente da norme europee di direttamente applicabili, e solo in via residuale da norme nazionali;

i) a tal fine si privilegi, nel settore dei servizi finanziari, il ricorso al regolamento piuttosto che alla direttiva, sia a livello legislativo sia a livello di misure di attuazione delegate della Commissione europea, evitando il ricorso a deroghe, opzioni ed eccezioni per singoli Stati membri;

l) al medesimo fine, si preveda la sistematica adozione, nella legislazione comunitaria in materia di mercati finanziari, di *standard* di vigilanza vincolanti da parte delle autorità europee;

m) si preveda di estendere maggiormente la condivisione tra le diverse autorità delle informazioni rilevanti per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza, mediante la creazione di basi di dati centralizzate gestite dalle autorità europee ed utilizzabili dalle singole autorità di vigilanza nazionali;

n) si definiscano regole comuni a livello dell'Unione europea relative al funzionamento dei collegi dei supervisori sui gruppi transfrontalieri (*cross-border*), al fine di realizzare un sistema di controllo su tali gruppi maggiormente efficace e tempestivo, stabilendo in tale contesto una disciplina comunitaria sui gruppi stessi;

o) si proceda speditamente nella predisposizione di una normativa comunitaria sugli strumenti di gestione delle crisi degli intermediari finanziari, in particolare dei gruppi transfrontalieri, al fine di eliminare le forti disomogeneità che si registrano tra le legislazioni degli Stati membri dell'Unione europea, al fine di consentire interventi coordinati di contrasto che minimizzino l'impatto di tali fenomeni sui mercati.

p) si valuti la possibilità, al fine di promuovere più stringenti strumenti di convergenza delle funzioni di regolamentazione e vigilanza, di ricorrere a cooperazioni rafforzate, in particolare tra i Paesi dell'area euro.

ALLEGATO 2

Comunicazione della Commissione europea sulla vigilanza finanziaria europea COM(2009)252 definitivo.**DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminata la Comunicazione della Commissione europea sulla vigilanza finanziaria europea (COM(2009)252 definitivo);

considerato che:

le lacune nel sistema di regolamentazione e vigilanza a livello globale, europeo e nazionale sono tra le principali cause della crisi finanziaria;

in particolare, a livello di Unione europea sono emersi gravi mancanze in materia di cooperazione, coordinamento, coerenza e fiducia tra le autorità nazionali di vigilanza, che hanno ritardato l'adozione di misure idonee ad individuare e fronteggiare i rischi sistemici;

a prescindere dalle vicende della crisi, il modello vigente di convergenza della regolamentazione e vigilanza finanziaria, nell'ambito del metodo Lamfalussy, non ha infatti ridotto la frammentazione delle attività di vigilanza e di regolamentazione determinata dalla coesistenza di oltre 40 autorità nazionali, aventi ambiti e strumenti di intervento eterogenei ed asimmetrici, ed ha mostrato la sua inadeguatezza;

l'attuale assetto, infatti, oltre a non prevenire la diffusione del rischio sistemico, appare inadeguato rispetto ad un mercato finanziario integrato, in cui operano istituzioni finanziarie transfrontaliere e multifunzionali, determinando fenomeni di arbitraggio, generando elevati

costi amministrativi per le istituzioni transfrontaliere, e rischiando di alterare le condizioni di concorrenza ed i livelli di tutela dei risparmiatori;

rilevato che:

la Comunicazione in esame recepisce puntualmente i contenuti del rapporto del cosiddetto « Gruppo de Larosière », prospettando alcune linee di riforma del sistema di vigilanza europeo sui mercati finanziari che appare ispirato da un condivisibile pragmatismo, e che costituisce certamente un positivo passo avanti nel complesso dibattito, in corso ormai da anni, circa il miglioramento degli strumenti di vigilanza;

in base alle linee di intervento prospettate nella medesima Comunicazione, la Commissione europea presenterà il 23 settembre 2009 proposte legislative recanti norme per l'applicazione del nuovo sistema di vigilanza finanziaria europea;

il sistema delineato dalla Commissione europea appare complessivamente apprezzabile nelle sue linee generali, in particolare in quanto il nuovo assetto potrà contribuire positivamente all'armonizzazione della regolamentazione in vigore nei diversi Stati e al coordinamento tra le autorità nazionali, sia in occasione di situazioni di crisi, sia nello svolgimento della giornaliera attività di vigilanza sui singoli operatori;

appare certamente positivo l'accento posto dalla Comunicazione circa la

necessità, non sufficientemente considerata in passato, di integrare la vigilanza « microprudenziale » sulla stabilità e sana e prudente gestione dei singoli intermediari con un sistema comune di vigilanza « macroprudenziale » che, anche alla luce delle esperienze maturate in merito in occasione della recente crisi finanziaria mondiale, consenta di instaurare un efficace ed efficiente sistema di prevenzione ed intervento, in grado di difendere la stabilità e funzionalità dei mercati contro i fenomeni di crisi globale;

risultano tuttavia non pienamente condivisibili alcuni aspetti del nuovo sistema di vigilanza, mentre alcuni profili dovranno essere ulteriormente specificati e chiariti nelle proposte legislative che la Commissione europea presenterà a breve in materia;

suscitano in primo luogo perplessità la composizione, l'organizzazione e i poteri attribuiti al Consiglio europeo per i rischi sistemici (ESRC) e il suo rapporto con le autorità politiche, in particolare il Consiglio ECOFIN e l'Eurogruppo;

la composizione dell'ESRC rischia infatti di risultare eccessivamente pletorica e di rendere quindi difficoltosa l'assunzione di decisioni urgenti e delicate in tempi rapidi ed in circostanze urgenti;

inoltre, la composizione del Consiglio, attribuendo una preminenza ai rappresentanti delle banche centrali, potrebbe indebolire l'attività di vigilanza macroprudenziale affidata al Consiglio stesso, posto che fra le carenze che hanno impedito di prevenire alcune delle situazioni di crisi più gravi va annoverato anche il mancato esercizio con la dovuta severità, da parte delle autorità competenti di alcuni Stati membri, delle funzioni di vigilanza ad esse attribuite nei confronti del sistema bancario;

tali carenze sono infatti riconducibili o alla sottovalutazione dei rischi sistemici che le condizioni di criticità di singole banche potevano generare, ovvero, più in generale, all'eccessiva prossimità tra

l'autorità di vigilanza e i soggetti vigilati, con conseguente attenuazione del rigore nella valutazione dei comportamenti e dei requisiti patrimoniali;

la composizione del Consiglio, inoltre, con riferimento al ruolo che verrebbe assegnato alla BCE, sembra riflettere un modello – ormai superato in gran parte degli Stati membri – che attribuisce i poteri di vigilanza sul sistema bancario alla stessa autorità competente per la politica monetaria;

alla luce di tali argomentazioni, non appaiono altresì giustificate l'esclusione di una partecipazione diretta all'ESRC dei ministri delle finanze, e le modalità, piuttosto complesse e non del tutto chiare, di collegamento tra l'ESRC ed il Consiglio ECOFIN, le quali rischiano di rendere farraginoso il coordinamento tra tali due organismi, in particolare ai fini delle decisioni che le autorità politiche devono assumere a seguito delle raccomandazioni e degli allarmi lanciato dallo stesso ESRC;

ulteriori aspetti problematici attengono alla struttura del nuovo Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS), nonché ai poteri delle tre nuove autorità di vigilanza prospettate dalla Comunicazione, che dovrebbero costituire, assieme alle singole autorità di vigilanza nazionale sui diversi settori, il cuore dell'ESFS;

sotto questo profilo occorre rilevare come anche l'architettura istituzionale ed organizzativa dell'ESFS risulti piuttosto complessa, essendo basata su tre distinte autorità europee di vigilanza settoriali in campo bancario (EBA), assicurativo (EIOPA) e mobiliare (ESA), ciascuna dotata al suo interno di un Consiglio e di un Comitato di gestione, che dovranno coordinarsi tra loro mediante un Comitato direttivo (*Steering Committee*) e dialogare con tutte le autorità nazionali competenti nel rispettivo settore;

a tale riguardo ci si può domandare se tale sistema, al di là delle eventuali complicazioni e sovrapposizioni tra diversi

organi che potrebbe determinare, sia adeguato ad assicurare una vigilanza efficace su mercati e prodotti sempre più integrati e multifunzionali;

un ulteriore aspetto problematico riguarda il fatto che non appaiono delimitati con precisione i poteri che potranno essere attribuiti dalla legislazione europea alle nuove autorità europee, in particolare ai fini della definizione, mediante *standard* tecnici vincolanti, di un quadro o « codice » unico di regole armonizzate (*single rulebook*) applicabili a tutte le istituzioni finanziarie;

il progetto della Commissione, pertanto, con riguardo sia alla vigilanza macroprudenziale sia a quella microprudenziale, appare solo in parte conforme al principio di sussidiarietà, in quanto il corretto funzionamento del mercato finanziario unico sembra richiedere il trasferimento di più ampi ed incisivi poteri vincolanti a livello europeo;

sul piano della vigilanza nazionale, risulta ancora irrisolto il problema dell'eterogeneità ed asimmetria nelle competenze delle varie autorità nazionali, e della mancanza, nella legislazione comunitaria in materia, di poteri minimi comuni alle autorità nazionali di regolamentazione e vigilanza;

sotto il medesimo profilo appare fondamentale che la normativa comunitaria realizzi una maggiore omogeneità tra i diversi ordinamenti nazionali relativamente alla disciplina concernente i requisiti di indipendenza delle varie autorità nazionali di vigilanza sul settore finanziario, al fine di assicurare piena salvaguardia all'indipendenza delle predette autorità nell'esercizio delle loro funzioni;

sul piano del contesto normativo, appare altresì necessario che alla creazione di un nuovo sistema di vigilanza europeo si accompagni un netto mutamento anche nell'approccio della legislazione comunitaria, limitando il ricorso allo strumento della direttiva, che consente agli Stati membri, in sede di recepimento, di

adottare normative fortemente differenziate e in concorrenza tra loro, privilegiando invece il ricorso allo strumento del regolamento, che consentirebbe una maggiore armonizzazione degli ordinamenti nazionali, pur salvaguardando i principi di sussidiarietà e proporzionalità;

evidenziato come la Commissione Finanze si riservi comunque di esaminare la proposta di direttiva che sarà prossimamente presentata in materia dalla Commissione europea;

sottolineata la necessità che il presente documento finale, unitamente al parere della Commissione politiche dell'Unione europea, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo;

Invita il Governo

ad adoperarsi nelle competenti sedi decisionali comunitarie affinché:

a) con riferimento alla natura giuridica ed ai poteri del Consiglio europeo per i rischi sistemici (ESRC), si valuti se la mancata attribuzione a tale organo di personalità giuridica e di poteri vincolanti, ma solo di poteri di segnalazione e raccomandazione, consenta a quest'ultimo di prevenire effettivamente rischi sistemici nei mercati finanziari dell'Unione europea, considerato che il vero coordinamento in materia di vigilanza macroprudenziale deve essere operato ormai a livello globale;

b) con riferimento alla struttura organizzativa dello stesso ESRC, si valuti inoltre se tale organismo, costituito da circa 60 membri, di cui 28 con diritto di voto, non risulti eccessivamente pletorico, col rischio di non essere in grado di assumere decisioni rapide ed efficaci atte a fronteggiare gravi rischi di stabilità sistemica;

c) si proceda, pertanto, ad un sostanziale riequilibrio nella composizione del Consiglio europeo per i rischi sistemici (ESRC), superando la netta prevalenza dei

rappresentanti della Banca centrale europea, delle banche centrali e delle autorità di vigilanza sul sistema bancario, in quanto l'attuale composizione rischia di determinare un'inutile duplicazione negli assetti di vigilanza, riproponendo le medesime carenze che sono in parte alla base della diffusione della crisi finanziaria;

d) si assicuri un migliore coordinamento tra le istanze tecniche e politiche nel quadro del sistema di vigilanza macroprudenziale, valutandosi in particolare se, sotto il profilo dei rapporti tra il Consiglio europeo per i rischi sistemici (ESRC) e le istituzioni politiche, segnatamente l'ECOFIN e l'Eurogruppo, risulti giustificata l'esclusione dall'ESRC dei ministri delle finanze degli Stati membri e di ogni altra istanza politica nazionale, soprattutto in considerazione del fatto che a tale organismo non sono attribuiti poteri di vigilanza cogenti, ma compiti di analisi, monitoraggio, valutazione, segnalazione dei rischi per la stabilità finanziaria e raccomandazione, e che l'azione dell'ESRC, per potersi tradurre in atti dotati di efficacia giuridica, dovrà essere sottoposta alle decisioni politiche dell'ECOFIN e dei singoli Stati membri;

e) si preveda che la legislazione comunitaria in materia tuteli maggiormente l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario, ed attribuisca loro poteri minimi comuni;

f) nell'ambito degli obiettivi attribuiti alle autorità di vigilanza sui mercati finanziari, si preveda a riconoscere all'obiettivo di protezione degli investitori pieno riconoscimento giuridico, analogo a quello codificato nel Trattato con riferimento alla stabilità micro e macroeconomica;

g) si provveda a fornire una nozione univoca del quadro o « codice » unico di regole armonizzate (*single rulebook*) applicabili a tutte le istituzioni finanziarie e giuridicamente vincolanti per le autorità nazionali competenti, chiarendo che tale *corpus* di regole deve essere composto in

via prevalente da norme europee direttamente applicabili, e solo in via residuale da norme nazionali;

h) a tal fine si privilegi, nel settore dei servizi finanziari, il ricorso al regolamento piuttosto che alla direttiva, sia a livello legislativo sia a livello di misure di attuazione delegate della Commissione europea, evitando il ricorso a deroghe, opzioni ed eccezioni per singoli Stati membri;

i) al medesimo fine, si preveda la sistematica adozione, nella legislazione comunitaria in materia di mercati finanziari, di *standard* di vigilanza vincolanti da parte delle autorità europee;

l) si preveda di estendere maggiormente la condivisione tra le diverse autorità delle informazioni rilevanti per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza, mediante la creazione di basi di dati centralizzate gestite dalle autorità europee ed utilizzabili dalle singole autorità di vigilanza nazionali;

m) si definiscano regole comuni a livello dell'Unione europea relative al funzionamento dei collegi dei supervisori sui gruppi transfrontalieri (*cross-border*), al fine di realizzare un sistema di controllo su tali gruppi maggiormente efficace e tempestivo, stabilendo in tale contesto una disciplina comunitaria sui gruppi stessi;

n) si proceda speditamente nella predisposizione di una normativa comunitaria sugli strumenti di gestione delle crisi degli intermediari finanziari, in particolare dei gruppi transfrontalieri, al fine di eliminare le forti disomogeneità che si registrano tra le legislazioni degli Stati membri dell'Unione europea, al fine di consentire interventi coordinati di contrasto che minimizzino l'impatto di tali fenomeni sui mercati.

o) si valuti la possibilità, al fine di promuovere più stringenti strumenti di convergenza delle funzioni di regolamentazione e vigilanza, di ricorrere a cooperazioni rafforzate, in particolare tra i Paesi dell'area euro.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di tabella triennale 2009-2011, relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica. Atto n. 108 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio</i>)	66
Proposta di nomina del dottor Giorgio Tino a componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Nomina n. 43 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	69
Proposta di nomina del signor Massimo Romagnoli a presidente dell'Ente italiano montagna (EIM). Nomina n. 46 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	70
SEDE CONSULTIVA:	
Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Testo base C. 2008 Governo e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e XII) (<i>Esame e rinvio</i>)	72
AVVERTENZA	73

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 settembre 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 11.

Schema di tabella triennale 2009-2011, relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica.

Atto n. 108.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dell'atto del Governo, all'ordine del giorno.

Fabio GARAGNANI (Pdl), *relatore*, ricorda preliminarmente che la legge 10 gennaio 2000, n. 6 – che modifica la

legge 28 marzo 1991, n. 113 – affida al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ora Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'adozione di iniziative finalizzate a favorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica e a contribuire alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia. A tal fine, anzitutto, la cultura tecnico-scientifica è intesa come « cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle tecniche derivate ». Le iniziative affidate al Ministro riguardano, in particolare, la riorganizzazione e il potenziamento delle istituzioni già impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica, nonché l'attivazione di nuove istituzioni e centri delle scienze e delle tecniche; la promozione della ricognizione delle testimonianze storiche delle scienze e delle

tecniche conservate nel Paese, nonché delle relative risorse bibliografiche e documentali; l'incentivo delle attività di formazione necessaria per la gestione dei musei e delle città centri delle scienze e delle tecniche, anche in collaborazione con le università e altre istituzioni italiane e straniere; lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione delle metodologie per un'efficace didattica della scienza e della storia della scienza; la promozione dell'informazione e della divulgazione scientifica e storico-scientifica, anche mediante la realizzazione di iniziative editoriali ed espositive; la promozione della cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado, coinvolgendole in iniziative capaci di favorire la comunicazione con il mondo della ricerca e della produzione.

In particolare, sono considerati obiettivi strategici la costituzione di un sistema nazionale organico di musei e centri scientifici e storico-scientifici, e lo sviluppo di una rete locale di musei civici di storia naturale, orti botanici e musei scientifici di interesse locale, nonché di orti botanici e musei scientifici delle università. Per la realizzazione delle iniziative, e al fine di assicurare la coordinata utilizzazione delle competenze e delle risorse finanziarie, il Ministro può promuovere accordi e stipulare intese con le altre amministrazioni dello Stato, le università e altri enti pubblici e privati. È previsto il concerto del Ministro per i beni e le attività culturali per iniziative afferenti anche le competenze di quest'ultimo. Ricorda che, ai fini indicati, i soggetti che svolgono attività di diffusione della cultura scientifica, in possesso dei requisiti prescritti, sono inseriti, a domanda, in una tabella triennale emanata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica, sentito il Comitato tecnico scientifico (CTS) appositamente costituito e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Aggiunge che l'inserimento nella tabella dà titolo a fruire del finanziamento triennale per il loro funzionamento. Per accedere al finanziamento triennale, i requisiti pre-

scritti attengono a: possesso della personalità giuridica; entità delle collezioni conservate o del patrimonio materiale o immateriale disponibile; attività prodotte; utenza raggiunta; qualità dell'offerta didattica e comunicativa; capacità di programmazione pluriennale; partecipazione a programmi e progetti cogestiti a livello nazionale o internazionale. Si prevede, inoltre, che saranno privilegiati gli interventi volti al potenziamento delle attività già svolte che abbiano dimostrato efficacia, alla individuazione di strutture scientifiche idonee distribuite sul territorio nazionale, alla loro ottimale integrazione in reti telematiche, anche mediante centri di servizio.

Segnala che l'assegnazione annuale del contributo avviene con decreto ministeriale da emanare, sentito il Comitato tecnico-scientifico, entro il mese di gennaio di ogni anno, previa presentazione di una relazione che indichi le attività svolte nell'anno precedente e il programma per l'anno in corso. La legge prevede, quindi, un impegno finanziario annuo di 20 miliardi di lire, pari a 10.329.137,98 euro, a decorrere dal 1999, stabilendo che almeno il 60 per cento di tale somma è riservato annualmente al finanziamento ordinario di enti, fondazioni, strutture e consorzi, nonché delle intese e degli accordi. La quota residua è assegnata a singoli progetti per attività coerenti con le finalità della legge, rispondenti alle indicazioni di un bando ministeriale emanato con cadenza annuale. La legge prevede, infine, che sulle iniziative realizzate il Ministro riferisce al Parlamento ogni tre anni, allegando le specifiche relazioni presentate da ogni ente inserito nella tabella. Ricorda quindi che lo schema di decreto in esame, corredato da 8 allegati, individua i soggetti da ammettere al contributo ordinario annuale per il triennio 2009-2011 e opera la ripartizione fra gli stessi dell'importo disponibile per il 2009, pari a 5.500.000 euro. Prevede, altresì, che gli enti inviano ogni anno al Ministero le relazioni analitiche sull'attività svolta nell'anno precedente, corredate dalla docu-

mentazione contabile delle spese sostenute, nonché la programmazione per l'anno in corso. Evidenzia che con decreto ministeriale 27 marzo 2009 si è proceduto alla ripartizione per il 2009 dell'importo di 9.026.408 euro disponibile sul cap. 7230/5: 5.500.000 euro sono stati destinati alla tabella triennale; euro 1.900.000 sono stati destinati a progetti annuali; euro 1.600.000 sono stati destinati alla stipula degli accordi di programma; euro 26.408 sono stati destinati alle spese annuali di funzionamento e monitoraggio del Comitato tecnico scientifico e all'erogazione dei compensi ai membri. Ricorda, altresì, che la tabella relativa al triennio 2006-2008, di cui al decreto ministeriale 3 maggio 2006, ha definito la ripartizione, per il 2006, di 5.681.223 – su un totale di 10.329.138 euro – tra 22 enti, precisando che il contributo per gli anni successivi sarebbe stato correlato all'entità dello stanziamento annuale del capitolo di riferimento; che la tabella relativa al triennio 2003-2005, inoltre, di cui al decreto ministeriale del 29 gennaio 2004, procedeva alla ripartizione, per il 2003, di 5.681.223,09 euro tra 26 enti; che la tabella relativa al triennio 2000-2002, di cui al decreto ministeriale 29 maggio 2000, procedeva alla ripartizione, per il 2000, di 20 miliardi di lire tra 22 enti. La relazione introduttiva evidenzia che il Ministero ha attivato la procedura per la selezione degli enti con il decreto direttoriale 8 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 29 febbraio 2008.

Con riferimento all'ambito operativo, ricorda che il citato decreto direttoriale precisa che, ai fini dell'inserimento in tabella, l'impegno nella diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazione del patrimonio storico scientifico deve costituire una prioritaria finalità statutaria; che occorre disporre di esperienze acquisite e di cospicuo patrimonio materiale e immateriale; che occorre aver svolto con carattere di continuità attività coerenti con le finalità della legge n. 6 del 2000. Con riferimento ai requisiti, il

decreto direttoriale specifica, anzitutto, che il loro possesso è accertato attraverso l'esame degli statuti e degli atti istitutivi, nonché dei materiali allegati alla domanda. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione, la relazione analitica sull'attività del triennio 2006-2008, il programma di attività per il triennio 2009-2011, i bilanci preventivi e consuntivi degli anni 2006, 2007, 2008, lo Statuto, la fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante. Tutta la documentazione deve essere firmata da quest'ultimo. Si prevede, inoltre, che tutte le attività devono essere continuative, documentate, pubblicamente fruibili e di rilevante valore scientifico tecnologico; viene considerata la disponibilità di una sede idonea, di attrezzature adeguate e di personale qualificato destinato stabilmente alle attività in questione; la rilevanza del patrimonio e delle collezioni, oltre che alla mera consistenza quantitativa e all'intrinseco valore scientifico, consegue al grado di integrazione con l'attività svolta. Ricorda inoltre che sono valutati prioritariamente: gli enti, le strutture scientifiche, i consorzi e le fondazioni che abbiano dimostrato efficacia anche in relazione alla loro ottimale integrazione in reti telematiche e nella creazione di centri di servizio; la costituzione di un sistema organico di musei. L'istruttoria è volta ad accertare, attraverso una valutazione comparativa delle domande, la rilevanza e la qualità delle attività già svolte e la loro efficacia rispetto alle finalità della legge. Il decreto direttoriale evidenzia, infine, che il contributo non può eccedere la somma equivalente al pareggio fra entrate e uscite dei bilanci preventivi e consuntivi e che gli enti inseriti in tabella non possono beneficiare, per il periodo del loro inserimento, di altri contributi erogati allo stesso titolo dal Ministero. Dalla relazione si evidenzia che sono pervenute complessivamente 49 domande, di cui 48 nel termine previsto del 31 marzo 2008, e una fuori termine, inoltrata dall'ISSS, Istituto superiore di studi e ricerca per

l'assistenza sociale e sanitaria Roma. Delle domande pervenute nei termini, 5 sono state dichiarate inammissibili.

Sottolinea quindi che le motivazioni di inammissibilità riguardano, in un caso, la mancanza del riconoscimento della personalità giuridica; in uno la circostanza che si tratta di soggetto già percepiente un contributo dal MIUR, negli altri tre casi la circostanza che si tratta di soggetti che già percepiscono contributi di funzionamento a carico del bilancio dello Stato e la cui attività non soddisfa i requisiti previsti dal bando. I restanti 43 enti sono quindi stati ammessi alla valutazione del CTS applicando i criteri previsti, come puntualizzati dal medesimo Comitato tecnico scientifico nella seduta del 7 ottobre 2008. In particolare, la relazione illustrativa precisa che gli enti sono stati esaminati secondo i seguenti criteri: sussistenza di finalità prioritarie di diffusione della cultura scientifica e tecnologica; consistenza della struttura; qualità e consistenza dell'attività pregressa e della programmazione triennale nell'ambito specifico. Al termine dell'istruttoria effettuata, è stato quindi proposto l'inserimento in tabella di 19 enti, dei quali 14 già presenti nella tabella 2006-2008 e 5 nuovi. Le motivazioni a supporto dell'inserimento o meno nella tabella sono presenti nel verbale del Comitato scientifico del 29 gennaio 2009, come integrato dall'addendum del 6 luglio 2009. In particolare, le ragioni del non inserimento sono riepilogate in forma tabellare nell'allegato 4 allo schema di decreto, al quale si rinvia. In sintesi, le esclusioni dei 24 enti non ammessi al finanziamento appaiono tendenzialmente riconducibili: per 10 enti, alla mancata sussistenza del primo criterio; per 4 enti, alla mancata sussistenza del secondo criterio; per 10 enti, alla mancata sussistenza del terzo criterio. Ricorda che l'ammontare del contributo oscilla da un minimo di euro 25.000, per la Società astronomica italiana, ad un massimo di euro 1.500.000, per l'Istituto e Museo di storia della scienza. Le somme più consistenti sono, poi, attribuite alla Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia

Leonardo da Vinci, alla quale è destinato un importo pari a 1.450.000 euro, e alla Fondazione Idis-Città della Scienza, con l'attribuzione di 1.180.000 euro.

Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina del dottor Giorgio Tino a componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Nomina n. 43.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Giancarlo MAZZUCA (Pdl), *relatore*, ricorda che la richiesta di parere sulla proposta di nomina in oggetto è pervenuta con lettera del 7 agosto 2009, che il ministro per i beni e le attività culturali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426. La richiesta è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione Cultura. Il relativo annuncio è stato dato all'Assemblea il 14 settembre 2009. Sottolinea che la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia vanta una lunga tradizione nella storia della cultura cinematografica nazionale; fondata nel 1935, è, insieme a quella di San Pietroburgo, la più antica scuola di cinema del mondo. Ricorda che le attività istituzionali si dividono nella Scuola Nazionale di Cinema, con sede principale a Roma e sedi distaccate in Piemonte, Lombardia e Sicilia che si pone come missione lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ai massimi livelli, per mezzo di ricerca, sperimentazione, produzione e attività didattica; e nella Cineteca Nazionale dove si conserva il patrimonio fil-

mico italiano – circa 80.000 film di cui 2000 disponibili per la diffusione culturale – con la funzione anche di incremento e restauro delle opere. La Divisione Biblioteca e Editoria della Fondazione, comprende poi la maggiore collezione bibliografica esistente in Italia specializzata nel settore cinematografico, la Biblioteca Luigi Chiarini. Aggiunge che la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia è presieduta da Francesco Alberoni, la cui presidenza è stata rinnovata, nello scorso luglio 2008, in conseguenza del parere espresso dalla Commissione. In quella occasione è stato rinnovato altresì l'incarico del signor Giancarlo Giannini, già membro del consiglio di amministrazione per un mandato; attualmente il consiglio di amministrazione è composto da Pupi Avati, Daniela Formento, Sergio Gelardi, Giancarlo Giannini, Dario Edoardo Viganò.

Per quello che riguarda la proposta di nomina del dottor Sergio Tino, all'esame della Commissione, come ulteriore componente del consiglio di amministrazione, evidenzia che essa trova il suo fondamento normativo nell'articolo 6 del decreto legislativo n. 426 del 1997, come modificato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 32, in cui si prevede che un membro del consiglio debba essere designato dal ministro dell'economia e delle finanze. Ricorda che il dottor Giorgio Tino vanta una brillante carriera percorsa tutta in seno all'Amministrazione finanziaria, dove è entrato nel 1973, dopo la laurea in Giurisprudenza. Ha già ricoperto l'incarico di consigliere di amministrazione del Centro sperimentale di cinematografia dal 2006 al 2008. Inoltre negli anni ha ricoperto altri diversi incarichi delicati e di prestigio tra i quali: nel 2002 è stato nominato Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dove è rimasto in carica fino al 6 luglio 2008. Dal 2005 fa parte del consiglio di amministrazione della società Generale di Informatica (SO.GE.I.).

Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di nomina del signor Massimo Romagnoli a presidente dell'Ente italiano montagna (EIM).

Nomina n. 46.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Manuela DI CENTA (Pdl), *relatore*, ricorda che la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina in oggetto è pervenuta con lettera del 4 settembre 2009, che il ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. La richiesta è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione Cultura. Il relativo annuncio è stato dato all'Assemblea il 14 settembre 2009.

Ricorda preliminarmente che l'Ente italiano della Montagna (EIM), con sede in Roma, è un ente pubblico di ricerca finalizzato al supporto delle politiche e allo sviluppo socio-economico e culturale dei territori montani, sottoposto alla vigilanza della presidenza del Consiglio dei Ministri ed è punto di riferimento delle amministrazioni pubbliche per il territorio montano. L'Ente è stato istituito con la legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria per il 2007, e ha raccolto l'eredità dell'Istituto nazionale della montagna (IMONT), contestualmente soppresso dalla medesima legge finanziaria. Con l'articolo 1, comma 1280, al nuovo Ente sono stati trasferiti gli impegni, le funzioni, il patrimonio, i beni mobili, le attrezzature e la dotazione organica dell'IMONT. Per operare tale trasferimento, la Presidenza del Consiglio, con decreto del 7 marzo 2007,

ha stabilito la decadenza da ogni incarico degli Organi di amministrazione e di consulenza scientifica dell'IMONT e ha nominato un Commissario Straordinario con il compito di garantire l'ordinaria amministrazione, lo svolgimento delle attività istituzionali e di formulare proposte sull'avvio dell'EIM, in merito alla sua configurazione statutaria, regolamentare e organizzativa, nonché alle esigenze di risorse umane, strumentali e finanziarie del nuovo Ente. Aggiunge che il 20 marzo 2008, con due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato approvato lo Statuto dell'EIM, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 31 maggio 2008, e nominato il Commissario straordinario fino alla nomina dei nuovi organi e al loro insediamento. Sottolinea che le attività svolte dall'Ente sono molteplici e rispecchiano la sua duplice natura: istituzionale e di ricerca. L'EIM concorre in particolare all'attività di formazione dei giovani ricercatori, intrapresa sia attraverso l'erogazione di assegni di ricerca che con la possibilità offerta a giovani neolaureati, dottorandi di ricerca e altri borsisti di partecipare e collaborare, a completamento del loro processo formativo, alle attività di ricerca sui territori montani.

Per quello che riguarda la proposta di nomina del signor Massimo Romagnoli a presidente dell'EIM, rileva che essa trova il suo fondamento normativo nello Statuto dell'Ente stesso, dove si esplicita che gli Organi dell'EIM sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tranne il Consiglio Scientifico, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2. In particolare, sottolinea che il Presidente dell'Ente è nominato su proposta del Ministro con delega per la montagna «tra esperti delle discipline giuridiche e della realtà socio-economica dei territori montani, in possesso di alta, riconosciuta e documentata professionalità», in base al disposto dell'articolo 5, comma 1, mentre gli altri due membri del Consiglio Direttivo sono nominati dal Presidente del Consiglio «tra soggetti dotati di elevata qualificazione professionale, culturale e manageriale nei settori d'interesse,

in possesso di requisiti scientifici e culturali di livello accademico», ai sensi dell'articolo 6, comma 1. Segnala che dal curriculum trasmesso dal Governo si evince che Massimo Romagnoli ha svolto l'attività di imprenditore con una vasta esperienza nello specifico settore della montagna. In particolare, ha promosso i prodotti alimentari della filiera montana e ha prodotto e partecipato come imprenditore a manifestazioni sulla montagna quali la Fiera della Montagna e Energia Montana. Ha svolto quindi attività politica e istituzionale, in qualità di parlamentare nella XV Legislatura e membro della Commissione XIV per le Politiche europee. Nel 1999, è stato nominato Presidente dell'Associazione Azzurri nel Mondo in Grecia e ha promosso una serie di iniziative a favore degli italiani all'estero, venendo eletto nel 2004 Consigliere del C.G.I.E. (Consiglio Generale degli Italiani all'Estero) ad Atene, per Grecia, Spagna, Turchia e Israele. Nel 2008 ha dato vita alla Confederazione degli imprenditori italiani in Europa e al Movimento della Libertà in Europa. I settori a cui si è dedicato fin ora, oltre a quelli degli scambi economici commerciali sono stati quelli culturali, soprattutto tra l'Italia e la Grecia.

Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Maria Letizia DE TORRE (PD), a nome dei deputati del proprio gruppo, riterrebbe opportuno procedere, prima che la Commissione si esprima sulla proposta di nomina in oggetto, all'audizione del commissario reggente dell'Ente, Luigi Olivieri.

Valentina APREA, *presidente*, sottolinea che l'audizione del commissario dell'ente è stata già svolta e che in ogni caso l'audizione e la proposta di nomina costituiscono due procedimenti separati.

Emerenzio BARBIERI (PdL) concorda con la presidente Aprea, ribadendo che il commissario dell'ente Luigi Olivieri è stato già audito dalla Commissione.

Valentina APREA, *presidente*, sottolinea che in ogni caso l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi potrà valutare la proposta della collega De Torre.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 settembre 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 11.20.

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Testo base C. 2008 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e XII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto.

Gabriella CARLUCCI (PdL), *relatore*, ricorda che il nuovo testo del disegno di legge C. 2008, risultante dall'esame degli emendamenti approvati, prevede l'istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. In particolare, l'articolo 1 del provvedimento dispone che l'istituzione del Garante avviene al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riguardo alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata

a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto comunitario e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti.

Sottolinea che l'articolo 2 disciplina le modalità di nomina del garante, i requisiti e le incompatibilità, prevedendo in particolare che il Garante esercita le funzioni e i compiti di cui alla presente legge in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e che il Garante è organo monocratico. L'articolo 3 disciplina i compiti del Garante. In particolare per le materie di competenza della Commissione, la lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 prevede che il Garante propone l'adozione di iniziative per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione e alla salute. La successiva lettera e-bis del medesimo comma stabilisce invece che il Garante è tenuto a verificare che ai minori siano garantite pari opportunità nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute, e che agli stessi siano garantite pari opportunità nell'accesso all'istruzione anche nei periodi in cui sono ricoverati nei reparti pediatrici di strutture sanitarie. Un altro profilo di competenza della VII Commissione è contenuto nella lettera l) del comma 1 dell'articolo in esame, il quale prevede che il Garante promuove, a livello nazionale, iniziative di sensibilizzazione e di diffusione della conoscenza e della cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; la successiva lettera l-bis) prevede quindi che il Garante segnala all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e agli organi competenti le eventuali violazioni della disciplina in materia di tutela dei minori nella programmazione radiotelevisiva, promuovendo altresì iniziative volte a sviluppare nei minori capacità

critiche e a suscitare nei media una maggiore sensibilità e rispetto verso i minori medesimi.

Aggiunge quindi che l'articolo 4 detta le norme in materia dei poteri di richiesta di informazioni, di accertamento e di controllo spettanti al Garante, mentre l'articolo 5 prevede che il Garante, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, alla data di entrata in vigore della legge, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia e presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al riguardo, precisa che la materia sarà disciplinata da un successivo decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il reperimento di risorse nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunità. L'articolo 6 disciplina quindi le forme di tutela attivabili dai cittadini presso il Garante, mentre il successivo articolo 7 contiene le norme di copertura degli oneri finanziari recati dal provvedimento.

Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritiene importante che il reperimento delle risorse di cui all'articolo 5 sia definito prima della approvazione del disegno di legge in

esame. Chiede in merito chiarimenti alla relatrice.

Gabriella CARLUCCI (PdL), *relatore*, conferma che il Governo si è impegnato in Commissione di merito a reperire le idonee risorse per assicurare il funzionamento del Garante.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2008, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca.

Atto n. 109.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI COMUNITARI:

Libro bianco: L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo. (COM(2009) 147 definitivo).

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Riesame della politica ambientale 2008. (COM(2009) 304 definitivo).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Integrare lo sviluppo sostenibile nelle politiche dell'UE: riesame 2009 della strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile. (COM(2009) 400 definitivo) *(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)* 74

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01802 Mariani: misure organiche per la prevenzione di nuove emergenze e per una efficace e corretta politica gestionale dei rifiuti 80

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 81

5-01803 Piffari: messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera inquinata nel territorio di alcuni comuni della bassa bergamasca 80

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 84

5-01804 Guido Dussin: rafforzamento della vigilanza sulle attività connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Piemonte 80

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 86

ATTI COMUNITARI

Martedì 22 settembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 13.20.

Libro bianco: L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo. (COM(2009) 147 definitivo).

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Riesame della politica ambientale 2008. (COM(2009) 304 definitivo).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Integrare lo sviluppo sostenibile nelle politiche dell'UE: riesame 2009 della strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile. (COM(2009) 400 definitivo).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente e relatore*, fa presente preliminarmente che le

proposte di atti comunitari in titolo, pertinenti su materia analoga e strettamente collegate tra loro, saranno esaminate congiuntamente dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento.

In merito al contenuto dei documenti in esame, rileva che l'avvio dell'esame dei documenti dell'Unione europea all'ordine del giorno offre una preziosa occasione per svolgere un approfondito confronto sui diversi aspetti del tema che comunemente viene ricondotto nella definizione di lotta ai cambiamenti climatici.

La natura e i contenuti dei documenti predisposti dalle istituzioni comunitarie consentono di sviluppare una discussione a largo spettro.

Si tratta, infatti, per un verso, di documenti attraverso i quali si ricostruiscono le iniziative già avviate e i risultati conseguiti e, per altro verso, si tenta di individuare una metodologia di lavoro per i prossimi anni e di definire nuovi e più ambiziosi obiettivi.

Ritiene che in questo modo si può recuperare una prospettiva organica e coerente riconducendo le diverse questioni da affrontare ad una logica complessiva anziché rincorrere, come purtroppo troppo spesso avviene nel dibattito politico e nello svolgimento dell'attività legislativa, le diverse urgenze che via via si pongono in modo frammentario e convulso.

La Commissione europea opportunamente evidenzia l'esigenza di assumere l'impatto dei cambiamenti climatici come un elemento imprescindibile nella definizione delle politiche europee nei diversi settori. Le ricadute dell'aumento delle emissioni inquinanti, e in particolare di CO₂ investono, in effetti, tutte le sfere della vita sociale. In particolare, l'aumento delle temperature può provocare gravi ripercussioni a partire da quelle sull'ambiente, con riferimento alle biodiversità, alla disponibilità di foreste ed aree verdi, allo stato delle acque, non solo superficiali, alle prospettive produttive dell'agricoltura, per proseguire con la diffusione di nuove patologie e alla spinta che il dete-

rioramento delle condizioni climatiche e ambientali può innescare sui flussi migratori.

A titolo puramente esemplificativo, segnala che in base agli studi elaborati per conto dell'UE, in assenza di mutamenti negli scenari internazionali, entro il 2050 l'11 per cento delle aree naturali potrebbe andare perduto. Siamo, quindi, in presenza di dati assai allarmanti che impongono un drastico cambio di rotta.

Ritiene che merito delle istituzioni comunitarie è di aver richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica sulla necessità di intraprendere coerenti politiche di salvaguardia dell'ambiente facendo uscire tematiche della massima importanza come la lotta ai cambiamenti climatici e la promozione dello sviluppo sostenibile fuori dagli angusti ambiti degli specialisti per collocarle al centro del dibattito politico.

Quello dello sviluppo sostenibile è un concetto ampio che riguarda diverse dimensioni dell'organizzazione sociale ed economica; peraltro, proprio l'attenzione per una crescita più attenta all'ambiente ha recentemente indotto la Commissione europea a prendere parte attiva nel dibattito in corso sul superamento del PIL come indicatore del benessere sociale e sulla sua sostituzione con indicatori di nuova elaborazione e più sofisticati che sappiano integrare i numerosi e diversi aspetti della salute, del progresso e della protezione dell'ambiente.

Su alcuni fronti, come la tutela delle foreste, il contrasto al disboscamento illegale e la salvaguardia delle acque, l'Unione europea ha già da tempo intrapreso una coerente azione di sollecitazione nei confronti degli Stati membri. In particolare, in materia di acque, l'azione dell'Unione non si limita a richiamare l'esigenza di un puntuale monitoraggio del loro stato di salute, ma raccomanda anche l'adozione di una serie di misure per favorirne un uso più razionale, riducendo gli sprechi, anche in considerazione del fatto che nelle previsioni più attendibili aumenterà in misura notevole, fino al 35 per cento, la

percentuale delle zone del nostro continente che soffrirà di carenze nella disponibilità di fonti idriche.

Va immediatamente rilevato che l'Unione europea ha saputo dimostrare, a livello internazionale, una attenzione e un impegno che sino ad ora non hanno trovato pieno riscontro da parte dei maggiori attori internazionali.

L'approvazione del pacchetto clima-energia, che si prefigge di ridurre, entro il 2020, del 20 per cento le emissioni inquinanti – e addirittura del 30 per cento qualora altri Paesi manifestassero un analogo impegno –, di produrre il 20 per cento dell'energia da fonti rinnovabili e di migliorare del 20 per cento l'efficienza energetica costituisce uno dei segnali incoraggianti di vitalità e di capacità strategica da parte delle istituzioni europee.

Il risultato raggiunto è stato il frutto di un intelligente compromesso sulla base di un lavoro attento e scrupoloso in cui, opportunamente, non sono state ignorate le giuste preoccupazioni espresse dal mondo produttivo sulla sostenibilità finanziaria di una così ambiziosa conversione in chiave ecocompatibile dei nostri sistemi produttivi.

Il pacchetto clima-energia individua gli obiettivi da raggiungere in un arco temporale di medio termine. I prossimi anni ci diranno se quegli obiettivi sono raggiungibili e in che termini e a quali costi.

Con questa decisione l'Europa si è posta all'avanguardia di un processo che ha successivamente registrato le iniziative di altri fondamentali partner, a cominciare dagli Stati Uniti, in precedenza particolarmente riottosi ad affrontare il tema nei termini prospettati dall'accordo di Kyoto.

La stessa Cina sembra intenzionata ad avviare un imponente programma di investimenti, nell'ordine di diverse centinaia di miliardi di dollari, per favorire una transizione verso la cosiddetta « green economy ». È evidente che la parziale correzione di rotta della Cina non dipende soltanto dallo stato allarmante delle condizioni ambientali di quel paese, a causa

dell'impressionante ritmo di crescita che è stato impresso al processo di industrializzazione che ha trasformato quel paese nella « officina del mondo ».

Non meno incisiva si è rivelata la consapevolezza delle potenzialità di sviluppo che possono essere assicurate dalla conversione dei sistemi produttivi in modo da ridurre l'impatto ambientale.

Questa considerazione deve indurre tutti noi ad assumere un approccio ispirato al massimo realismo, alla concretezza e al pragmatismo.

Realismo non significa scetticismo ma capacità di guardare in faccia ai dati effettivi e trovare risposte praticabili ed efficaci.

Da questo punto di vista, il primo dato da evidenziare è che la conversione dei nostri sistemi produttivi e delle nostre abitudini di vita (dalle tecniche costruttive nell'edilizia alle modalità di trasporto) in chiave ecocompatibile non discende esclusivamente da esigenze di salvaguardia dell'ambiente.

Essa è, in realtà, in larga parte il prodotto della stessa evoluzione dei sistemi produttivi. Già in numerose precedenti occasioni, come ampiamente dimostrato dalla storia economica, l'evoluzione dei sistemi economici ha vissuto alcuni passaggi fondamentali legati all'adozione di nuove tecniche e di nuove modalità di organizzazione dei processi produttivi. Questi passaggi hanno segnato vere e proprie fasi di trasformazione aprendo larghissime prospettive di crescita e di sviluppo.

Oggi la parte più avanzata e innovativa del sistema produttivo si sta attrezzando per adottare nuove tecniche di produzione a minore impatto ambientale e chiede, conseguentemente, alla politica l'adozione di misure in grado di promuovere questo passaggio.

La seconda ragione, strettamente correlata alla precedente, è da connettere a motivazioni di carattere strategico.

Le vicende degli ultimi decenni dimostrano che le economie occidentali non

possono continuare a subordinare le loro prospettive di crescita alle decisioni dei paesi fornitori di combustibili.

Troppo spesso i paesi fornitori si sono dimostrati poco affidabili imponendo veri e propri ricatti quanto al volume dell'energia offerta ovvero ai prezzi praticati.

Ridurre la dipendenza dai combustibili fossili è quindi necessario per garantire un quadro di maggiore sicurezza negli approvvigionamenti energetici e, conseguentemente, alle prospettive di crescita delle nostre economie.

In questo quadro un contributo significativo può essere garantito dai progressi, che l'Unione europea ha fissato nella misura del 20 per cento, ottenibili sul fronte dell'efficienza energetica, vale a dire del risparmio di energia da conseguire sia attraverso il contrasto agli sprechi sia attraverso l'adozione di nuove tecnologie a più basso consumo di energia.

Lo stesso spirito realista deve indurre a considerare con la massima attenzione tutte le fonti alternative che la tecnologia offre in termini di costi, in primo luogo ma non esclusivamente finanziari, e di vantaggi che ciascuna di esse può assicurare.

Ognuna delle fonti alternative presenta rischi ed elementi di incertezza che debbono essere attentamente valutati.

L'Unione europea si prefigge di lavorare, insieme agli Stati membri e con gli altri partner internazionali, sulla base di questi indirizzi. L'impegno dell'Unione implica anche il sostegno ai paesi in ritardo di sviluppo che, ovviamente, dispongono di ridotte disponibilità finanziarie per avviare il processo di conversione dei rispettivi sistemi produttivi, inevitabilmente più obsoleti e, conseguentemente, più inquinanti.

Ci attende una sfida complessa per la quale sarà necessario avvalersi di tutti gli elementi di informazione utili e, in primo luogo, del contributo della ricerca più avanzata.

In questa logica si inquadra anche la decisione della nostra Commissione di supportare l'esame dei documenti del-

l'Unione europea con un ampio programma di audizioni per acquisire tutti gli elementi di informazione e valutazione che potranno risultare utili a consentirci una discussione approfondita e pienamente consapevole.

Nel libro bianco sull'adattamento ai cambiamenti climatici si afferma, appunto, la necessità di un atteggiamento pragmatico, che misuri costi e benefici dell'adattamento e monitori costantemente l'impatto delle misure poste in essere e i progressi registrati.

A questo scopo si prospetta, assai opportunamente, di dedicare la massima attenzione alle iniziative che possono migliorare le conoscenze sui diversi aspetti del tema e a favorire lo scambio di informazioni creando una stretta sinergia tra gli organismi più qualificati, ivi compresa l'Agenzia europea dell'ambiente.

L'Italia ha un interesse primario per le iniziative che potranno aumentare il livello di conoscenza in materia solo se si considerino, in proposito, le difficoltà che sino ad oggi hanno contrassegnato la ricognizione dello stato delle acque nel nostro Paese.

Si dovrà, quindi, partire da una stima attendibile sull'andamento della domanda di energia e sui rischi che possono determinarsi, in relazione all'incremento delle emissioni inquinanti, in termini di perdita delle biodiversità e soprattutto di calamità naturali.

Segnala, in proposito, che nel riesame della politica ambientale dell'UE per il 2008 si prospetta anche il ricorso a strumenti innovativi, quali quello assicurativo, per fronteggiare i costi che le comunità sono chiamate a sostenere in presenza di gravi calamità naturali.

A conferma dell'impegno dell'UE su questi temi, sottolinea l'entità delle risorse stanziare, nell'ambito del quadro finanziario pluriennale, riferito al periodo 2007-2013, a favore di programmi in materia ambientale. Anche i fondi strutturali e di coesione prevedono di assegnare una parte delle risorse disponibili per la tutela dell'ambiente.

È chiaro che, comunque, le risorse non sono sufficienti; d'altra parte, nei prossimi anni sarà possibile capire, sulla base degli esiti prodotti dall'avanzamento dei programmi che saranno realizzati, quali spazi di manovra si renderanno disponibili anche in relazione ai maggiori redditi prodotti dallo sviluppo di nuove iniziative produttive a minor impatto ambientale.

Ritiene, quindi, che occorra individuare le misure di sostegno e incentivazione in grado di massimizzare i risultati utili non solo in termini di riduzione delle emissioni ma anche dal punto di vista delle prospettive di crescita economica, di allargamento dell'occupazione e di miglioramento dell'efficienza dei sistemi economici, allo stesso tempo riducendo rischi e costi.

L'esperienza, che vari paesi europei hanno vissuto, delle misure per la rottamazione dei veicoli più inquinanti si è dimostrata assai positiva: i vantaggi hanno, infatti largamente superato i sacrifici, assai limitati, sostenuti dalle finanze pubbliche.

Le misure sulla rottamazione si accompagnano alle iniziative, assunte a livello europeo con il positivo riscontro della parte più avanzata e innovativa dell'industria automobilistica, per apportare novità nelle tecniche di costruzione dei motori in grado di ridurre significativamente le emissioni di CO₂.

Più in generale, sul tema dei trasporti il nostro Paese deve fare uno sforzo aggiuntivo per allinearsi ai maggiori concorrenti relativamente al riequilibrio tra le diverse modalità; in Italia è, infatti, particolarmente significativa l'incidenza del trasporto su gomma e ancora troppo poco sviluppato il trasporto su ferro e via mare.

Il ritardo è particolarmente vistoso nelle maggiori aree urbane che patiscono, comparate alle grandi città europee, dei disagi derivanti dalla indisponibilità di efficienti reti metropolitane, con conseguente congestione del traffico superficiale e incremento dei livelli di inquinamento atmosferico.

Un altro terreno su cui il nostro paese deve ancora lavorare molto, e in relazione al quale l'Unione europea nei suoi docu-

menti prospetta obiettivi molto ambiziosi, è quello della gestione dei rifiuti, differenziata a seconda delle aree geografiche del Paese, come ben mise in risalto un approfondimento svolto nel corso della precedente Legislatura; è evidente che tutte le amministrazioni competenti dovranno concorrere, con il fattivo coinvolgimento dei privati, cittadini e imprese, per aumentare la quota di rifiuti riciclati e ridurre quella conferita in discarica.

In ogni caso, per ognuna delle possibili misure si dovrà procedere sulla base di una comparazione accurata di costi e benefici.

Soltanto in questo modo, evitando di inseguire soluzioni velleitarie o ipotesi astratte, gli obiettivi che l'Europa si è data e che auspicabilmente con la Conferenza di Copenaghen dovrebbero essere condivisi da tutti i maggiori partner, potranno essere raggiunti.

In questa prospettiva non si deve fare l'errore di sottovalutare il potenziale impatto di politiche che soltanto apparentemente possono sembrare di scarso rilievo. Esempio in proposito è il tema degli appalti pubblici verdi (GPP), vale a dire degli appalti che promuovano il risparmio energetico o che producano un più ridotto impatto ambientale. L'entità degli appalti pubblici, nell'ambito dell'UE, rispetto al PIL (superiore al 16 per cento) dimostra in termini evidenti la misura in cui una conversione in senso « ecocompatibile » degli stessi appalti può incidere sulla domanda complessiva e, conseguentemente, sulle grandezze economiche dei paesi dell'UE.

Ermete REALACCI (PD), nel condividere le considerazioni svolte dal relatore in merito all'opportunità di un approfondimento delle tematiche ambientali anche in vista della Conferenza intergovernativa che si terrà a Copenaghen il prossimo dicembre, intende, comunque, sottolineare come il futuro della politica ambientale nel nostro Paese dipenderà anche dalle misure che il Governo si appresta a varare con l'approvazione del disegno di legge finanziaria. In particolare, sottolinea

quanto sia importante che il Governo confermi gli sgravi fiscali del 55 per cento per gli interventi di ristrutturazione ai fini del risparmio energetico e prosegua nelle politiche di incentivazione della dismissione degli elettrodomestici ad alto consumo energetico e della loro sostituzione con quelli a basso impatto ambientale.

Ribadisce, inoltre, l'interesse del gruppo del PD a partecipare ai lavori della Conferenza di Copenaghen, chiedendo alla Presidenza della Commissione un interessamento affinché la delegazione parlamentare possa essere rappresentata in tale sede nella più ampia composizione possibile.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), nel riprendere alcune considerazioni svolte dal collega Realacci, sottolinea come occorre prestare attenzione sia alle azioni che l'Europa sta attuando in campo ambientale, anche in vista della Conferenza di Copenaghen, sia alle politiche che l'attuale maggioranza sta portando avanti nel settore. Sottolinea, in proposito, come occorrerebbe valutare se una risorsa come l'acqua possa essere gestita solo in un'ottica economica dimenticando che è un diritto di tutti e che nei prossimi anni sarà sempre di più un bene scarso. Rileva, quindi, che in tale ambito il Governo sembra perseguire esclusivamente interessi particolari, portando avanti una politica consistente in deroghe o proroghe della legislazione vigente.

Raffaella MARIANI (PD), riservandosi di svolgere un intervento più approfondito nel corso dell'esame degli atti comunitari in titolo, ricorda che, nel corso dell'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013, aveva sottolineato come lo stesso risultasse mancante della nota di aggiornamento che il Ministro dell'Ambiente deve predisporre in merito allo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto e sui relativi indirizzi. Chiede, quindi, nuovamente al rappresen-

tante del Governo le ragioni della mancata trasmissione di tale documento, invitandolo ad interessarsi affinché lo stesso possa essere trasmesso nel più breve tempo possibile alle Camere.

Ermete REALACCI (PD), in relazione a quanto rilevato dal deputato Mariani, ritiene opportuno che la Commissione preveda di ascoltare sulle tematiche in esame anche i Ministri competenti in materia.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente e relatore*, prende atto di quanto suggerito dal deputato Realacci, e rinvia il seguito dell'esame dei documenti in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 22 settembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA indi del presidente Angelo Alessandri. — Interviene il sottosegretario di Stato all'ambiente e alla tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 13.45.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, avverte che si procederà allo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo all'ordine del giorno, che, come concordato nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le interrogazioni a risposta immediata hanno ad oggetto questioni relative alla protezione dell'ambiente e alla tutela del territorio e del mare.

Ricorda, altresì, che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-01802 Mariani: misure organiche per la prevenzione di nuove emergenze e per una efficace e corretta politica gestionale dei rifiuti.

Raffaella MARIANI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Raffaella MARIANI (PD), pur comprendendo la complessità della vicenda e la necessità di un raccordo con il Ministro dell'economia e delle finanze sulla vicenda, ritiene importante che il Ministro dell'Ambiente si faccia attore primario della vicenda in esame e si faccia carico delle problematiche che gli enti locali si trovano ad affrontare, apprestando una politica volta a risolvere l'emergenza, indipendentemente dalle modifiche normative che dovranno essere approvate.

5-01803 Piffari: messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera inquinata nel territorio di alcuni comuni della bassa bergamasca.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Sergio Michele PIFFARI (IdV), sottolinea la gravità della situazione prospettata nell'interrogazione e la necessità di un intervento immediato del Governo al fine di riportare il livello di inquinamento delle falde acquifere della bassa bergamasca entro i limiti normativi previsti, riducendo la concentrazione di cromo esavalente, anche in considerazione dell'esistenza di nuove tecniche di bonifica.

5-01804 Guido Dussin: rafforzamento della vigilanza sulle attività connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Piemonte.

Renato Walter TOGNI (LNP), cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Roberto MENIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Renato Walter TOGNI (LNP), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, della quale si dichiara soddisfatto. Coglie l'occasione, peraltro, per richiamare l'attenzione della Commissione e del Governo sulla fondatezza delle preoccupazioni che provengono dai territori in ordine alla reale capacità della regione Piemonte e degli enti locali coinvolti, di approntare soluzioni capaci di garantire un'efficace gestione dei rifiuti in Piemonte, se è vero che – come appena confermato dal sottosegretario Menia – la regione Piemonte prevede di completare il nuovo termovalorizzatore solo nel 2014. Nel sottolineare, quindi, la gravità dei dati relativa alla crescita dei reati ambientali in quella regione, invita il Governo a porre in essere un'incisiva azione di vigilanza sul complesso delle attività gestionali del ciclo dei rifiuti in Piemonte, preannunciando la propria intenzione di interessare la stessa Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara conclusa la seduta dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 16.15.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01802 Mariani: misure organiche per la prevenzione di nuove emergenze e per una efficace e corretta politica gestionale dei rifiuti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta al quesito posto dall'On. Mariani ed altri con l'interrogazione a risposta immediata n. 5-01802, in cui si pone l'accento sul sistema gestionale dei rifiuti in Italia e sulla recente pronuncia della Corte Costituzionale in ordine alla natura tributaria della « Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) », si rappresenta quanto segue.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sta lavorando alla rivisitazione delle norme contenute del decreto legislativo 152 del 2006 in materia di gestione dei rifiuti, alla luce di due novità legislative:

a) la previsione della « delega ambientale » (delega al Governo ad « adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge ») di cui all'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69 avente ad oggetto « Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile »;

b) la direttiva comunitaria 2008/98/CE, Direttiva quadro sui rifiuti, inserita nella legge comunitaria 2008 approvata con legge 7 luglio 2009, n. 88.

Si sta dunque lavorando ai decreti legislativi correlati che innoveranno il quadro normativo nazionale in materia.

In particolare nella Direttiva 2008/98/CE si prevede una nozione di rifiuto

più puntuale rispetto al passato in ragione dell'inserimento di norme specifiche per i sottoprodotti e per l'*end-of-waste*.

Tali previsioni consentono con maggiore certezza l'individuazione del momento in cui un rifiuto cessa di essere tale, per acquisire nuovamente lo *status* di prodotto, con conseguenze importanti, sia sul piano gestionale che economico.

In particolare, la previsione, anch'essa innovativa, riguardo i sottoprodotti, permetterà alle aziende ed alla comunità di evitare costi economici superflui, consentendo che un materiale, attualmente considerato « rifiuto », possa invece rientrare nel circuito economico, ottimizzandone in tal modo l'utilizzo senza comportare, peraltro, un danno ambientale.

Oltre al prossimo recepimento della normativa comunitaria ed alla più generale revisione del Testo Unico Ambientale, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sta anche mettendo a punto un sistema innovativo di tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge 78/2009, per consentire una più corretta e funzionale gestione del ciclo di smaltimento e recupero.

In particolare, con l'introduzione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, si instaurerà un regime di controllo puntuale ed efficace in materia di produzione e gestione dei rifiuti, basato sulle nuove tecnologie informatiche e telematiche.

Con tale intervento ci si prefigge inoltre l'obiettivo di semplificare e rendere più efficaci gli adempimenti a carico della comunità e delle aziende.

Contestualmente all'operatività del sistema, infatti, verranno abrogati gli obblighi relativi alla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti, del formulario dei rifiuti e del modello unico ambientale (MUD).

Tale obiettivo di semplificazione, realizzato per mezzo dell'abrogazione di tali obblighi e dell'entrata in esercizio del sistema in questione, consentirà una maggiore economicità di esercizio e realizzerà per le imprese una decisa diminuzione degli oneri diretti ed indiretti, sia di carattere economico che gestionale, rendendo effettivo nel contempo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 112 del 2008, convertito nella legge 133 del 2008 (il cosiddetto « articolo taglia-oneri amministrativi ») in materia di riduzione degli oneri informativi a carico delle imprese.

In merito all'assoggettamento all'Imposta sul Valore Aggiunto della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA), si osserva che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 238 del 2009, giudicando sulla costituzionalità dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che assegna alla giurisdizione tributaria le controversie relative alla corresponsione del canone per lo smaltimento di rifiuti urbani, ha operato una ricognizione puntuale della materia.

La Corte, a seguito delle dovute considerazioni di diritto, ha ritenuto che la tariffa di cui trattasi, la « Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) », disciplinata dal decreto legislativo 22 del 1997 (c.d. Ronchi) – da non confondere con la « Tariffa Integrata Ambientale (TIA) », di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (tariffa che, come noto, non ha ancora trovato applicazione) – presenti tutte le caratteristiche del tributo, vale a dire:

- a) la doverosità del prelievo;
- b) la mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti;
- c) il collegamento del prelievo stesso alla spesa pubblica in relazione ad un presupposto economicamente rilevante.

Ne deriva che la tariffa, secondo l'assunto della Corte costituzionale, resti estranea all'ambito di applicazione dell'IVA, in quanto « l'inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l'entità del prelievo (...) porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell'assoggettamento ad IVA ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e caratterizzato dal pagamento di un corrispettivo per la prestazione di servizi ».

Al fine di definire le iniziative e le misure per l'adeguamento ai principi espressi nella evocata sentenza della Consulta risulta necessario procedere ad una serie di verifiche sullo stato generale di applicazione della TIA attualmente in vigore (disciplinata dal decreto legislativo 22 del 1997), mirate ad accertare, tra l'altro, la corretta natura dei rapporti tra gli enti locali e le aziende di gestione dei rifiuti (alla luce del fatto che la potestà impositiva in ogni caso spetta all'ente locale), la copertura finanziaria dei mancati introiti erariali derivanti dal non assoggettamento ad IVA della TIA stessa, nonché la definizione di una procedura semplificata che disciplini, ove spettanti, le modalità degli eventuali rimborsi da erogare agli utenti in conto dell'imposta già illegittimamente addebitata.

Sulle questioni emerse di carattere tributario e finanziario, attesa la particolare complessità della questione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) sta effettuando specifici approfondimenti al fine di pervenire il più rapidamente possibile ad una definizione dei rapporti tra i soggetti coinvolti nella vicenda.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per quanto di propria competenza, sta lavorando per consentire quanto prima l'entrata in vigore della nuova TIA - Tariffa Integrata Ambientale, di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006, predisponendo i decreti ministeriali di attuazione, *in primis* provvedendo alla definizione dei rifiuti « assimilati » da conferire in discarica.

Sempre in tema di tariffa, il MATTM, nell'ambito della predisposizione degli interventi legislativi sopradescritti e della decretazione di attuazione del decreto legislativo n. 152, intende perseguire, per quanto di competenza, obiettivi di chiarezza e univocità in merito alla definizione

della natura e delle implicazioni anche di carattere finanziario e tributario della TIA, onde assicurare interpretazioni applicative e giurisprudenziali certe, così tutelando gli enti locali e gli operatori del settore nella gestione concreta del sistema integrato di smaltimento dei rifiuti.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01803 Piffari: messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera inquinata nel territorio di alcuni comuni della bassa bergamasca.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto indicato nell'interrogazione a risposta immediata n. 5-01803 presentata dall'onorevole Piffari ed altri e riguardante la presenza di cromo nelle acque dei Comuni della Bassa Bergamasca, sulla scorta di quanto comunicato dagli Enti Locali e dal Ministero del Lavoro, salute e politiche sociali, si rappresenta quanto segue.

Nel periodo dal 2000 al 2008 l'A.R.P.A. Lombardia ha effettuato dei rilievi che hanno permesso di ricondurre la presenza di cromo, nelle acque di falda del territorio ricompreso tra i comuni di Ciserano e Treviglio, alla perdita nel sottosuolo di una soluzione ad alta concentrazione della predetta sostanza di una vasca ubicata presso la ditta Castelcrom (ora Croma) di Ciserano.

La stessa Agenzia ha provveduto, poi, a monitorare gli interventi di bonifica messi in atto dalla predetta ditta, volti, in particolar modo, ad assicurare la potabilità delle acque captate dai pozzi dell'acquedotto di Treviglio, mediante controlli periodici che hanno evidenziato il mancato superamento della concentrazione limite dei 50 mg/l di cromo nelle acque di falda estratte da pozzi di pubblico acquedotto.

Nel corso del 2009, ai fini della verifica dell'utilizzo irriguo dell'acqua di falda, l'ARPA ha attuato un'ulteriore campagna di monitoraggio, estendendo l'area di indagine ai comuni di Verdellino, Ciserano e Arcene.

Segnatamente, sono state condotte due campagne analitiche, a giugno e a settembre, concordate con la Provincia di Bergamo e con la ASL, i cui dati hanno

evidenziato la presenza diffusa del cromo VI sul territorio, rendendo necessaria la predisposizione della mappatura dei pozzi industriali e ad uso domestico da parte dei Comuni interessati.

Si rileva, in particolare, che le massime concentrazioni riscontrate sono state localizzate idrogeologicamente a monte della Roggia Visconti Brembilla, ad una distanza da essa di circa 3 Km e ciò sembrerebbe escludere l'individuazione della Roggia come potenziale sorgente di contaminazione.

Gli esiti del monitoraggio condotto agli inizi del corrente mese hanno evidenziato la necessità di un approfondimento specifico in termini di concentrazioni, di estensione areale del fenomeno e di individuazione delle sorgenti.

Pertanto l'ARPA, in accordo con la Provincia di Bergamo, la ASL ed i Comuni interessati, sulla base del censimento di tutti i pozzi presenti nel territorio indagato, sta attivando un nuovo e più approfondito piano di monitoraggio.

In proposito, si segnala che, proprio ieri, si è tenuta presso la Provincia una riunione nel corso della quale sono stati analizzati i risultati della mappatura che dovranno essere sottoposti ad un ulteriore esame da parte dei competenti uffici dell'ARPA e della Provincia, al fine dell'individuazione di ulteriori e più idonei punti di campionamento.

Infine, circa l'opportunità di rivedere la soglia di tolleranza normativamente prevista, si rileva che, ad oggi, secondo quanto affermato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, non risul-

tano acquisiti presupposti scientifici che giustifichino una modifica dell'Allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

La stessa Commissione UE ha ritenuto di mantenere invariato tale limite rispetto

alla Direttiva n. 80 del 778, poiché il valore di concentrazione dei 50 mg/l ha « dimostrato, dal punto di vista pratico, di essere sufficiente a proteggere la salute umana e non esistono nuovi e consolidati motivi che ne giustifichino una modifica ».

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01804 Guido Dussin: rafforzamento della vigilanza sulle attività connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Piemonte.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione n. 5-01804 presentata dall'On. Togni ed altri e riguardante lo smaltimento illecito di rifiuti nella Regione Piemonte, occorre riferire in premessa che la problematica lamentata dagli Onorevoli interroganti, purtroppo, oltre ad interessare la Regione predetta si registra in tutte le Regioni italiane da molto tempo.

Nel rapporto Ecomafia 2008, elaborato da Legambiente, si legge che i reati ambientali accertati dalle forze dell'ordine nel 2007 nell'intero territorio nazionale sono stati pari a 30.124, con un incremento annuale rispetto all'anno precedente del 27,3 per cento.

In particolare, con riferimento ai reati legati all'illecito smaltimento dei rifiuti nel territorio della Regione Piemonte, il Nucleo Operativo Ecologico di Torino segnala che l'attività di contrasto dei reati ambientali ha visto segnare nel secondo semestre del 2008 un aumento pari al 31 per cento rispetto al primo semestre dello stesso anno, così pure nel primo semestre del 2009 vi è stato un incremento del 25 per cento rispetto al primo semestre 2008.

Anche i dati forniti dal Corpo Forestale dello Stato evidenziano un aumento dell'attività sanzionatoria riguardante soprattutto i trasportatori di rifiuti, specificando però che in generale non risulta un particolare incremento delle attività di smaltimento illecito, ma piuttosto la formazione di piccoli abbandoni nelle periferie urbane.

Per contrastare tale fenomeno, oltre alle attività di prevenzione e repressione condotte con sempre maggiore incisività da parte delle forze dell'ordine, il Mini-

sterio dell'ambiente sta procedendo, ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti (98/2008/CE), alla revisione delle norme primarie che sono alla base della gestione dei rifiuti.

In particolare, si intende introdurre un nuovo sistema di tracciabilità telematica dei rifiuti, tale da assicurare un controllo puntuale ed efficace della produzione e gestione degli stessi.

Anche l'ISPRA concorre alla vigilanza sulle attività connesse al ciclo dei rifiuti, effettuando per tutto il territorio nazionale (quindi anche in Piemonte) il monitoraggio dei principali indicatori del fenomeno, quali la produzione, le modalità di trattamento ecc. Tali indicatori sono elaborati e analizzati per valutare il trend del fenomeno e quindi tradotti in documenti di sintesi.

In particolare, l'ISPRA pubblica annualmente i dati relativi alla produzione e alla gestione dei rifiuti urbani e speciali e da questi emerge che il trend relativo alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella Regione Piemonte mostra un progressivo miglioramento, passando a livello regionale dal 32,8 per cento del 2004 al 44,8 per cento del 2007. La produzione dei rifiuti urbani è passata, invece, da 2,2 milioni di tonnellate del 2004 a 2,3 milioni di tonnellate nel 2007, con un aumento dell'1,8 per cento circa.

Nel dettaglio, la provincia di Torino, ha registrato un significativo aumento dei rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata, passando dal 31,1 per cento del 2004 al 45,9 per cento; la produzione, invece, ha registrato un poco significativo aumento dell'1 per cento nel medesimo periodo.

Per quanto riguarda lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani a livello regionale, si è rilevata, nel triennio 2005-2007, una progressiva riduzione del ricorso a tale forma di smaltimento. In particolare, la quota percentuale dei rifiuti avviati in discarica sul totale di quelli prodotti, risulta di molto inferiore alla media nazionale, attestandosi al 45 per cento.

Inoltre, non risulta vi siano dichiarate situazioni di emergenza ambientale connesse alla gestione dei rifiuti nella regione Piemonte, né tantomeno nella Provincia di Torino. In ogni caso le competenze in materia di gestione dei rifiuti sono in capo alle amministrazioni locali: Regione, Province e Comuni, ciascuno per le competenze che sono loro riconosciute dalla legislazione vigente.

Con riferimento al termovalorizzatore di Torino la Regione Piemonte ha fatto sapere che il ritardo nella realizzazione dello stesso è dipeso dal contenzioso originatosi dalla gara di appalto. Sulla lite si

è pronunciato nel luglio scorso il Consiglio di Stato rendendo possibile la prosecuzione dell'iter realizzativo. La Regione Piemonte prevede la realizzazione dell'opera entro il 2014.

La Regione Piemonte ha inoltre specificato che nella provincia di Torino sono ad oggi disponibili volumi residui in discarica tali da permettere il corretto smaltimento dei rifiuti urbani fino all'entrata in funzione del termovalorizzatore.

Le eventuali criticità connesse alla gestione dei rifiuti nella Regione Piemonte, così come in tutto il territorio nazionale, sono da sempre all'attenzione di questo Ministero che, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, al verificarsi di violazioni di norme ambientali non più gestibili da parte delle Amministrazioni locali, è pronto ad intervenire — anche tramite l'ausilio del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente — per l'accertamento e la risoluzione delle situazioni emergenziali.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (UPI) (*Svolgimento e conclusione*) 88

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) (*Svolgimento e conclusione*) 88

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Nuovo testo C. 2008 Governo e abb. (Parere alle Commissioni I e XII) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ... 89

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 22 settembre 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 12.25.

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (UPI).

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Dario GALLI, *presidente della provincia di Varese*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, svolge alcune considerazioni sui temi dell'audizione. Ringrazia, quindi, i rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (UPI) per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 12.40, riprende alle 13.10.

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'im-

pianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Mario Nastasio ASPESI, *sindaco di Cardano al Campo (VA)* e Mario CANAPINI, *sindaco di Fiumicino*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni il presidente, Mario VALDUCCI, e i deputati Giacomo TERRANOVA (Pdl) e Aurelio Salvatore MISITI (IdV).

Mario Nastasio ASPESI, *sindaco di Cardano al Campo (VA)* e Mario CANAPINI, *sindaco di Fiumicino*, rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 settembre 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 13.45.

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Nuovo testo C. 2008 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni I e XII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giacomo TERRANOVA (Pdl), *relatore* avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul testo unificato delle proposte di legge C 2008 e abbinate, approvato dalle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali), che istituisce il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Osserva che la proposta intende dare attuazione ai principi sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989, nonché a quelli stabiliti dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.

Fa presente che, secondo l'articolo 2 del testo approvato dalla Commissione, il Garante è organo monocratico, che esercita le proprie funzioni in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

Sottolinea che, fra i compiti e le funzioni attribuiti al Garante, l'articolo 3 prevede la promozione dell'attuazione delle Convenzioni sui diritti dei minori, sopra citate; l'adozione di iniziative volte a promuovere i diritti dell'infanzia e adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione e alla salute; la verifica sulle pari opportunità da garantire ai minori nell'accesso alle cure e nell'esercizio del diritto alla salute; la predisposizione di pareri al Governo sui provvedimenti relativi alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Fa presente che il Garante deve presentare al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta.

Per quanto riguarda i profili di interesse della IX Commissione, segnala che la lettera *l-bis*) del comma 1 dello stesso articolo 3 prevede che il Garante debba segnalare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le eventuali violazioni della disciplina in materia di tutela dei minori che si verificano nell'ambito della programmazione radiotelevisiva, e promuovere iniziative volte a sviluppare nei mi-

norì capacità critiche ed a suscitare nei mezzi di informazione maggiore sensibilità e rispetto verso i minori stessi.

Segnala inoltre l'articolo 6 del testo, che disciplina le forme di tutela e di attivazione dei poteri del Garante, disponendo che tutti i cittadini possano inviare segnalazioni relativi a situazioni di rischio di violazione dei diritti dei minori anche attraverso il numero telefonico di emergenza 114, ovvero altri numeri telefonici gratuiti.

Ritiene in conclusione di proporre che la Commissione esprima parere favorevole sulla proposta di legge C 2008 e abbinate, nei termini seguenti:

« La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni);

esaminato il nuovo testo del disegno di legge recante: « Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza » (C. 2008 Governo e abb.);

rilevato, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, che l'articolo 3, comma 1, lettera *l-bis*), prevede, tra i compiti del Garante, la segnalazione all'Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni e agli organi competenti delle eventuali violazioni della disciplina in materia di tutela dei minori nella programmazione radiotelevisiva e la promozione di iniziative volte a sviluppare nei minori capacità critiche e a suscitare nei media maggiori sensibilità e rispetto verso i minori medesimi;

ritenuto che la disposizione sopra richiamata contribuisca ad agevolare lo svolgimento delle funzioni assegnate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di tutela dei minori;

rilevato altresì che l'articolo 6 consente opportunamente di poter effettuare segnalazioni al Garante tramite il numero telefonico di emergenza n. 114, istituito con decreto interministeriale 6 agosto 2003, ovvero attraverso altri numeri gratuiti a valenza sociale;

esprime,

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2009, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione. Atto n. 111 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	91
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. C. 975 Brandolini e C. 2513 Ranieri (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame testo unificato e conclusione – Parere favorevole</i>)	93
--	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

In relazione alla partecipazione di tre componenti della Commissione ad una missione a Porto Torres (29 giugno 2009)	94
In relazione alla partecipazione di tre componenti della Commissione ad una missione presso la centrale nucleare di Flamanville (8-10 luglio 2009)	94
ALLEGATO 1 (<i>In relazione alla partecipazione di tre componenti della Commissione ad una missione a Porto Torres (29 giugno 2009)</i>)	95
ALLEGATO 2 (<i>In relazione alla partecipazione di tre componenti della Commissione ad una missione presso la centrale nucleare di Flamanville (8-10 luglio 2009)</i>)	98

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 settembre 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2009, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione.

Atto n. 111.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Catia POLIDORI (PdL), *relatore*, sottolinea preliminarmente che lo schema di decreto ministeriale in esame viene sottoposto al parere parlamentare ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), che ha ridisciplinato il sistema di riparto, da parte dei singoli ministeri, dei contributi a favore di enti ed organismi vari, indicati nella tabella 1 allegata alla legge medesima. Questo articolo, al comma 2, ha stabilito che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 allegata alla legge, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Ha disposto, inoltre, che il riparto delle risorse stanziato su ciascuna di tali unità previsionali di base debba essere annualmente effettuato entro il 31

gennaio dal ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sul quale è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il comma 3 dello stesso articolo 32 ha stabilito che la dotazione delle unità previsionali di base di cui al precedente comma 2 sia quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni (ovvero in Tabella C della legge finanziaria).

Per l'anno 2009 le risorse di cui lo schema in esame propone il riparto tra le varie finalizzazioni, risultano complessivamente pari a 24.455.739,00 di euro. Tale importo risulta dallo stanziamento iscritto nel cap. 2501 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, cui sono stati detratti alcuni accantonamenti, frutto di tagli lineari sulla tabella C, allegata alla legge finanziaria per il 2009, previsti da una serie di provvedimenti (DL 154/2008, DL 180/2008, DL 185/2008, DL 207/2008, legge n. 15 del 2009).

L'articolo unico dello schema di decreto interministeriale reca, al comma 1, la descrizione del riparto del citato stanziamento. Rispetto alla dotazione prevista per l'anno precedente, si registra una riduzione pari circa al 26,8 per cento poiché si è passati dai 33.445.067,19 di euro del 2008 ai 24.445.739,00 per l'anno 2009 così di seguito ripartiti tra le diverse linee di intervento:

euro 8.600.748,00 per contributi ad associazioni ex legge n. 1083 del 1954, pari al 35,17 per cento dello stanziamento complessivo del capitolo;

euro 12.000.000,00 per contributi alla camere di commercio italiane all'estero (legge n. 518 del 1970), pari al 49,07 per cento dello stanziamento complessivo del capitolo;

euro 2.820.075,00 per contributi ai consorzi multiregionali all'export (legge n. 83 del 1989), pari all'11,53 per cento dello stanziamento complessivo del capitolo;

euro 460.407,00 per contributi ai consorzi agro-alimentari e turistico-alber-

ghieri (legge n. 394 del 1981), pari all'1,88 per cento dello stanziamento complessivo del capitolo;

euro 574.509,00 per contributi ex decreto legislativo n. 143 del 1998 (Accordi associazioni di categoria), pari al 2,35 per cento dello stanziamento complessivo del capitolo.

Al riguardo si ricorda che la legge 29 ottobre 1954, n. 1083 (« Concessione di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane »), autorizza il Ministero per il commercio con l'estero (dapprima, come si è detto, confluito nel Ministero delle attività produttive, poi scorporato con il decreto-legge n. 181 del 2006 e attualmente di nuovo inglobato nel Ministero dello sviluppo economico) a concedere contributi ad istituti, enti ed associazioni, che non abbiano per statuto finalità di lucro, per le seguenti finalità: organizzazione di mostre all'estero; partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni estere; incremento delle esportazioni dei prodotti dell'artigianato, dei traffici e dei rapporti commerciali con l'estero; redazione e stampa di pubblicazioni per la propaganda di prodotti italiani all'estero.

Per quanto riguarda le Camere di commercio italiane all'estero, la legge n. 518 del 1970, ha proceduto al riordino delle Camere di commercio italiane all'estero. Di fatto, le Camere di commercio si configurano come organismi che raggruppano le imprese italiane che operano all'estero nonché imprese del paese ospitante, con funzioni di assistenza e sostegno in particolare nel campo delle *joint-venture*. In particolare, l'articolo 9 della legge prevede che il Ministero del commercio con l'estero (ora Ministero dello sviluppo economico) possa concedere contributi alle spese di funzionamento delle associazioni riconosciute, determinandone la misura in base alla valutazione dell'opera svolta in favore dello sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia e dell'interesse che presenta il mercato locale. Il sostegno ai consorzi all'esportazione è stato dapprima introdotto dalla legge n. 240 del 1981. La materia è stata

successivamente disciplinata dalla legge n. 83 del 1989, che ha elevato, rispetto alle precedenti previsioni, l'ammontare massimo dei contributi, che varia a seconda del numero delle imprese consorziate e non può comunque superare un certo valore percentuale delle spese. Il decreto-legge n. 251 del 1981 (Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981, all'articolo 10, prevede la possibilità di concedere contributi annuali a consorzi aventi come scopo esclusivo l'esportazione di prodotti agro-alimentari nonché ai consorzi tra imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore. La norma precisa, anche in questo caso, che i contributi non devono essere diretti a sovvenzionare l'esportazione. Infine, quanto alle associazioni di categoria l'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998, prevede che i contributi a enti e organismi vari, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, concessi dal Ministero del commercio con l'estero (ora Ministero dello sviluppo economico), siano finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nonché le attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia e possano essere erogati anche a favore di soggetti diversi da quelli indicati, per il predetto Ministero, nella tabella A allegata alla legge n. 549 del 1995, previa individuazione da effettuare con il decreto ministeriale previsto dal medesimo articolo. La discrezionalità che la predetta norma riconosce al Ministro nell'individuazione dei soggetti cui destinare i contributi a favore dell'attività promozionale è esercitata tramite lo schema di decreto in esame in favore di associazioni di categoria con cui vengano conclusi accordi di settore.

La relazione infine pone in rilievo che i contributi per il sostegno e la promozione del *made in Italy*, dall'entrata in vigore dell'articolo 22, comma 1, del de-

creto legislativo n. 143 del 1998 non finanziano più come in passato la mera esistenza di organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione, ma sono diventati veri e propri incentivi per la realizzazione di specifiche iniziative promozionali e di progetti di internazionalizzazione. In allegato allo schema di decreto riportata l'usuale rendicontazione relativa all'utilizzo dei fondi di competenza per l'anno 2008.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 settembre 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 13.15.

Disposizioni per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.

C. 975 Brandolini e C. 2513 Ranieri.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame testo unificato e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, illustra il testo unificato delle proposte di legge C. 975 Brandolini e C. 2513 Ranieri, recante disposizioni per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, che è finalizzato a migliorare le garanzie igienico-sanitarie e l'informazione dei consumatori.

Il testo introduce una specifica disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli « di quarta gamma », definendo

come tali (articolo 2) « i prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati, pronti per il consumo tal quali o previa cottura ». La definizione è integrata altresì dalla descrizione delle fasi del processo di trasformazione cui sono sottoposti i prodotti, dalla raccolta al confezionamento. Tali fasi sono: selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva.

Per quanto concerne le norme direttamente riconducibili alla competenza della X Commissione, l'articolo 3 disciplina le procedure di commercializzazione di questi prodotti prevedendo in particolare il confezionamento (comma 1) e la distribuzione (comma 2). In particolare, il confezionamento può essere effettuato per prodotti singoli o in miscela, con l'eventuale aggiunta di ingredienti di origine vegetale non freschi o secchi; la distribuzione può avvenire nelle catene commerciali tradizionali o mediante distributori automatici. Qualora i prodotti siano distribuiti al consumatore nella ristorazione scolastica, i vegetali utilizzate devono provenire prevalentemente dal territorio nazionale ed essere preferibilmente garantiti nella tracciabilità.

L'articolo 4 rinvia, infine, ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali la definizione della disciplina di dettaglio, per quanto concerne in particolare i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo, delle acque di lavaggio, del confezionamento e della distribuzione, nonché le informazioni da riportare sulle confezioni a tutela del consumatore.

Con riferimento agli aspetti di compatibilità comunitaria, evidenzia che l'introduzione di una specifica disciplina nazionale sui prodotti ortofrutticoli confezionati pronti per il consumo si colloca nell'ambito di una più generale normativa di fonte comunitaria.

Al riguardo, dato l'oggetto delle disposizioni che si intende introdurre, relative essenzialmente agli aspetti tecnici del processo di trasformazione ed alla etichettatura dei prodotti, sembrerebbero rendersi

applicabili le specifiche procedure di verifica della compatibilità comunitaria, tramite notifica preventiva alla Commissione UE, previste rispettivamente dall'articolo 9 della legge 21 giugno 1986, n. 317, che ha recepito la direttiva n. 98/34 sulle regolamentazioni tecniche, e dagli articoli 4 e 19 della direttiva 2000/13/CE in materia di indicazioni da riportare obbligatoriamente sui prodotti alimentari preconfezionati. Peraltro, dal momento che il testo in esame si limita a stabilire i principi generali della normativa, demandandone la concreta definizione ad un decreto ministeriale, la verifica di compatibilità non potrebbe esplicitarsi che nei confronti del predetto decreto ministeriale.

Propone pertanto di esprimere un parere favorevole sul testo unificato delle proposte di legge in esame.

Andrea LULLI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 22 settembre 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 13.20.

In relazione alla partecipazione di tre componenti della Commissione ad una missione a Porto Torres (29 giugno 2009).

In relazione alla partecipazione di tre componenti della Commissione ad una missione presso la centrale nucleare di Flamanville (8-10 luglio 2009).

Andrea GIBELLI, *presidente*, rende le comunicazioni sulle missioni in titolo (*vedi allegati 1 e 2*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.40.

ALLEGATO 1

In relazione alla partecipazione di tre componenti della Commissione ad una missione a Porto Torres (29 giugno 2009).

Una delegazione della Commissione attività produttive della Camera dei deputati composta dal presidente Andrea Gibelli e dai deputati Catia Polidori e Ludovico Vico ha effettuato nello scorso mese di giugno una missione a Porto Torres nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale, deliberata dalla Commissione il 25 febbraio 2009.

Nel corso della giornata la delegazione ha svolto una serie di incontri con i rappresentanti istituzionali del comune di Porto Torres, della Giunta regionale della Sardegna, della Commissione industria del Consiglio regionale della Sardegna, nonché con rappresentanti delle organizzazioni sindacali a livello sia regionale sia territoriale. La delegazione si è inoltre recata presso gli stabilimenti industriali di Porto Torres per un incontro con i dirigenti dell'ENI.

Nel corso della mattinata, dopo un breve intervento del sindaco di Porto Torres, Luciano Mura, che ha sottolineato la gravità della situazione occupazionale e l'effetto domino che provocherebbe per la chimica sarda l'eventuale chiusura degli impianti di Porto Torres, il presidente Andrea Gibelli, ha ricordato che la X Commissione si è più volte occupata nel corso della legislatura delle problematiche inerenti la chimica sarda. Ha altresì sottolineato che la gravità della situazione occupazionale della Sardegna è purtroppo simile a quella che si registra in numerose regioni italiane e che, pur nella necessità di affrontare le emergenze del polo chimico, una soluzione più incisiva dovrebbe essere ricercata con l'investimento in settori più produttivi, quali ad esempio il

turismo che rappresenta un'enorme potenzialità del territorio sardo. L'incontro presso la sede del Comune di Porto Torres ha poi registrato gli interventi dei rappresentanti delle Confederazioni sindacali regionali. Per la CGIL, Piero Cossu, responsabile dei settori industria, agricoltura e artigianato e delle reti di energia e acqua, ha rilevato che la grave situazione in cui versa la chimica sarda è dovuta prioritariamente alle scelte strategiche dell'ENI. Ha sollecitato quindi la Commissione ad intervenire nei confronti del Governo perché manifesti la propria posizione rispetto alle scelte dell'ENI, sottolineando che i lavoratori del settore chimico hanno bisogno di chiarezza di prospettive più che di interventi assistenziali. Il segretario generale della CISL Sardegna, Mario Medde, dopo una dettagliata disamina dei dati sulla crisi economica e sociale della Sardegna, ha sollecitato l'attuazione dell'Accordo di programma sulla chimica siglato nel luglio 2003 (dei 300 milioni stanziati ne sono stati spesi soltanto 36 per il sito di Ottana), nonché l'approvazione dell'Accordo di programma in materia di energia. Arnaldo Melissa, segretario generale provinciale della UIL Sassari, ha infine osservato che la Sardegna non è disposta a rinunciare al proprio tessuto industriale e ha richiamato il Governo ad inserire tra le priorità il rilancio della chimica sarda e in particolare del sito di Porto Torres.

L'intervento dell'assessore all'industria della regione Sardegna, Andreina Farris, ha evidenziato la necessità di salvaguardare il settore della chimica di base – fondamentale del resto in tutti i Paesi industrializzati – che garantisce 5 mila posti di lavoro, impegnandosi a nome della regione a collaborare nell'adeguamento e bonifica dei siti inquinati. Ha sottolineato

altresì che la situazione di Porto Torres deve essere trattata a livello nazionale, auspicando tuttavia la nomina del presidente della regione Sardegna, Ugo Cappellacci, a commissario per le bonifiche industriali. L'assessore Farris ha ricordato che, dopo oltre due anni di inattività, nello scorso mese di giugno è tornato a riunirsi l'Osservatorio regionale della chimica, nella cui sede saranno reconsiderati elementi fondamentali dell'Accordo di programma sulla chimica del 2003, ampiamente disattesi nel corso della precedente legislatura. Per il rilancio della chimica regionale, con particolare riferimento agli investimenti industriali, alle infrastrutture, alle bonifiche ambientali e alle tariffe energetiche agevolate, ha infine sollecitato uno specifico Accordo di programma quadro per aggiornare i contenuti del precedente rimodulando le risorse a suo tempo assegnate e non ancora utilizzate.

L'onorevole Ludovico Vico, sottolineato che l'ENI dovrebbe indirizzare una quota rilevante di investimenti sulla filiera cloro-PVC, ricorda che la risoluzione n. 8-00045, a sua prima firma, approvata dalla X Commissione il 9 giugno 2009, ha impegnato il Governo, tra l'altro, a convocare con estrema urgenza un tavolo generale di confronto per il rilancio della chimica italiana, che parta dal monitoraggio di tutti gli accordi di programma esistenti nei siti e ad esercitare tutti i suoi poteri di indirizzo di azionista affinché l'ENI destini al settore della chimica significativi investimenti.

Nella riunione presso il Petrolchimico di Porto Torres, l'ing. Piergiorgio Sedda, direttore della Polimeri Europa, ha sottolineato che la società gestisce l'attività petrolchimica « core » di Eni: produzione e commercializzazione di olefine, aromatici ed intermedi (chimica di base), stirenici, elastomeri e polietilene. Lo stabilimento lavora strutturalmente in perdita in quanto il ciclo produttivo è basato su uno *steam-cracker* che per scala, vetustà e tecnologia è ormai l'unico rimasto in Europa. Il ciclo è inoltre gravato da pesanti costi logistici in quanto le materie prime (virgin naphtha, acrilonitrile, butadiene)

vengono importate e i prodotti devono essere trasferiti via nave in continente. Gli stabilimenti del Nord Europa, invece, sono collegati da reti di pipelines che interscambiano materie prime e prodotti intermedi e sono collocati nel cuore del mercato in cui vengono distribuiti e consumati. A fine 2008, è stata decisa la sospensione della programmazione di produzione di cumene e fenolo. I relativi impianti sono stati bonificati e messi in sicurezza.

L'ing. Sedda ha aggiunto che dal 2002 ad oggi lo stabilimento ha assorbito risorse (tra perdite e investimenti) per oltre 500 milioni di euro (oltre 100 milioni di euro nel solo 2008) e che per il 2009 è prevista una perdita di 70 milioni di euro. Con riferimento alle condizioni generali del settore, ha osservato che l'Europa soffre un forte svantaggio strutturale rispetto agli operatori mediorientali, per i quali il minor costo dell'etilene – prodotto da gas a basso costo – si traduce in un vantaggio su tutti i derivati, in particolare il polietilene, anche sui mercati europei. Gli investimenti della petrolchimica sono pertanto crollati in Europa occidentale e vanno concentrandosi in Medio Oriente (per la disponibilità di gas associato) e in Cina (a seguito del forte incremento della domanda). Ai limiti strutturali del settore si aggiunge per Eni un assetto industriale sub-ottimale, determinato anche da trasferimenti d'impresa e operazioni di salvataggio adottate per rispondere a esigenze sociali e crisi occupazionali derivanti da fallimenti di altre imprese e situazioni di emergenza. Lo stabilimento di Porto Torres rappresenta in questo senso un caso emblematico: le criticità strutturali sono attualmente amplificate dalla crisi in corso di cui appare arduo prevedere i tempi di recupero. I dati sul livello di stoccaggio confermano la gravità della situazione: il livello di stoccaggio dei prodotti del Petrolchimico che attendono di essere venduti ha raggiunto, nel mese di giugno 2009, una dimensione pari a 170 giorni di produzione (contro i normali 40-60 giorni).

Ciò a riprova della perdurante difficoltà del mercato ad assorbire le produzioni realizzate nello stabilimento.

Il successivo intervento del presidente della Commissione industria del Consiglio regionale della Sardegna, Nicolò Rassu, ha evidenziato che le difficoltà del sistema produttivo sardo si estendono anche al settore siderurgico. Ritiene possibile perseguire soluzioni alternative quali il potenziamento del settore turistico che diano nuovo impulso al sistema economico della regione con l'impegno, tuttavia, di salvaguardare i livelli occupazionali. Sottolinea, al riguardo, che l'eventuale riconversione dell'attuale apparato richiede gradualità e capacità di scegliere la continuità di impianti che possono essere ancora produttivi. Ritiene infine che, per quanto riguarda il petrolchimico, l'ENI dovrebbe assumersi l'onere della bonifica dei siti, almeno per la quota partecipata dallo Stato, pari al 26 per cento.

Il presidente Gibelli ha quindi sottolineato la distanza tra la posizione manifestata dall'ENI e le esigenze del territorio, ritenendo opportuna una riconversione delle attività produttive del territorio attraverso un percorso graduale che abbia come primo obiettivo la tutela dei posti di lavoro. Ha altresì evidenziato l'importanza del nucleare e della sicurezza degli approvvigionamenti energetici per la crescita dell'economia del Paese, che attualmente registra una forte dipendenza dall'estero e i costi più alti dell'energia a livello europeo con una forte penalizzazione delle attività delle imprese italiane. Ritiene infine che si debbano individuare con una tempistica adeguata i siti realmente produttivi sul territorio sardo rilanciandone l'attività e riconvertendo l'economia delle zone che ospitano stabilimenti in perdita.

La missione si è conclusa con un incontro con il Comitato area di crisi e i

rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali presso la sede della provincia di Sassari. Dopo un intervento della presidente della provincia di Sassari, Alessandra Giudici, che ha manifestato la decisa volontà degli enti locali a mantenere in attività gli impianti petrolchimici (nonostante la scelta di sviluppare un importante sito a livello nazionale sia stata nel passato subita dalla Sardegna), i rappresentanti del Comitato area di crisi, tra cui i sindaci di Porto Torres, Sassari e Alghero hanno sostanzialmente ribadito le problematiche emerse nell'incontro presso il comune di Porto Torres. L'ing. Franco Appeddu, rappresentante di Confindustria, ha rilevato che il passaggio del sito di Porto Torres da Syndial a Polimeri Europa nel gennaio 2007, salutato come condizione per il rilancio non ha dato luogo ad alcun investimento e che dal mese di ottobre 2008 da parte dell'ENI è stata reiteratamente manifestata una volontà di dismissione. La rigida posizione assunta dall'ENI ha reso impercorribile qualsiasi piano di rilancio industriale e ha portato alla drastica e drammatica decisione di chiudere il sito di Porto Torres per due mesi (dicembre 2008-gennaio 2009) a causa di motivi commerciali. L'ing. Appeddu ha quindi proposto di superare le difficoltà della filiera cumene-fenolo attraverso politiche commerciali aggressive e progetti sostenibili di integrazione della filiera, di dare immediata attuazione al consolidamento della filiera cloro-PVC recuperando il rapporto commerciale tra ENI e Vinyls e, infine, di procedere ad un'analisi delle criticità delle produzioni di polimeri a Porto Torres, individuando le azioni e gli investimenti in grado di assicurare sostenibilità industriale alle attività esistenti.

ALLEGATO 2

In relazione alla partecipazione di tre componenti della Commissione ad una missione presso la centrale nucleare di Flamanville (8-10 luglio 2009).

Una delegazione della Commissione attività produttive della Camera dei deputati composta dal presidente Andrea Gibelli e dai deputati Andrea Lulli e Raffaello Vignali ha effettuato nello scorso mese di luglio una missione presso la centrale nucleare di Flamanville, in Francia, con l'obiettivo di approfondire le tematiche dell'energia e, in particolare, della produzione di energia nucleare, nonché gli aspetti della collaborazione industriale tra Italia e Francia, atteso che importanti gruppi italiani, come Enel, partecipano alla costruzione del terzo reattore della centrale di Flamanville che, per l'innovativa tecnologia utilizzata, potrebbe rappresentare un modello per il futuro del nucleare italiano. Il sottosegretario allo Sviluppo economico, Stefano Saglia, e alcuni rappresentanti di Enel hanno partecipato insieme alla delegazione parlamentare agli incontri previsti.

Nella giornata dell'8 luglio la delegazione ha incontrato il presidente e i membri dell'Autorità per la sicurezza nucleare francese (ASN). Il presidente, André-Claude Lacoste, ha ricordato che l'ASN è stata dichiarata autorità amministrativa indipendente, dopo circa trent'anni di attività, dalla legge del 2006-686 del 13 giugno 2006 in materia di trasparenza e sicurezza nucleare. L'Autorità è composta da cinque membri (Presidente e quattro commissari) di cui tre nominati dal Presidente della Repubblica, uno dall'Assemblea nazionale e uno dal Senato. Il mandato non è revocabile e la sua durata è di sei anni non rinnovabili. Il presidente Lacoste ha quindi sottolineato che tra le oltre quaranta Autorità presenti nell'ordinamento francese, l'ASN è l'unica a godere di autonomia regolamentare.

La *mission* dell'ASN è di regolare, in nome dello Stato, la sicurezza nucleare e la protezione dalle radiazioni (oltre agli impianti di produzione di energia nucleare, l'Autorità opera severi controlli anche sui macchinari ospedalieri per la radioterapia), al fine di proteggere i cittadini dai rischi implicati dall'attività nucleare. L'informazione ai cittadini costituisce un asse portante dell'attività dell'ASN. Il titolo III della legge 2006-686, in materia diritto all'informazione sulla sicurezza nucleare e alla protezione dalle radiazioni, prevede, tra l'altro, all'articolo 22, l'istituzione di Comitati locali d'informazione che, in base alla testimonianza del presidente Lacoste, svolgono un'insostituibile funzione a livello territoriale. I Comitati sono composti da rappresentanti delle istituzioni regionali e comunali, da membri del Parlamento eletti nel Dipartimento, da rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale, di interesse economico, delle organizzazioni sindacali e da medici. Nel 2008 l'ASN ha devoluto circa 600 mila euro ai Comitati di informazione locale i quali si sono costituiti in associazione nazionale che opera in costante collaborazione con l'Autorità. Nel 2008 è stato anche istituito l'Alto Comitato per la trasparenza e l'informazione sul nucleare (previsto dall'articolo 23 della legge 2006-686), di cui fanno parte il presidente dell'ASN, due deputati e due senatori, rappresentanti dei Comitati di informazione locale, delle organizzazioni sindacali, esperti in materia nucleare e di protezione dalle radiazioni.

A conclusione dell'intervento introduttivo del presidente Lacoste, il presidente Gibelli ha ricordato che la Commissione ha discusso di tematiche connesse al nucleare sia con una delegazione di deputati

francesi competenti sul tema dell'energia sia in occasione di una visita in Italia del vicesegretario presso la Presidenza della Repubblica francese, François PEROL. In entrambi gli incontri è emerso chiaramente che la scelta strategica del nucleare in Francia è stata operata dallo Stato e dal sistema Paese e non è mai stata messa in discussione dai Governi che si sono succeduti negli ultimi decenni. Ciò ha reso possibile una continuità e una omogeneità di indirizzo nelle politiche energetiche che è assolutamente indispensabile in investimenti di lungo periodo. La situazione in Italia appare del tutto diversa in quanto il progetto di legge con cui si reintroduce il nucleare è frutto della scelta del Governo in carica. Ha chiesto quindi al presidente Lacoste come suggerimenti per comunicare la costruzione di nuovi siti ad un territorio prevalentemente contrario al nucleare e come si sia modificato il ruolo dell'ASN nella sua evoluzione da organismo ministeriale ad Autorità indipendente. L'onorevole Andrea Lulli, espresso apprezzamento per la struttura organizzativa dell'ASN, ricorda che il gruppo del Partito democratico ha insistito perché fosse prevista nel disegno di legge S.1195-B, in corso di approvazione definitiva presso il Senato, l'Agenzia per la sicurezza nucleare, non prevista nel testo inizialmente presentato dal Governo. Ha chiesto quindi al Presidente Lacoste se la concorrenza tra più operatori sia un elemento positivo per la costruzione di impianti nucleari, se l'ASN controlli tutte le fasi di costruzione di un impianto, fin dalla sua progettazione e se sia coinvolta anche in progetti di ricerca.

Il sottosegretario Stefano Saglia ha sottolineato che la normativa italiana prevede che il presidente e i quattro componenti dell'Agenzia per la sicurezza nucleare siano di nomina governativa e ha chiesto per quanto tempo i commissari non possano assumere altri incarichi nel settore di competenza dopo la scadenza del mandato. Ha chiesto inoltre se siano state effettuate indagini sulla radioattività nei territori che ospitano impianti nucleari.

Il presidente Lacoste ha ricordato che l'ASN è stata istituita nel 1973 come Ufficio del Ministero dell'industria e che in 36 anni di attività ha avuto solamente quattro presidenti. Ha ribadito quindi l'assoluta continuità della politica energetica francese che si è configurata come una scelta dello Stato mai messa in discussione dai Governi che si sono succeduti e che rappresenta un elemento imprescindibile per scelte di lungo termine. Ha aggiunto che i membri devono avere meno di 65 anni al momento del conferimento dell'incarico e non possono assumere impegni nel settore di competenza per i tre anni successivi alla scadenza del mandato. Per quanto riguarda il rapporto con il territorio, ha sottolineato il ruolo fondamentale svolto dai Comitati locali d'informazione, a suo avviso più rilevante degli strumenti incentivanti o compensativi a favore delle popolazioni interessate dalla costruzione dei siti: è prioritario che i cittadini siano informati sulla sicurezza e sulla protezione dalle radiazioni e siano rassicurati dai *follow up*, anche di tipo medico e sanitario, che periodicamente sono loro comunicati secondo una rigorosa politica di trasparenza e coinvolgimento nelle scelte energetiche effettuate. Le indagini sulla radioattività sono a carico dello Stato con la partecipazione di EDF. Ritiene che la concorrenza tra vari operatori nella costruzione dei siti non rappresenti un ostacolo in termini di sicurezza degli impianti, purché il controllo sia esercitato in maniera rigorosa.

Ha sottolineato inoltre che l'ASN si confronta continuamente con le omologhe agenzie di sicurezza sia europee sia mondiali, in particolare con gli Stati Uniti, esprimendo notevoli preoccupazioni per la posizione della Cina che, a suo parere non dispone né di mezzi né di competenze in materia di sicurezza nucleare.

La commissaria Marie-Pierre Comets ha infine aggiunto che l'ASN esprime un parere sui programmi di ricerca pubblica, spesso intervenendo direttamente nella loro elaborazione, mentre l'EDF partecipa prioritariamente a programmi di ricerca sulla sicurezza nucleare.

La giornata del 9 luglio 2009 è stata dedicata alla visita dell'impianto nucleare di Flamanville in Normandia. La struttura costruita sul mare in una zona di falesie ha un impatto ambientale decisamente limitato. Attualmente sono in funzione due reattori da 1300 MW entrati in esercizio tra il 1985 e il 1986, che producono 18 miliardi di kilovattora all'anno, l'equivalente del consumo annuale delle aree geografiche della Bretagna e della Bassa Normandia. In Francia sono attivi 58 reattori ad acqua pressurizzata (PWR, *Pressurized Water Reactor*), dislocati su 19 siti con tre livelli di potenza (34 unità di 900 MW, 20 unità di 1300 MW e 4 unità di 1450 MW). La società EDF è proprietaria dei reattori e dei siti. In questo sistema, le turbine sono azionate da vapore prodotto da acqua portata alla temperatura di 320 gradi da processi di fissione nucleare e in una prima fase pressurizzata per mantenuta allo stato liquido. In una seconda fase, l'acqua trasformata in vapore mette in azione le turbine agganciate ad un generatore che produce elettricità. Per il raffreddamento dell'impianto è utilizzata acqua marina che ovviamente non viene mai a contatto con le parti radioattive. Nella fase finale l'elettricità è inviata dal trasformatore ai cavi ad alta tensione per la sua distribuzione. Presso gli impianti 1 e 2 di Flamanville lavorano 680 dipendenti EDF e 200 fornitori con contratto permanente.

La delegazione ha poi proseguito la visita verso l'impianto in costruzione di Flamanville 3, in cui sono attualmente impegnati oltre 2000 lavoratori, 1.500 fornitori esterni. Al progetto partecipa con una quota del 12,5 per cento il gruppo italiano Enel (per un investimento complessivo stimato di circa 4 miliardi di euro). L'accordo di collaborazione Enel - EDF, siglato nel mese di novembre 2007, consente all'Italia di partecipare alla co-

struzione del primo impianto nucleare di nuova generazione EPR (*European Pressurized water Reactor* o *Evolutionary Power Reactor*), con una opzione per i successivi cinque, acquisendo al contempo le competenze necessarie attraverso il coinvolgimento di tecnici italiani sia nella fase di progettazione e costruzione degli impianti che nella successiva fase di esercizio degli impianti stessi. La tecnologia EPR è sostanzialmente un'evoluzione della tecnologia PWR, trattandosi di un reattore di terza generazione, a fissione, nel quale la refrigerazione del nocciolo e la moderazione dei neutroni vengono ottenuti grazie alla presenza nel nocciolo di acqua naturale (detta anche leggera per distinguerla dall'acqua pesante) in condizioni sottoraffreddate. In Europa, oltre a Flamanville, è in costruzione un reattore di questa tipologia a Olkiluoto in Finlandia. I tecnici di EDF hanno spiegato alla delegazione italiana che è stata scelta di Flamanville per la costruzione del nuovo reattore perché il terreno è in riva al mare, aveva già maturato un'esperienza di grande cantiere e la popolazione si è dimostrata favorevole al progetto. Hanno poi ricordato che il decreto autorizzativo è stato adottato nell'aprile 2007 e che l'entrata in esercizio del nuovo impianto è prevista per il 2012. I tecnici hanno evidenziato che i benefici principali della tecnologia EPR consistono in maggiori performance di esercizio, con un aumento del 36 per cento di produzione annuale di elettricità rispetto ai reattori attuali, in un livello di sicurezza ancora migliorata per una ulteriore riduzione di probabilità di incidente grave, in un'ottimizzazione della radioprotezione, con dosimetrie inferiori del 40 per cento rispetto ai livelli attuali, in una maggiore protezione ambientale grazie ad considerevole riduzione delle emissioni liquide e gassose.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Giulio Boscagli a presidente dell'Istituto per gli affari sociali (IAS). Nomina n. 44 (*Esame e rinvio*) 101

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di previdenza per i lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate. C. 2312 Saglia e C. 2345 Narducci 103

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 settembre 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 13.

Proposta di nomina del dottor Giulio Boscagli a presidente dell'Istituto per gli affari sociali (IAS). Nomina n. 44.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, sulla proposta di nomina del dottor Giulio Boscagli a presidente dell'Istituto per gli affari sociali (IAS), un ente di diritto pubblico che svolge attività di ricerca, di consulenza strategica, di assistenza tecnica e di formazione in materia di po-

litiche sociali, ivi compreso l'ambito delle professioni e del lavoro nel campo sociale. Ricorda, in proposito, che l'Istituto dal 1994 è tra gli organismi incaricati di svolgere attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro. Fa presente, peraltro, che — anche in conseguenza del riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri avvenuto negli ultimi anni — tale Istituto è stato oggetto di un processo di riorganizzazione, attuato con DPCM del 23 novembre 2007, che ha portato, oltre ad un cambio di denominazione — da Istituto di Medicina Sociale (IIMS) a Istituto per gli affari sociali (IAS) — ad un riassetto dei rapporti relativi alla vigilanza da parte dell'autorità amministrativa competente, individuata nel Ministero della Solidarietà Sociale (oggi accorpato nel Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali).

Rileva pertanto che, per portare a definitivo compimento tale percorso di ri-

forma organizzativa, si è reso opportuno procedere ad un rinnovo complessivo della composizione degli organi dell'Istituto stesso. In tal senso, fa presente che il Governo propone al Parlamento la nomina a presidente del citato Istituto di una figura, il dottor Boscagli, che presenta un *curriculum* adeguato, sia sotto il profilo tecnico-professionale sia dal punto di vista dell'esperienza politica.

Ritenuto, quindi, che sussistano i presupposti per un orientamento positivo della Commissione, preannuncia l'intenzione di proporre l'espressione di un parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Maria Grazia GATTI (PD) intende richiamare preliminarmente la risoluzione approvata all'unanimità dalla XI Commissione, nel novembre dello scorso anno, in materia di parità di genere, con cui la stessa Commissione impegnava il Governo a far sì che le proposte di nomina per gli enti ricadenti sotto la propria competenza tenessero conto di un'equilibrata rappresentanza di genere, anche in ottemperanza al principio di parità tra uomini e donne previsto dalle norme costituzionali, dal Trattato sull'Unione europea e dalla normativa comunitaria. Al riguardo, infatti, fa notare che l'Esecutivo presenta oggi l'ennesima proposta di nomina di un uomo ad incarichi di responsabilità e che, dalla data di approvazione della risoluzione in precedenza evocata, il Governo ha sottoposto alla XI Commissione soltanto candidature maschili, dimostrando di ignorare totalmente gli impegni assunti di fronte al Parlamento, il quale mirava a porre rimedio alle continue discriminazioni di genere nell'ambito delle stesse proposte di nomina governativa.

Per le ragioni esposte – ed a prescindere dalle caratteristiche della proposta di nomina in esame, che, a suo avviso, presenta equivoci elementi di natura « familista » – auspica che la Commissione convochi al più presto il Ministro per le pari opportunità e la Consigliera nazionale di parità, al fine di valutare con attenzione i profili attinenti al rispetto dei principi di

parità di genere nelle nomine. In ogni caso, rilevato che nel mondo femminile esistono significative professionalità ed esperienze, pienamente in grado di adempiere ai compiti richiesti al Presidente di un ente come l'IAS, invita il Governo ad operare una più approfondita riflessione sulla candidatura proposta, valutando anche l'eventuale ritiro della stessa, alla luce dell'impegno assunto l'anno scorso di fronte alla Commissione, finalizzato al rafforzamento del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

Alessia Maria MOSCA (PD), nell'associarsi all'intervento testé svolto, rileva che la proposta di nomina in esame rappresenta l'ennesimo segnale dell'incapacità del Parlamento di incidere seriamente nei rapporti con il Governo, sottolineando come tale dato appaia ancor più grave alla luce del palese inadempimento di un impegno, assunto meno di un anno fa di fronte alla XI Commissione, mirato a garantire il rispetto del principio di parità tra uomini e donne nelle nomine governative.

Quanto al merito della proposta di nomina presentata dal Governo, pur non mettendo in discussione la possibilità che essa sia ispirata da ragioni di capacità e competenza del candidato individuato, ritiene che essa contenga un elemento di criticità, che non si può fingere di ignorare: segnala, infatti, che il soggetto di cui si propone la nomina a Presidente dell'Istituto in questione è stato il capo della segreteria politica del Presidente della giunta regionale della Lombardia, al quale, peraltro, risulterebbe legato anche da un rapporto di parentela. Poiché tale elemento configura, a suo giudizio, un chiaro esempio di « familismo spinto », invita la Commissione ad invocare un minimo di rispetto istituzionale da parte del Governo, uscendo dalla logica perversa della « forza dei numeri » della maggioranza, che rischia soltanto di far prevalere i principi della prevaricazione e della insensatezza.

In conclusione, ritenendo che non sia impossibile individuare una nuova candi-

datura che risponda a criteri di parità di genere e di professionalità e che possa essere considerata equivalente a quella oggi proposta per la presidenza dell'IAS, auspica che il Governo possa riflettere con più attenzione su tale proposta, dando finalmente un vero segnale di cambiamento alla Commissione.

Michele SCANDROGLIO (Pdl), intervenendo per alcune precisazioni, intende anzitutto ricordare che la risoluzione evocata negli interventi sinora svolti, pur essendo sostenuta da deputati appartenenti a vari gruppi parlamentari, non fu tuttavia approvata all'unanimità dalla XI Commissione. Quanto, poi, alle perplessità emerse in ordine a presunti elementi di « familismo » nella scelta della candidatura in esame, ritiene che esempi simili – anche di carattere molto più eclatante – possono essere rinvenuti agevolmente anche nell'ambito di altri schieramenti politici.

Per queste ragioni, invita i gruppi di opposizione ad abbandonare il campo della polemica, che giudica sterile ed improduttiva, e ad entrare, semmai, in una

logica di analisi di merito della proposta di nomina in esame, ritenendo che soltanto di fronte ad una richiesta di approfondimento nel merito della candidatura presentata sia possibile prospettare al Governo l'esigenza di svolgere un supplemento di istruttoria, fornendo i chiarimenti più opportuni; in caso contrario, auspica che la Commissione possa procedere rapidamente con l'espressione del parere di competenza.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 22 settembre 2009.

Disposizioni in materia di previdenza per i lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate. C. 2312 Saglia e C. 2345 Narducci.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 13.20 alle 13.35.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del viceministro della lavoro, della salute e delle politiche sociali, professor Ferruccio Fazio, sui rischi per la salute della popolazione derivanti dalla diffusione in Italia del virus A-H1N1 e sulle iniziative adottate dal Governo per fronteggiare l'eventuale epidemia (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	104
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili. Nuovo testo unificato C. 82 Stucchi e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	105
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	118

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	105
AVVERTENZA	117
ERRATA CORRIGE	117

AUDIZIONI

Martedì 22 settembre 2009. — *Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. – Interviene il viceministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Ferruccio Fazio.*

La seduta comincia alle 12.05.

Audizione del viceministro della lavoro, della salute e delle politiche sociali, professor Ferruccio Fazio, sui rischi per la salute della popolazione derivanti dalla diffusione in Italia del virus A-H1N1 e sulle iniziative adottate dal Governo per fronteggiare l'eventuale epidemia.

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione.*)

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il viceministro Ferruccio Fazio svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Lucio BARANI (PdL), Domenico DI VIRGILIO (PdL), Paola BINETTI (PD), Luciana PEDOTO (PD), Luciano Mario SARDELLI (Misto-

MpA-Sud), Luisa BOSSA (PD) e Donato Renato MOSELLA (PD), il quale invita, altresì, la presidenza a valutare l'opportunità che la Commissione sia convocata permanentemente, per seguire gli sviluppi della situazione oggetto dell'audizione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva che l'esigenza prospettata dal collega Mosella potrà essere valutata in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Intervengono quindi per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Laura MOLteni (LNP), Vittoria D'INCECCO (PD), Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) e Giuseppe PALUMBO, *presidente*.

Il viceministro Ferruccio Fazio fornisce ulteriori precisazioni.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ringrazia il viceministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 settembre 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 13.30.

Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili.

Nuovo testo unificato C. 82 Stucchi e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 16 settembre 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 16 settembre scorso è stata svolta la relazione e sono intervenuti alcuni deputati.

Carmelo PORCU (PdL), *relatore*, ribadisce la sua proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*), preannunciata nella seduta precedente.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 22 settembre 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

C. 2350, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 settembre 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Massimo POLLEDRI (LNP) osserva che dibattito sul « fine vita » ha assunto carattere di complessità e, per molti aspetti, di confusione, sul piano del merito e, parallelamente, sul piano del metodo. Vi è necessità di chiarezza, al tempo stesso, quanto: ai termini che vengono adoperati; ai principi cui si fa riferimento; agli obiettivi che si intendono raggiungere; al ruolo della magistratura italiana e di talune sue autorevoli pronunce; alle conseguenze di un intervento legislativo nella materia, pur finalizzato ad arginare lo straripamento dei giudici; alla configurazione del nuovo assetto normativo; alle modalità politiche per giungervi. Su ciascuno di questi aspetti, se si prova a fare un confronto con l'esperienza che il Parlamento italiano ha vissuto fino al 2004 a proposito della proposta di legge sulla fecondazione artificiale – materia egualmente complessa e fonte, per una lunga fase iniziale, di confusione –, si colgono nella situazione attuale più differenze che analogie.

Per quanto scontato possa apparire, il punto di partenza è il valore della vita e i quesiti che ruotano attorno ad esso: la domanda, cioè, se la vita abbia sempre, in ogni momento e in ogni circostanza, un identico valore o se si debba riconoscere, come si sostiene da parte dei fautori del testamento biologico, che esiste una vita « meramente biologica », che per sua natura non è libera e, dunque, non è dignitosa o è meno dignitosa, di guisa che, in taluni casi, è consentito al tutore del malato incapace di esprimere la volontà di interrompere la vita « meramente biologica » di quel paziente (vengono subito alla mente i casi di Eluana Englaro e di Terry

Schiavo), o se, ancora, costituisca esercizio di un diritto la scelta di una « morte dignitosa » che cancelli una vita pur cosciente e non meramente biologica, ma divenuta per il paziente insopportabile. Qui riaffiora il ricordo del « caso Welby », della sentenza penale e della decisione disciplinare che lo hanno concluso. La sentenza del Giudice dell'udienza preliminare di Roma e il provvedimento dell'Ordine dei medici di Cremona hanno affermato che Piergiorgio Welby non aveva solo il potere di rifiutare la ventilazione artificiale che lo teneva in vita, ma aveva il diritto soggettivo di farlo e di ottenere per questo l'assistenza medica necessaria; e perciò il medico che lo ha assistito è stato assolto con l'impegnativo dispositivo: « per adempimento di un dovere ».

In base a queste pronunce, sembra dunque che si configurino ipotesi di « vita di minor valore », o a causa dell'incoscienza irreversibile del soggetto o a causa delle sofferenze che lo coinvolgono. In questi casi, si dovrebbe dare spazio all'interruzione della vita: non solo nel senso che viene rispettata la volontà attuale del paziente che rifiuti una cura pur utile, ma nel senso che le strutture mediche sarebbero tenute (o quanto meno legittimate) a rimuovere i meccanismi che tengono in vita il paziente e a prestargli assistenza in una simile operazione. Questa rimozione o rinuncia alle cure potrebbe poggiare anche su una volontà espressa ma non attuale del paziente (testamento biologico o – ciò che è diventato equivalente – dichiarazione anticipata di trattamento), o sulla decisione di un terzo, che trovasse un qualche appiglio in una scelta del paziente solo ipotizzata o supposta.

Addirittura, dalle decisioni della Corte di cassazione e della Corte di appello di Milano sul « caso Englaro » emerge, capovolgendo un ordine logico, che solo una espressa, preventiva scelta del paziente in favore della vita potrebbe impedire al tutore di ordinare di « staccare la spina ». Questa tematica, sull'esistenza di circostanze in cui la vita è meno meritevole di essere vissuta, interferisce, in qualche misura, con un'altra tematica, da porsi e da

affrontare in termini assolutamente laici: con la domanda se la vita costituisca un bene disponibile e, dunque, se la scelta di morte compiuta per sé da un soggetto imponga ad altri (medici e non) un obbligo di attenersi a questa opzione.

A suo avviso, queste vicende si pongono, con tutta evidenza, oltre e al di fuori delle ipotesi di rifiuto dell'accanimento terapeutico: almeno se si segue l'opinione espressa dal Consiglio superiore della sanità in data 20 dicembre 2006, in base alla quale « nell'accezione più accreditata, per accanimento terapeutico si intende la somministrazione ostinata di trattamenti sanitari in eccesso rispetto ai risultati ottenibili e non in grado, comunque, di assicurare al paziente una più elevata qualità della vita residua, in situazioni in cui la morte si preannuncia imminente e inevitabile ». Proprio alla stregua di questa definizione, si può ricordare che nei casi prima indicati la morte non si è mai presentata come « imminente »; anzi, è stata proprio la « non imminenza » della morte a giustificare la richiesta di porre fine alla vita del paziente e, dunque, a sollevare il problema se debba essere rispettato il suo rifiuto delle cure.

Spesso si richiama come risolutiva, in proposito, la Convenzione di Oviedo, in specie agli articoli da 5 a 9, relativi al « consenso informato ». Lasciando da parte ogni considerazione circa il valore giuridico di tale Convenzione, va osservato, in primo luogo, come essa non contenga univoci elementi per consentire l'interruzione di una cura medica nei confronti di un paziente incapace di intendere e di volere, persino quando tale interruzione abbia formato oggetto di esplicite pregresse manifestazioni preventive dei desideri del paziente stesso. Prevede infatti l'articolo 9 della Convenzione: « i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione ». Dunque, non afferma che tali desideri debbano essere necessariamente osservati da chi è

legittimato a decidere e, in particolare, che debbano essere osservati quando la loro applicazione risulti mortale.

Si richiama spesso anche la Costituzione, facendo riferimento ai « trattamenti sanitari cui nessuno può essere obbligato » in forza del comma 2 dell'articolo 32. È evidente, a suo avviso, che alimentazione, idratazione e respirazione non costituiscono interventi sanitari; ciò senza trascurare che la Costituzione, a differenza della Convenzione di Oviedo, consente gli interventi sanitari contro la volontà del paziente, purché ciò avvenga in base ad una disposizione di legge. Dunque, afferma l'esistenza di valori che possono prevalere sulla volontà del paziente, valori fra cui non è azzardato collocare anzitutto la vita del paziente stesso.

Si aggiunge, sempre a sostegno del testamento biologico, che se alimentazione, idratazione e ventilazione artificiali fossero escluse dall'ambito delle « cure mediche », ciò contrasterebbe con l'articolo 13 della Costituzione, che tutela la libertà personale; e quindi si afferma che una alimentazione, una idratazione o una ventilazione polmonare imposte violerebbero la libertà personale garantita dall'articolo 13 della Costituzione. Ora, a parte la considerazione che anche l'articolo 13 permette interventi pubblici limitativi della libertà del soggetto, si chiede se con questo si pensi di sostenere che un ordinamento non può imporre né vita né morte, e quindi deve mostrarsi neutrale rispetto all'una o all'altra opzione e lasciare gli individui liberi di scegliere. Le conseguenze di una eventuale risposta affermativa sarebbero inquietanti: si potrebbe cioè sostenere che commetta violenza privata colui che trattenga l'aspirante suicida in procinto di gettarsi nel vuoto o il medico che pratici la lavanda gastrica a chi ha tentato di darsi la morte con il veleno, magari lasciando un ultimo messaggio in cui esprime la puntuale volontà di morire.

Si chiede, altresì, se esista il diritto al suicidio (e il corrispondente dovere di assecondarlo). Queste considerazioni portano a esaminare un ulteriore conseguente quesito: esiste, e a quali condizioni, un

«diritto al suicidio», inteso come scelta consapevole della morte? L'esempio più noto, ma certo non unico, è dato dalla contrarietà da parte dei testimoni di Geova delle trasfusioni di sangue. Se è vero che la Corte di Cassazione ha aperto varchi eutanasi con la sentenza Englaro, è altrettanto vero che due sentenze della Suprema Corte (23 febbraio 2007, n. 4211 e n. 23676 del 15 settembre 2008) hanno respinto le richieste proposte da testimoni di Geova di essere risarciti per l'essere stati sottoposti a sgradite procedure di trasfusione di sangue (nel secondo caso è stato riconosciuto il diritto al risarcimento per i danni, ma perché la trasfusione aveva determinato un'infezione). In entrambi i casi la Cassazione ha fondato la pronuncia sulla circostanza che il paziente non avrebbe espresso un adeguato « informato dissenso » dalla terapia. Nella più recente delle due sentenze ha però affermato che i medici sono tenuti a rispettare l'« informato dissenso » del paziente, purché la di lui volontà sia « espressa, inequivoca, attuale, informata ». Probabilmente non si è riflettuto a sufficienza su queste impegnative circostanze richieste dalla Cassazione per il consenso, che non rinviano a una dichiarazione riguardante un futuro incerto, come è la c.d. « d.a.t. », ma esigono attualità e concretezza di un quadro patologico e/o traumatologico, cui riferire l'espressione del consenso da parte non di un soggetto di genere, bensì di un « paziente ».

È vero che, applicando i criteri enunciati nella sentenza 23676/2008, non sarebbe possibile interrompere l'alimentazione di Eluana Englaro. Tale sentenza ammette infatti che le decisioni di rifiutare cure mediche può essere demandata a un terzo solo quando il terzo è stato indicato dal paziente stesso quale rappresentante ad acta; attribuisce rilevanza solo a un rifiuto di cure espresso e inequivoco, formulato quando il paziente è consapevole della scelta fra la vita e la morte; dunque, mai potrebbe assumere rilievo giuridico il generico orrore nei confronti di uno stato di vita vegetativa espresso in un remoto passato da Eluana.

Le diverse risposte a questo insieme di angosciosi quesiti trova radice nella domanda di fondo dalla quale siamo partiti: la vita umana ha sempre ed in ogni momento della vita un uguale valore? A prescindere dalle sofferenze che la accompagnano? A prescindere della coscienza di sé che assiste l'essere umano? Se la risposta è sì, mai potrà essere consentito ad un terzo di decidere l'interruzione di quelle misure che mantengono in vita l'essere umano. In quest'ottica, il tutore ha il compito di operare le scelte migliori per conservare in vita il proprio tutelato e favorirne la guarigione. Dunque potrà autorizzare un'operazione rischiosa che comporti speranze di guarigione; ma non potrà eseguire una mirata scelta di morte.

L'opzione cui aderisce può apparire rigida: pone dei limiti a quella autodeterminazione che tutti tendono istintivamente a rivendicare. Avrebbe imposto di dire di « no » a Piergiorgio Welby che invocava la morte; di opporre un rifiuto al padre di Eluana, che chiedeva di essere liberato dall'angoscia. Sono argomenti che pesano sulla coscienza di ciascuno. Ma chi sostiene l'opzione opposta deve a sua volta esser consapevole di altri contrapposti problemi etici e giuridici: dove si arresti tale autodeterminazione; se non si vada verso un « diritto al suicidio » (in contrasto con la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 29 aprile 2002, caso *Petty contro Regno Unito*). Inoltre, la sentenza della Corte di cassazione n. 21748/2007 e il conseguente decreto della Corte d'appello di Milano sul caso Englaro, come pure la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare di Roma sul « caso Welby », pongono in essere una implicita, ma chiara pressione psicologica su migliaia di persone che non si rassegnano a « staccare la spina » a un proprio caro, né a chiedere la morte come via d'uscita del proprio tormento. Se la cosiddetta « dolce morte » è soluzione percorribile, e quasi valorizzata dai provvedimenti giudiziari, ci si potrebbe chiedere perché accanirsi a tenere occupata una stanza di ospedale; perché stravolgere la vita propria e magari anche quella di persone care, per la cura

di un malato la cui vita è consentito troncarsi. Diviene, insomma, a portata di mano una soluzione, la morte, che, secondo la Corte di appello di Milano, costituisce espressione del « diritto alla dignità individuale del malato incapace » e sarebbe il naturale sviluppo di una personalità libera e positiva.

L'apprezzamento per la « dolce morte », contenuto nei provvedimenti giudiziari in questione, e la parallela affermazione del « diritto alla morte » aprono la porta a un « dovere della morte », non ignoto all'esperienza umana (si pensi alle ipotesi di « suicidio d'onore » o di abbandono alla loro sorte dei vecchi e degli inabili, di cui parla la storia). Mentre l'affermazione di un diritto a rifiutare cure mediche può condurre al riconoscimento di un vero e proprio « diritto al suicidio », ben più ampio e coinvolgente della mera liceità del suicidio. Si chiede, al riguardo, se sia possibile limitare il « diritto alla morte » ai soli casi in cui tale opzione sia mediata attraverso il rifiuto di una prestazione medica (così come sostiene la sentenza penale sul « caso Welby ») o se, invece, la logica del sistema non porti a ritenere esercizio di un diritto anche la ricerca della morte con operazioni attive quali l'ingerimento di veleni.

Se una legge è, dunque, necessaria, non è però necessaria una legge qualunque. È necessaria una legge che, partendo da una assoluta chiarezza concettuale e terminologica, pervenga a norme altrettanto definite. Se si accettasse come inevitabile l'introduzione delle dichiarazioni anticipate di trattamento, ciò equivarrebbe ad ammettere il principio secondo cui la vita è un bene rinunciabile e tale rinuncia costituisce esercizio di un diritto; così facendo, però, sarebbe difficile sottrarsi alle logiche conseguenze di questo principio, anche in termini di qualificazione dell'idratazione, dell'alimentazione e della ventilazione. Un principio come questo avrebbe, in altri termini, una propria « forza espansiva », tale da travolgere tutti i limiti e i formalismi in cui un legislatore, pur accorto, pensasse di imbrigliarlo; anzi, lo sforzo di formalizzare il più possibile

una dichiarazione anticipata di trattamento (presenza del notaio, termine di validità, *etc.*) avrebbe come effetto quello di rendere la « dichiarazione anticipata » ancora più vincolante per chi fosse chiamato a darle attuazione.

Ciò senza trascurare che l'applicazione concreta della legge sarà affidata a una magistratura che, ripudiando la linea interpretativa dell'articolo 32 della Costituzione seguita fino al 2006, ha operato una scelta politica di campo netta in favore delle pratiche eutanasiche e della disponibilità della vita umana: giungendo ad affermare – come si è appena ricordato – che la tutela della vita del malato costituisce un pubblico interesse inferiore e subordinato alle volontà manifestate dal paziente verbalmente anche anni prima che si verifichi la situazione di malattia. Per questo solo una legge chiara e puntuale potrà indurre la magistratura ad adeguarsi a opzioni di vita da parte del Parlamento, mentre una legge equivoca verrà sicuramente interpretata come elemento di continuità con la odierna giurisprudenza.

Come firmatario, in particolare, della proposta di legge n. 1968-*bis* Saltamartini (analogo, per molti versi, al disegno di legge 1188 Bianconi presentato al Senato), si dichiara ben consapevole che il favore per la vita e il conseguente obbligo del medico di operare per la salute incontrano un limite invalicabile nella libera disponibilità da parte di ciascuno del proprio corpo: il singolo (ovviamente maggiorenne e capace di intendere e volere) è legittimato a rifiutare intrusioni sul proprio corpo che pure potrebbero salvargli la vita. Non è quindi consentito trascinare sul tavolo operatorio il malato per sottoporlo a un'operazione che rifiuta in piena coscienza. Per una forma di rispetto della volontà del malato dissenziente, si esclude che questo intervento possa essere compiuto anche quando il paziente perde conoscenza dopo aver espresso la chiara volontà di non essere curato con quelle modalità. Questa è però una eccezione al principio del *favor vitae* che, proprio perché è tale, richiede una piena, informata

ed attuale volontà del paziente espressa in prima persona nell'imminenza dell'intervento; cioè quando egli è nelle condizioni di operare un'opzione vera e consapevole.

Questa scelta peraltro impone al medico di non operare l'intrusione che pur potrebbe salvare il malato, ma non può vincolarlo a operare una intrusione di segno opposto, per esempio rimuovendo i dispositivi salvavita che siano già stati collocati. La missione del medico è salvare la vita: egli può essere – in questa sua opera – paralizzato dal dissenso del paziente, ma non gli è consentito agire, anche su richiesta del paziente, mediante atti che portano alla morte.

Non vi è, a suo avviso, alcuna ragione di principio per escludere che il medico possa tenere conto dei desideri espressi dal paziente prima dell'insorgere dello stato di malattia. Si possono anche disciplinare le forme di manifestazione di questi desideri, ma un punto appare inderogabile: questi desideri comunque espressi, comunque denominati, non possono comportare la rinuncia – ora per allora – a forme di cura o di assistenza che appaiano necessari per la vita del paziente.

Se si afferma l'esistenza di un diritto del singolo a una qualsiasi forma di « testamento biologico » che consenta la scelta di morte, la logica e la coerenza di questa scelta porteranno ad aggirare tutti i limiti e i vincoli posti al concreto esercizio di questo presunto diritto. Una volta affermato che l'opzione di morte è un diritto, non esiste alcun ragionevole motivo per subordinare questa opzione a forme o limiti determinati. E tutte le forme e i limiti potranno essere superati da un accertamento giudiziario della volontà.

Il consenso informato cancella quel « paternalismo medico » che è stato spesso esercitato nei confronti di un malato considerato mero, inconsapevole destinatario di cure, ma non trasforma il medico in un passivo esecutore dei *desiderata* del paziente. In altre parole, non contrattualizza il rapporto medico-paziente. Appare perciò doveroso che la legge scongiuri – almeno in questo settore – un pericolo che incombe sulla professione medica: la sua

trasformazione da attività mirata a un risultato di salute e di benessere del paziente, in un'attività burocratica, di cui il primo precetto sia « tener a posto le carte »; il pericolo, cioè, che la responsabilità, invece di costituire una spinta a ben operare, costituisca una remora, se non un ostacolo.

Da quanto finora esposto, emergono i tre punti inderogabili su cui si fondano le proposte di cui è firmatario: il paziente in cura può rifiutare intrusioni sul proprio corpo anche quando siano in grado di salvargli la vita, ma per il medico resta la piena autonomia, in ossequio ai principi della propria professione, di prospettare al paziente ipotesi di cura con probabilità di successo e, quindi, di provocare un mutamento della decisione dell'interessato. In nessun caso il medico sarà tenuto a dare corso alla volontà del paziente che solleciti un'intrusione tale da determinare la sua morte, per esempio neutralizzando gli apparati che lo tengano in vita; tale facoltà spetta esclusivamente a un soggetto qualificabile come « paziente », perciò non hanno alcun valore le dichiarazioni di volontà preventive volte a escludere, per il futuro, trattamenti utili alla sopravvivenza; missione del medico è la cura del malato, secondo scienza e coscienza, e non quella di costituire uno strumento passivo di attuazione delle volontà del singolo; in particolare, il medico non può essere vincolato a cagionare la morte del paziente.

Laura MOLTENI (LNP) fa presente che l'intervento appena svolto deve intendersi come intervento a titolo personale e che sono iscritti a parlare anche altri colleghi del suo gruppo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva che tutti gli interventi, a quanto gli risulta, sono svolti dai colleghi a titolo personale.

Lino DUILIO (PD) fa presente, in premessa, di voler esprimere un ringraziamento al relatore in Commissione, onorevole Di Virgilio, per la relazione di ampio respiro con la quale ha introdotto l'esame

di un tema al quale crede nessuno possa avvicinarsi se non con « timore e tremore ».

È un ringraziamento non formale, perché vi ha trovato, tra l'altro, una sincera tensione verso l'ascolto delle diverse posizioni, la giusta sottolineatura dell'assoluto valore della vita, il conseguente ribadimento del rifiuto di ogni forma di eutanasia, il rigetto sia dell'abbandono che di ogni pratica di accanimento terapeutico, il richiamo del rischio di quello che ha definito « un eccesso di norma » in questo nostro tempo sociale, la fondamentale importanza delle cure palliative (sulle quali crede di poter dire che la Camera abbia, nei giorni scorsi, fatto un iniziale buon lavoro), il riferimento ad una dichiarazione anticipata di trattamento (DAT) che sia espressione di autodeterminazione della persona, ma con un possibile « spiraglio » di revisione ad evitare che si trasformi in una « presunzione fatale » sul proprio destino, « senza tener conto — come l'onorevole Di Virgilio ha affermato — dei mutamenti, delle trasformazioni, delle sorprese che la vita sa riservare ogni giorno ».

Desidera ringraziare, altresì, i colleghi che sono intervenuti sinora, dai quali ha imparato molte cose e che, tutti, hanno affrontato il tema in discussione con serietà e profonda tensione morale.

Non intende, con questa premessa, spingersi oltre, fino ad arrivare ad esprimere un giudizio su alcune questioni aventi peraltro peculiare valore politico, questioni ancora più complesse che formano oggetto del testo licenziato dal Senato.

Prima di addentrarsi, peraltro, nel campo controverso delle questioni di merito, vorrebbe, nel poco tempo che ha a disposizione, dichiarare, con onestà intellettuale, le sue convinzioni (che, sottolinea, non sono certezze) ed argomentare la sua posizione sull'attività di normazione (o di « metanormazione », come sostiene taluno) che si sta svolgendo.

Per quanto concerne il valore della vita, ritiene che ciascuno porti in Parlamento le proprie convinzioni, che risalgono a mo-

tivazioni e fondamenti diversi, di ordine religioso, morale, sociale e culturale. Sulla base di questo essere espressione di convincimenti e valori di riferimento, e senza trascurare la dovuta consapevolezza di esercitare in questa sede un ruolo di rappresentanza che rinvia a cittadini elettori portatori di opzioni e valori differenti, si sento, in coscienza, di esprimere una preliminare, personale convinzione sul valore della vita.

Crede che il valore assoluto della vita costituisca oggi un principio unanimemente acquisito nella società. Tale principio, però, gli pare risenta progressivamente della tendenza, tipica dell'epoca contemporanea e moderna, a perimetrare nell'esclusiva sfera materiale del corpo il suo connotato di valore. Con la conseguenza, inesorabile, di far nascere alcune contraddizioni e di vedere assurgere « la qualità » ad unico criterio di misura del valore dell'esistenza umana. Dal che deriva, ulteriormente, che la decisione « finale » su di essa è frutto di un procedimento puramente « razionale » dell'individuo, in buona sostanza legato alla valutazione della condizione oggettiva e materiale in cui si trova il suo corpo ed al suo « diritto proprietario » di decidere su di esso.

La sua convinzione sul tema è leggermente diversa. Se gli è consentito un riferimento letterario che spera non venga considerato una civetteria intellettuale, la riepilogherebbe nelle parole che Fedor Dostoevskij mette in bocca al protagonista del romanzo « Delitto e castigo », Raskolnikov. Il quale, fermatosi a parlare, in una trattoria malfamata, con Duklida, « una giovane di circa trent'anni, butterata, tutta lividi, col labbro superiore gonfio », che evidentemente in quel posto vendeva per necessità il suo corpo, dice: « Dove ho letto, dove ho letto che un condannato a morte, un'ora prima di morire, dice o pensa che se gli toccasse vivere su un'alta cima, su una roccia, o su di uno spiazzo tanto stretto da poterci posare solamente i suoi due piedi — e intorno a lui ci fossero degli abissi, l'oscurità eterna, un'eterna solitudine e un'eterna tempesta — e do-

vesse rimaner così, in un *arscin* di spazio, per tutta la vita, per mille anni, in eterno – preferirebbe viver in quel modo che morire subito? Pur di vivere, vivere, vivere! Vivere come che sia, ma vivere!... Che verità! Che verità!, Signore! È vile l'uomo!... Ed è vile chi per questo lo chiama vile».

Ecco, dichiara di concordare con questa affermazione, e ciò anche a prescindere da riferimenti di fede o religiosi. Pensa che la vita abbia significato in ogni suo istante vitale, e che ognuno di questi istanti abbia valore in sé, non predeterminabile.

È dunque perplesso anche sul fatto che possa darsi la possibilità di una decisione « in anticipo » sul momento ultimo della vita: si chiede, cioè, se possa avere un senso assumere « in anticipo » un impegno su una successiva decisione irreversibile, quando in quel momento successivo il naturale richiamo della vita potrebbe riservare una « sorpresa », per richiamare il termine del relatore, dapprima imprevedibile.

Con il conforto di queste convinzioni, ma interessato e sinceramente attento agli elementi di verità che ritiene esistano in ciascuna posizione, sostiene l'opportunità che, su un terreno per tanti versi così sdruciolevole come quello di disciplinare per legge la materia del fine-vita, sarebbe meglio fermarsi e non fare alcuna legge o, al massimo, varare una norma essenziale su alcune questioni che richiamerà brevemente alla fine dell'intervento.

Innanzitutto, crede che sancire il diritto a stabilire, tanto più per via formale, il momento della fine della propria esistenza significhi, lo si ammetta o meno, teorizzare una sorta di « *reductio ad unum* » della vita, cioè sostenere che essa diventa esclusivamente corpo, con lo spirito che scompare dall'orizzonte della umana riflessione. Annota, incidentalmente, che parla intenzionalmente di « spirito », mentre, secondo i suoi principi, dovrebbe parlare di « anima ». Ma sa bene che in questa sede tale riferimento verrebbe letto come eccessivamente legato ad un fondamento cristiano, che peraltro si sente di testimo-

niare con profonda convinzione. Ma, per l'economia di questa discussione, gli basta riferirsi allo « spirito » o a quello che si potrebbe anche definire « soffio vitale ». Ebbene, escludendo evidentemente le situazioni scientificamente diagnosticabili come vita vegetativa, si chiede se la vita possa essere ridotta al solo corpo, se la ragione, in nome della religione della libertà, possa occultare ogni discorso su quell'imponderabile dimensione interiore che è lo spirito. E si chiede, inoltre, cosa possa sapere la scienza dello spirito, quando essa, attraverso la tecnica, si cimenta nella possibilità di un atto che, nella sua ambivalenza, può risolversi in un esercizio di onnipotenza, sia che prolunghi artificialmente l'esistenza umana sia, all'opposto, che di quella esistenza produca con efficacia la fine.

La discussione in corso su come disciplinare *ex lege* il momento finale della vita incorpora una dimensione proprietaria estremizzata del corpo, segnando una via ideologica alla questione, non casualmente analogica sul piano tecnico-giuridico, come il rimando di senso della semantica utilizzata per l'occasione non fatica a far intravedere (il riferimento, evidentemente, è all'utilizzo del termine « testamento » per definire – come per l'eredità – l'atto a cui affidare la volontà finale di ciascuno sulla propria vita).

Sulla linea di questa progressiva tendenza, nel dibattito intorno alla legge sul cosiddetto « testamento biologico », polemiche vivaci oppongono le posizioni di coloro che appartengono al partito del « diritto alla vita » rispetto a coloro che teorizzano il « diritto alla libera scelta ». In particolare, gli appartenenti a questo « secondo partito » sostengono che deve essere approvata una legge secondo la quale ciascuno decide « per sé e da sé », in tal modo lasciando a ogni cittadino la libertà di comportarsi secondo il proprio orientamento.

Una tale impostazione verrebbe opposta ai cosiddetti fautori del « diritto alla vita », i quali avrebbero il torto di voler imporre a tutti la propria concezione

etica, dimenticando che uno stato laico deve rispettare la libera opinione di tutti i suoi membri.

Anche su questo aspetto, nutre qualche perplessità, in quanto quella addotta gli sembra un'argomentazione debole, per molti versi superficiale, se non ingannevole. Sostenere, infatti, quella tesi significa misconoscere che sostenere il diritto per tutti di fare ciò che si crede rappresenta una posizione speculare ed « ideologica » anch'essa. Rimettere, infatti, in ciascuno il fondamento del diritto di vivere o meno, affermare cioè il principio etico di autodeterminazione, è una posizione che porta anch'essa nel dibattito politico un punto di vista etico. Punto di vista, certo, rispettabile, ma anch'esso « di parte », obiettivamente « costrittivo », nel caso venisse sancito per legge, nei riguardi di tutti coloro che sostengono il principio della intangibilità (o della sacralità) della vita.

La questione, molto intricata, è quella che il relatore ha ben riepilogato, sostenendo che « è quindi necessario elaborare una legge che contempli il rispetto dell'esercizio della libertà del soggetto, come garantita dalla Costituzione, con la tutela della dignità di ogni uomo nonché del valore dell'invulnerabilità della vita ».

Orbene, il ricorso alla legge, quale strumento per disciplinare un momento così importante e così peculiare della vita qual è quello della sua fine, costituisce, io credo, la spia di una pretesa velleitaria, frutto di razionalismo ed illuminismo, oltre che indice di un pericolo, quello di consentire l'intrusione dello Stato in uno spazio che deve essere gelosamente custodito al privato.

Ricorrendo alla legge, la cultura cosiddetta « liberale » realizza un paradosso, quello di consegnare, attraverso la pretesa della norma « generale » e « astratta », la libertà e la responsabilità dell'individuo al suo antagonista di sempre, che è proprio lo Stato. Tutto questo in un tempo nel quale si assiste, per altro verso, proprio alla crisi della legge « generale » ed « astratta », con la proliferazione di diffe-

renze che reclamano una disciplina sempre più « concreta » e « particolare », diversa da situazione a situazione.

Ma al di là di questa critica, è convinto che alla legge non si possa chiedere di dare delle risposte a delle questioni « ultime »; si può chiederle forse, al massimo, di dare risposte a quelle « penultime ». È convinto, come anche altri ritengono, che la democrazia sia stata organizzata per trovare soluzioni a questioni abbastanza simili, rispetto alle quali la legge « astratta » rappresentava e può ancora rappresentare una buona approssimazione delle soluzioni necessarie.

Andare oltre è, dunque, velleitario e non garantisce, oltretutto, che non esplodano più problemi di quanti, con la legge, non si pensi di risolvere.

Come sarà apparso oramai chiaro, egli si ritrova nelle ragioni del cosiddetto « terzo partito », fatto da coloro (purtroppo minoritari) che teorizzano la necessità di una « zona grigia » — affidata alla autoregolazione sociale — in materia di disciplina del fine-vita. Questa posizione parte dalla convinzione che una legge sulla fine della vita diventi il tentativo di imporre, in modo astratto se non ideologico, i canoni della ragione o della fede in un campo dove l'esperienza umana si fa inevitabilmente solitaria ed incomunicabile, unica e particolare, diversa da ogni altra, impossibile da « incasellare » in una fattispecie generale, codificata per tutti.

In quel momento, può intervenire solo la *pietas*, la trama di affetti e di relazioni umane che circondano il malato, l'amore riconosciuto dell'altro, la paziente dedizione del medico curante, insomma una « comunità amante », che accompagna la persona nel suo ultimo viaggio. Oltretutto, è noto che il soggetto, quando può determinarsi liberamente, ha diritto a rifiutare le cure. Si pone dunque un problema di uguaglianza con situazioni nelle quali il soggetto non sia più in grado di agire liberamente. Ma gli pare chiaro che si tratti di condizioni diseguali e quindi non assimilabili da un punto di vista giuridico. Ne dovrebbe derivare, anche sotto questo profilo, l'inopportunità di irrigidire in una

formula normativa la molteplice varietà del reale. Si tratterebbe della gravità della politica, piuttosto che della plasticità del diritto.

È la persona che soffre, insieme e dentro quella comunità, a decidere nella discrezione e nella tenerezza di quei momenti su come procedere e, se necessario, cosa decidere. E ove ci fosse stata una precedente, esplicita dichiarazione di intenti sul da fare, « allora per ora », è sempre nella discrezione e nella *pietas* di quella comunità che se ne terrà conto e saranno prese le decisioni più sagge.

Nella essenzialità di un eventuale atto normativo, quando proprio lo si volesse predisporre, il compito dello Stato potrebbe ridursi ad una duplice funzione: quella di apprestare le migliori condizioni, strutturali, di assistenza domiciliare e di cure palliative, per favorire il più sereno e meno doloroso decorso della malattia; quella di garantire la necessaria trasparenza del percorso terapeutico finale, prevedendo l'obbligo di evidenze formali che affranchino dal rischio di possibili abusi.

Ma si tratta, come si vede, di ben altro rispetto a quello di cui si discute dopo l'approvazione del testo del Senato ed in presenza delle tante proposte di legge depositate alla Camera.

Se proprio si vorrà approvare una legge, mentre conferma tutte le proprie riserve e le proprie perplessità sull'opportunità di questa attività di normazione, confida almeno che, grazie all'attività emendativa, emerga una legge quanto più possibile equilibrata.

Antonio PALAGIANO (IdV) chiede al presidente di poter intervenire nel corso della prossima seduta, essendo iniziata la seduta dell'Assemblea.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che, finché in Assemblea non avranno luogo votazioni, la Commissione potrà proseguire nell'esame del provvedimento e che, in Aula, è stato appena annunciato che, tra venti minuti, avranno luogo votazioni.

Antonio PALAGIANO (IdV) fa presente che, dovendo recarsi in Assemblea, vorrebbe invertire l'ordine degli interventi suo e della collega Codurelli, che si è dichiarata disponibile.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva che, se i due deputati interessati sono d'accordo, è certamente consentita un'inversione nell'ordine dei rispettivi interventi. Dà quindi la parola all'onorevole Codurelli.

Lucia CODURELLI (PD) rileva che la proposta di legge che il Senato ha approvato e che ora è all'esame della Commissione non è, nel suo insieme, condivisibile, perché contrasta con il presupposto sul quale si fonda il cosiddetto testamento biologico: il rispetto della volontà della persona di decidere se continuare o sospendere i trattamenti sanitari che la riguardano.

Nel contempo, è importante sottolineare come da una lettura dei resoconti degli interventi svolti in Commissione – alle cui sedute non ha potuto partecipare, perché impegnata presso la XI Commissione – emerge un'ampia volontà di approfondire, senza deleteri ideologismi, le ragioni e il senso che devono informare un provvedimento tanto delicato. Dal relatore Di Virgilio e dai colleghi è scaturita una discussione all'altezza del tema, in un clima che si augura permanga anche in seguito e sia di preludio ad una decisione finale condivisa, rispettosa della dignità della persona e praticabile, quale il Paese attende dopo il confronto pubblico che ha accompagnato l'ultimo periodo dell'esistenza di Eluana Englaro.

È con questo spirito e con questo proposito che ha sottoscritto la proposta di legge n. 1606 Pollastrini, che cerca di definire un quadro complessivo sul consenso informato, la dichiarazione di volontà anticipata nei trattamenti sanitari, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore. Proprio in questi giorni tale ultimo aspetto ha trovato alla Camera una soluzione unanime, rispondendo fi-

nalmente alla necessità di servizi in grado di garantire la dignità e la non sofferenza della persona nel fine-vita.

Pensa che tutti abbiano attraversato esperienze dolorose, dovute alla sofferenza e alla perdita di persone care, e abbiano sperimentato come queste finiscano per incidere sulle convinzioni più intime e profonde di ciascuno. Pertanto, quando si trattano questi temi, c'è l'assoluta necessità di assumere un atteggiamento di totale rispetto, soprattutto quando si svolge una funzione pubblica. Come parlamentare della Repubblica, e dunque come legislatore, avverte la responsabilità di contribuire a definire una sintesi legislativa più alta possibile.

Il suo gruppo chiede che si apra in Commissione prima, e poi in Aula, un vero confronto, iniziando con l'ascoltare anche i medici, le società scientifiche, i giuristi, i filosofi; rifuggendo dalla tentazione di scrivere una legge col metro dell'ideologia o sull'onda emotiva della dolorosa vicenda di Eluana Englaro. O, peggio ancora, una legge come moneta di scambio per ricucire i difficili rapporti tra il Presidente del Consiglio e il Governo del Vaticano, facendo scempio dell'indipendenza e della laicità dello Stato italiano, nonché dell'articolo 32 della Costituzione.

Sarebbe saggio se si assumesse come punto di partenza il documento approvato nel convegno dell'Ordine dei medici a Terni, che chiede al legislatore di intervenire su questa materia formulando un « diritto mite », come già affermato dalla nostra capogruppo Livia Turco.

La strada che auspica, perciò, è quella di valorizzare la relazione di cura tra il medico, il paziente, il fiduciario e i familiari, perché il compito del legislatore è proprio quello di favorire, e non ostacolare, questa relazione, che si basa sulla autonomia decisionale della persona adeguatamente informata e sull'autonomia e responsabilità del medico.

Avverte l'amarrezza di infinite discussioni che si svolgono sulla pelle di persone sofferenti alle quali non viene riconosciuto il diritto di decidere su come deve essere trattato il loro corpo giunto al termine

dell'esistenza, impedendo ai familiari e fiduciari di far rispettare la volontà del loro caro non più cosciente.

Questa amarezza diventa ancor più insopportabile perché questo corpo e questo spirito sofferente è stato usato in troppe occasioni per condurre uno scontro politico e istituzionale di proporzioni gigantesche: contro la Costituzione che affida all'individuo ogni decisione sul trattamento sanitario del proprio corpo, contro il principio di laicità e di indipendenza dello Stato italiano, contro la funzione del Parlamento di ricercare una sintesi, una legge condivisa dalle diverse sensibilità rappresentate.

È quindi necessario abbandonare i toni forti e gli eccessi ideologici, per favorire la ripresa di un autentico dialogo tra le posizioni e arrivare alla definizione di un nuovo testo, che contenga norme che siano minime, essenziali ed appropriate.

Richiama l'esempio storico della legge n. 194 del 1974, con la quale il Parlamento dimostrò di saper ascoltare la voce delle donne. Da questo derivò una legge equilibrata, il cui valore sta nell'aver riconosciuto piena responsabilità morale alla decisione delle donne e, contemporaneamente, nell'aver considerato la vita del feto come un valore da proteggere e tutelare, ponendo limiti e condizioni alla interruzione volontaria di gravidanza.

Allo stesso modo, oggi si dovrebbe guardare all'assoluta peculiarità della vita allo stato neurovegetativo permanente e irreversibile e cogliere l'importanza di un testamento che rispetti la volontà anticipata e l'autodeterminazione del soggetto in condizione di incoscienza.

Il testo approvato al Senato, in cui idratazione e nutrizione artificiali addirittura diventano obbligatori, contraddice la Costituzione, perché siamo al paradosso che, oggi, un individuo cosciente può rifiutare di assumere nutrienti e acqua attraverso sonde, mentre questo non è consentito alla persona in fase terminale e non più cosciente, nonostante che abbia a suo tempo anticipato questa volontà mediante la sottoscrizione del cosiddetto testamento biologico. L'onorevole Calgario, a

proposito, ha sottolineato come sinora ci si è soffermati poco sui risvolti assurdi che questa soluzione comporterebbe.

Ma a rendere non emendabile il testo approvato al Senato è il fatto che esso tende costantemente a non separare il confine tra sospensione dell'accanimento terapeutico ed eutanasia, laddove quest'ultimo aspetto non ha e non deve avere proprio alcun rapporto con la proposta di legge in esame. Le «dichiarazioni anticipate» e l'eutanasia rientrano nella questione di fine-vita, ma sono due aspetti profondamente diversi, indipendenti e come tali vanno trattati.

Le scoperte tecnico-scientifiche degli ultimi decenni consentono di prolungare la vita in modo considerevole, anche quella priva di coscienza e puramente biologica. È inevitabile che il ricorso a tali nuove opportunità ponga la questione del rispetto della persona e, di conseguenza, del diritto della stessa ad esprimere il proprio punto di vista, a tutela del piano di cura che sia il più coerente possibile con il suo essere.

Appare pertanto non solo auspicabile, ma doverosa, la formulazione di una norma legislativa che dia valore legale alle «dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario» delle persone che vogliano stabilire il tipo e l'intensità delle cure cui accetterebbero di venire sottoposte in caso di malattia più o meno grave, quando non fossero più in grado di esprimere la loro volontà. A ciò andrebbe associata la nomina di una persona fiduciaria del paziente, garantendo che le dichiarazioni anticipate vengano rispettate. Altrettanto importante è il diritto della persona a rifiutare o interrompere le terapie mediche, discendente dal principio enunciato dal secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione, secondo il quale «nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge». Il Comitato nazionale di bioetica ha affermato, nell'anno 2003, che le dichiarazioni anticipate di trattamento si iscrivono in un positivo processo di ade-

guamento della nostra concezione dell'atto medico ai principi di autonomia decisionale del paziente.

È necessario uno sforzo per recuperare ed approfondire il senso della dignità della morte come naturale processo evolutivo della vita. Vita vissuta appieno in tutte le sue componenti, dall'inizio alla fine, in tutte le sue più intime dimensioni e sfaccettature.

In un documento redatto dal Comitato nazionale di bioetica nell'ottobre 2008 sono espressi concetti attuali e, a suo avviso, estendibili al caso di direttive anticipate. In particolare, si sottolinea come sia possibile determinare in modo corretto l'accanimento clinico attraverso l'integrazione dei parametri scientifici e oggettivi del medico e la percezione soggettiva del paziente. Inoltre, che la rinuncia ai trattamenti è indipendente all'accertamento di accanimento terapeutico.

L'espressione «l'ho lasciato morire» avrebbe senso solo se vi fosse stata una qualunque possibilità di mantenere il paziente in vita, ma quando la morte è nelle cose non si può più scegliere tra la vita e la morte; l'unica scelta possibile è come il paziente deve morire e come evitare che soffra. In prossimità della morte sono particolarmente forti, da un lato, il pericolo di andare incontro a sofferenze incredibili, dall'altro di perdere il controllo di sé e di vedere perciò compromessa la propria dignità. Occorre riflettere profondamente sul «morire con dignità umana»: significa per tutti affrontare l'evento morte con serietà, serenità e coraggio.

Sottolinea quindi che non esiste, come si tenta di far credere, un partito favorevole alla vita e uno contrario ad essa. In realtà, ci sono visioni diverse su come affrontare le fasi terminali della vita, che si possono riassumere tra quanti ritengono che tutte le decisioni in ultima istanza spettino al malato (ovvero al tutore nominato dall'interessato) e tra chi reputa invece opportuno che alcuni atti medici e paramedici possano essere sottratti alla volontà del paziente.

Le sue convinzioni la portano a difendere strenuamente l'autodeterminazione

della persona che rifiuta l'accanimento e una sopravvivenza artificiale, puramente biologica, senza alcuna coscienza. Ogni famiglia che ha vissuto questa esperienza, ne è certa, non vorrebbe più vedersi imporre regole che aggiungerebbero una sofferenza ad altra sofferenza, completamente inutile, come è avvenuto con il caso di Eluana Englaro.

Dichiara di non voler imporre agli altri individui scelte che fanno parte della sua visione della vita e della morte, della sua dimensione spirituale, della sua storia umana e sociale. L'aspetto più drammatico, quello che in troppi casi segna la morte della pietà, è, a suo avviso, proprio la mancanza di reciprocità nel rispetto della libera volontà della persona nell'ultima fase della sua esistenza.

C'è quindi bisogno di una legge che sia una utile e rispettosa, che consenta al malato in fase terminale di decidere della propria esistenza o che consenta di affidare ad altri la sua volontà, garantendogli che questa sia tutelata, così come deve essere riconosciuto ad una coppia il diritto di utilizzare i ritrovati della ricerca scientifica per far nascere una nuova vita o per tentare di prevenire l'insorgenza di alcune gravi malattie nel nascituro, senza costringerla ad andare oltre confine per avere quello che l'Italia nega. Vorrebbe che quanti levano grida di dolore ogniqualvolta si minacci l'integrità di una cellula staminale, assumessero la stessa rigorosa determinazione nella difesa della vita di tante persone abbandonate a se stesse e destinate a morire con sofferenza, per fame, per malattie, per violenze, per razzismo e per indifferenza.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA precisa che il testo trasmesso dal Senato non concerne l'alimentazione e l'idratazione dei malati in stato terminale. Ricorda, altresì, che una commissione istituita presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha espunto

la nozione di « stato vegetativo permanente » dal glossario che ha compilato, perché essa non appare corretta dal punto di vista scientifico.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-01451 Duilio e Codurelli: *Applicazione della legge n. 210 del 1992 in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da trasfusioni e vaccinazioni obbligatorie.*

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 212 del 29 luglio 2009, a pagina 185, seconda colonna, trentanovesima riga, la parola « *d* » è sostituita dalla seguente: « *c* ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 212 del 29 luglio 2009, a pagina 185, seconda colonna, quarantaquattresima riga, la parola « *e* » è sostituita dalla seguente: « *d* ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 212 del 29 luglio 2009, a pagina 186, prima colonna, quattordicesima riga, la parola « *f* » è sostituita dalla seguente: « *e* ».

ALLEGATO

Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili. Nuovo testo unificato C. 82 Stucchi e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo unificato delle abbinate proposte di legge C. 82 Stucchi, recante « Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili », quale risultante dagli emendamenti approvati;

rilevato che la nozione di « *handicap* congenito », impiegata all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, potrebbe escludere dal computo dell'assistenza sin dalla nascita i soggetti portatori di *handicap* provocato da eventi verificatisi nel corso del travaglio o del parto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, che la costanza di assistenza sia calcolata dalla nascita in caso di *handicap* congenito o, comunque, di *handicap* che si manifesta sin dalla nascita (pur non avendo necessariamente cause genetiche).

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Atto n. 110 (<i>Esame e rinvio</i>)	119
Proposta di nomina del dottor Dario Fruscio a presidente dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Atto n. 45 (<i>Esame e rinvio</i>)	120
Sull'ordine dei lavori	120

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 settembre 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Atto n. 110.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'atto di Governo in titolo.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che, contestualmente all'assegnazione, il Presidente della Camera ha segnalato che sullo schema di decreto legislativo non è stato

acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni e che, tuttavia, si è proceduto all'assegnazione, in considerazione del termine stabilito per l'esercizio della delega e al fine di consentire la proroga del medesimo termine ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 34 del 2008. Conseguentemente, il Presidente della Camera ha richiamato l'esigenza che le Commissioni non si pronuncino definitivamente prima che sia stato trasmesso il parere della Conferenza.

Sebastiano FOGLIATO (LNP), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è costituito da un solo articolo che interviene ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, di conversione del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701.

In particolare, attraverso la nuova norma che si propone, si prevede di introdurre una specifica sanzione a carico di coloro che – mediante l'esposizione di dati o notizie falsi – conseguono indebitamente per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a

carico del FEASR (Fondo comunitario per il finanziamento delle misure a sostegno dello sviluppo rurale).

La nuova sanzione è applicata indipendentemente dalle sanzioni penali eventualmente previste (in specie quelle di cui all'articolo 640-*bis* del codice penale in materia di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) e si fonda, per la sua determinazione, su un principio di proporzionalità in riferimento all'entità dell'importo indebitamente percepito.

In specie, la sanzione prevede la restituzione dell'importo indebitamente percepito quando lo stesso non supera i 150 euro; nei casi, in cui, l'importo sia superiore a tale soglia, alla restituzione si aggiunge anche il pagamento di una sanzione che varia in funzione di quanto la somma dell'indebito incide sul totale percepito. A tal fine, la disposizione che si propone precede quattro diversi scaglioni del 30 per cento, 50 per cento, 70 per cento e 100 per cento nel caso rispettivamente l'indebito sia, fino al 10 per cento, al 30 per cento, fino al 50 per cento, o superiore al 50 per cento dell'importo percepito.

In ogni caso, per detta sanzione è fissato un importo minimo e massimo indicati rispettivamente in 150 e 150 mila euro.

Si riserva infine di formulare una proposta di parere successivamente all'espressione del prescritto parere della Conferenza Stato-regioni.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO si riserva di intervenire successivamente.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame.

Proposta di nomina del dottor Dario Fruscio a presidente dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Atto n. 45.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in titolo.

Giovanni DIMA (PdL), *relatore*, ricorda che, secondo quanto stabilisce la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare.

Ricorda inoltre che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera inviata il 4 settembre al Presidente della Camera dei deputati, ha comunicato che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 3 settembre 2009, ha avviato la procedura per la nomina del dottor Dario Fruscio a presidente dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e ha altresì comunicato di avere attentamente esaminata l'attività finora svolta e il profilo professionale dello stesso ritenendo che esso abbia tutti i requisiti per assumere tale incarico. A tal fine ha quindi trasmesso al Parlamento il *curriculum* dell'interessato, al fine dell'espressione del parere da parte della XIII Commissione Agricoltura, competente per materia.

Rinvia quindi, per la conoscenza dei requisiti posseduti, alla lettura del *curriculum* allegato alla richiesta di parere, riservandosi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia pertanto il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) fa presente che in Assemblea sono stati presentati emendamenti al testo della legge comunitaria sugli argomenti della caccia e della pesca scavalcando completamente le competenze della Commissione Agricoltura. Non condividendo tale metodo, pur apprezzando il contenuto di

talune norme recate dagli emendamenti, chiede al Presidente della Commissione Agricoltura di voler rappresentare le ragioni di tale disappunto.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda come la utile sollecitazione dell'onorevole Oliverio abbia già trovato unanimità di consensi in Commissione proprio con riferimento alla materia della caccia in occasione dell'esame della legge comunitaria, quando la Commissione ritenne che tale sede non fosse idonea a disciplinare una materia tanto complessa.

Per quanto riguarda poi l'aspetto che si riferisce alle competenze della Commissione, le procedure della legge comunitaria non consentono alle Commissioni di effettuare valutazioni di merito sugli emendamenti presentati direttamente in Assemblea. Rimane pertanto la sola possibilità procedurale di intervenire in quanto singoli parlamentari.

Per quanto riguarda la richiesta di rappresentare le ragioni della Commissione Agricoltura, ricorda il recente episodio che ha riguardato l'articolo aggiuntivo 14.03, presentato alla legge comunitaria per il 2008, sul quale la Commissione Agricoltura aveva posto una condizione, successivamente disattesa e che determinò un intervento in Assemblea nel corso del quale lui stesso aveva sottolineato il *vulnus* alle competenze della XIII Commissione che si era determinato.

Angelo ZUCCHI (PD), osserva che l'articolo aggiuntivo 7-*octies* 0202 Commissione, che conferisce una delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, presentato alla legge comunitaria per il 2009

direttamente in Assemblea, non è stato presentato da un singolo parlamentare, ma dalla Commissione XIV, e quindi configura una fattispecie un po' diversa rispetto a quelle a cui si è riferito il presidente Russo nelle sue considerazioni.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO fa presente che per quanto riguarda la caccia, il problema è già stato esaminato nel corso dell'esame della passata legge comunitaria convenendo sull'opportunità di strumenti legislativi *ad hoc*.

Per quanto riguarda la pesca, rileva come l'articolo aggiuntivo 7-*octies* 0202 presentato dalla XIV Commissione non introduca una delega nel senso stretto del termine, concedendo in realtà solo la possibilità di individuare un'autorità di gestione, come chiesto dalle autorità europee. Tale norma si rende inoltre necessaria e urgente poiché è pendente il rischio di non poter utilizzare 820 milioni di euro del Fondo europeo per la pesca. Occorre inoltre tenere presente che i decreti legislativi conseguenti a tale norma dovranno comunque essere esaminati dalle Commissioni parlamentari competenti per materia. Rammenta infine che, a tale proposito, il Governo avrebbe potuto utilizzare anche lo strumento del decreto-legge, ma ha preferito una sede ritenuta più consona, quale quella della legge comunitaria.

Paolo RUSSO, *presidente*, concorda sul fatto che la questione sia eminentemente di metodo e non di merito, investendo l'attuale procedura di esame della legge comunitaria.

La seduta termina alle 14.20.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Legge comunitaria 2009 C. 2249-A Governo 122

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Nuovo testo C. 2008 Governo e abb. (Parere alle Commissioni I e XII) (*Esame e rinvio*) 122

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 124

COMITATO DEI NOVE

Martedì 22 settembre 2009.

Legge comunitaria 2009.

C. 2249-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 12.45 alle 12.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 settembre 2009. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 12.50.

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Nuovo testo C. 2008 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni I e XII).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, in sostituzione del relatore, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che la XIV Commissione è chiamata ad avviare l'esame del disegno di legge di iniziativa del Governo n. 2008, recante disposizioni in materia di istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, al quale sono abbinata numerose altre proposte di legge di iniziativa parlamentare. Al riguardo, ricorda che le Commissioni riunite I e XII, nella seduta del 27 luglio 2009, hanno concluso l'esame degli emendamenti, inviando alle Commissioni competenti in sede consultiva, per l'espressione del prescritto parere, un nuovo testo risultante dall'approvazione degli stessi.

Il provvedimento si propone di istituire un apposito organo, il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza quale organo monocratico, dotato delle prerogative di autonomia che caratterizzano – nell'ordinamento italiano – le Autorità indipendenti. Tale organismo, che dovrebbe avvalersi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili presso i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri competenti per le politiche della famiglia e per le pari opportunità, avrà, in

particolare, il compito di tutelare i diritti e gli interessi dei minori e di dare attuazione all'articolo 31 della Costituzione, nonché ad una serie di convenzioni internazionali in materia di minori. Si riconosce, dunque, al Garante l'esercizio di poteri di diversa natura, riconducibili, sostanzialmente, a funzioni di promozione, di indirizzo, di carattere consultivo e di controllo in materia di tutela dei diritti e degli interessi dei minori.

Il Garante, la cui nomina è affidata all'intesa dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sarà scelto, per un mandato quadriennale rinnovabile una sola volta, tra persone di notoria indipendenza e di comprovata professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti dei minori, del disagio minorile e delle problematiche familiari ed educative.

Evidenzia, inoltre, che, in base al comma 1-bis del citato articolo 2, il Garante, per tutta la durata dell'incarico, non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non può essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive o incarichi in associazioni o organismi che svolgono attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Se dipendente pubblico, inoltre, secondo l'ordinamento di appartenenza, è collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato. Si rileva, infine, che il compenso spettante al Garante – secondo il comma 2 dell'articolo 2 – è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. È altresì prevista l'istituzione di una Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, composta dai Garanti regionali.

L'istituzione del Garante attua le disposizioni della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 dicembre 1989, e riprende altresì indicazioni delle Convenzioni europee per la salvaguardia

dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e sull'esercizio dei diritti dei fanciulli.

In tale ottica, tra i compiti conferiti al Garante, rileva la promozione dell'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali, l'adempimento delle funzioni di cui all'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, la collaborazione con la rete dei Garanti europei, l'espressione di un parere sul rapporto periodico del Governo al Comitato dei diritti del fanciullo.

Ulteriori significativi ambiti di competenza del Garante riguardano il settore dell'affido e dell'adozione, anche internazionale, il diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione ed alla salute, la tutela dei minori nella programmazione radiotelevisiva, la prevenzione degli abusi che abbiano rilevanza penale. Il Garante sarà contattabile anche attraverso il numero telefonico d'emergenza gratuito 114, ovvero altri numeri telefonici gratuiti a valenza sociale.

Il provvedimento in esame introduce quindi uno strumento di notevole efficacia nell'ordinamento nazionale per la protezione dell'infanzia e dell'adolescenza, in piena armonia con il diritto internazionale, nonché degli Obiettivi di sviluppo del Millennio dell'ONU.

Ricorda che l'istituzione da parte degli Stati membri di garanti per l'infanzia, in attuazione delle convenzioni internazionali per la tutela dell'infanzia, è stata espressamente caldeggiata dal Parlamento europeo nella risoluzione « Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori » adottata il 16 gennaio 2008. L'importanza di una maggiore tutela dei minori nel corso dei procedimenti giudiziari e delle indagini è sottolineata in una raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, approvata in plenaria il 3 febbraio 2009.

Inoltre, la tutela dei diritti dei minori è considerato un campo di azione prioritario sia nel Programma legislativo e di

lavoro della Commissione europea per il 2009, sia nel programma della Presidenza ceca per il primo semestre 2009.

Segnala inoltre che dal 1987 è stato istituito presso il Parlamento europeo l'incarico di Mediatore per i casi di sottrazione internazionale di minori. La Commissione europea ha recentemente previsto la creazione al suo interno di un gruppo interservizi e di un coordinatore per i diritti dei minori.

Ricorda infine che a sostegno della politiche di tutela dei minori l'Unione europea ha adottato il programma specifico Daphne III per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (dotazione di 116,85 mi-

lioni di euro per il periodo 2008-2013) e il programma « Safer Internet » per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione (dotazione finanziaria di 55 milioni di euro per il periodo 2009-2013).

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	125
Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili. Nuovo testo unificato C. 82 e abb. (Parere alla XI Commissione della Camera) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	125
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	131
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007. S. 1734 Governo, già approvato dalla Camera (Parere alla 3 ^a Commissione del Senato) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	127
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	132
Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Testo unificato C. 344 e abb. (Parere alla XI Commissione della Camera) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	127
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	133
Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. C. 2008 Governo e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e XII della Camera) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	129
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	134
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 settembre 2009. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 13.35.

Sull'ordine dei lavori.

Davide CAPARINI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, un'inversione dell'ordine del giorno, per passare im-

mediatamente all'esame del provvedimento C. 82 e abb.

La Commissione concorda.

Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili.

Nuovo testo unificato C. 82 e abb.

(Parere alla XI Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut), *relatore*, riferisce sui contenuti del nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 82 e abbinata, come risultante dagli emendamenti approvati, recante « Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili ».

Precisa che l'articolo 1 del nuovo testo unificato prevede – a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai lavoratori che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili in condizione di totale inabilità lavorativa, aventi una percentuale di invalidità uguale al 100 per cento, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita – il riconoscimento, su richiesta, del diritto all'erogazione anticipata del trattamento pensionistico, purché i soggetti interessati abbiano compiuto il cinquantatreesimo anno di età e abbiano versato almeno venticinque anni di contributi previdenziali, di cui almeno diciotto annualità versate nel periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile. Nel caso di *handicap* congenito, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, la costanza di assistenza è comunque calcolata dalla nascita. Il beneficio previdenziale è riconosciuto a condizione che il familiare disabile non sia stato ricoverato in modo continuativo – durante i citati diciotto anni – in un istituto specializzato a tempo pieno, ovvero non risulti stabilmente ricoverato, alla data di entrata in vigore della presente legge, in un istituto specializzato a tempo pieno. I lavoratori hanno diritto, inoltre, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, in ogni caso calcolato con il sistema previdenziale vigente, a una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di quattro anni, purché versata in costanza di assistenza al familiare disabile. Il beneficio può essere goduto da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile e si applica al lavoratore che presta assistenza, purché abbia compiuto il cinquantatreesimo anno di età e indipendente-

mente dalla sua appartenenza al settore pubblico, al settore privato, alle libere professioni, al commercio o all'artigianato; esso non è cumulabile con benefici analoghi ai fini pensionistici. Ai fini della legge in esame, per lavoratore si intende uno solo tra i seguenti soggetti: coniuge, genitore, fratello o sorella che convive e ha stabilmente convissuto con la persona disabile per il periodo per il quale si richiede il beneficio, da comprovare mediante apposita certificazione storico-anagrafica rilasciata dal comune di residenza, e che svolge un'attività lavorativa. Il beneficio può essere concesso al fratello o alla sorella del familiare disabile solamente se i genitori sono assenti o impossibilitati a prestare assistenza al familiare disabile per gravi motivi di salute, come attestato da apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, ovvero non convivano più con il familiare disabile, in quanto residenti in una località differente.

Aggiunge sull'articolo 2 che esso stabilisce, limitatamente a uno dei genitori che assiste stabilmente il figlio disabile, il riconoscimento, oltre ai benefici citati, di un'ulteriore contribuzione figurativa, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, in ogni caso calcolato con il sistema previdenziale vigente, di sei mesi ogni cinque anni di contribuzione effettiva, versata in costanza di assistenza al figlio disabile. Qualora la presenza nel nucleo familiare di figli disabili sia superiore all'unità, i benefici previsti dalla presente legge spettano a entrambi i genitori.

Circa l'articolo 3, rileva che esso prevede, limitatamente ai genitori che si sono dedicati al lavoro di cura e di assistenza di soggetti disabili per almeno quindici anni e che non hanno mai svolto un'attività lavorativa, la possibilità di versare i contributi volontari fino al raggiungimento dei venticinque anni di contribuzione, secondo le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale domestico. Invece, limitatamente ai genitori che hanno dovuto lasciare la propria occupazione lavorativa per assistere con conti-

nuità per almeno quindici anni un figlio disabile, è prevista la possibilità di una contribuzione volontaria fino al raggiungimento dei venticinque anni di contribuzione. A entrambe le categorie di genitori è riconosciuto il diritto, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, in ogni caso calcolato con il sistema previdenziale vigente, a una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di assistenza al familiare disabile. Ai fini del riconoscimento dei benefici di cui alla legge in esame, i soggetti in possesso dei requisiti necessari inviano – ai sensi dell'articolo 4 – un'apposita domanda all'ente previdenziale competente, riportante i dati anagrafici del richiedente e del familiare disabile assistito, e alla quale vengono allegati in originale o in copia conforme all'originale specifiche certificazioni.

Quanto alla copertura finanziaria, l'articolo 5 quantifica l'onere derivante dall'attuazione della legge in 712,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

Alla luce di quanto esposto, condividendo le finalità del testo unificato che, attribuendo benefici previdenziali ai lavoratori che prestano assistenza e cura a familiari disabili, afferisce alla materia riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione (previdenza sociale), formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) fa notare come, in una prospettiva di federalismo, possa pensarsi anche ad una competenza delle regioni nella materia trattata dal provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto

finale con dichiarazioni allegata, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007.

S. 1734 Governo, già approvato dalla Camera.

(Parere alla 3^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut), *relatore*, riferisce sul contenuto del disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione ha già espresso un parere favorevole alla III Commissione della Camera.

Nel richiamare quanto rilevato in occasione dell'espressione di quest'ultimo parere, fa presente che l'oggetto del provvedimento, ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, rientra nell'ambito della materia « rapporti internazionali dello Stato » che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Propone pertanto di ribadire il parere favorevole già espresso sul medesimo contenuto del disegno di legge in esame (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.

Testo unificato C. 344 e abb.

(Parere alla XI Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Alberto FILIPPI (LNP), *relatore*, riferisce sui contenuti del testo unificato in esame, che si suddivide in tre capi, con il quale si cerca di porre ordine in un settore governato fino ad oggi da una particolare confusione normativa.

In particolare si prevede che l'attività subacquea è libera e che spetta allo Stato e alle regioni, di concerto con i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantire la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d'impresa, nonché la parità di condizioni per l'accesso alle strutture e la qualità dei servizi. Si prevede, inoltre, che i principi fondamentali della disciplina in esame siano conformi al dettato costituzionale e alle normative comunitarie, salvaguardando altresì le competenze delle regioni, a statuto speciale e ordinarie, e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di attività subacquee ed iperbariche svolte a titolo professionale ed individuate dai rispettivi statuti.

Precisa che il nuovo testo definisce le attività subacquee, per le quali si intendono le attività svolte, con o senza l'ausilio di autorespiratori, sotto la superficie dell'acqua, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso. Tali attività si distinguono in due differenti settori, aventi differenti finalità, e precisamente: lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e imprese di lavori subacquei e iperbarici; servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee.

Il provvedimento interviene – al Capo II – sulle attività subacquee di tipo tecnico-industriale, identificando le qualifiche professionali dei cosiddetti OTS e OTI (operatori tecnici subacquei e iperbarici), le imprese di lavoro subacqueo ed i loro ambiti operativi. L'esercizio delle attività subacquee ed iperbariche viene condizionato all'iscrizione in specifici registri. In particolare, si dispone l'istituzione di registri degli operatori subacquei e iperbarici professionali e delle imprese subacquee e iperbariche presso ciascun compartimento marittimo. L'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali è inoltre articolato in qualifiche professionali.

Il capo III reca invece la disciplina delle immersioni subacquee a scopo turistico-

ricreativo, precisando che tali attività, se effettuate con autorespiratore, possano essere svolte solamente da soggetti in possesso di brevetti subacquei ed escludendo espressamente dall'applicazione del provvedimento in esame le attività subacquee di tipo agonistico. Il provvedimento reca inoltre la definizione di: brevetto subacqueo, inteso come l'attestato di addestramento ricevuto alla fine della frequentazione di un apposito corso teorico-pratico, rilasciato da un istruttore subacqueo ed emesso dall'organizzazione didattica subacquea; istruttore subacqueo, cioè il soggetto in possesso del corrispondente brevetto, che insegna, anche in modo non esclusivo e continuativo, le tecniche di immersione subacquea a scopo ricreativo; guida subacquea, cioè il soggetto in possesso del brevetto che assiste l'istruttore, anche in modo non esclusivo e non continuativo, e che accompagna in immersione singoli o gruppi di persone, in possesso di brevetto; centri di immersione e di addestramento, cioè imprese che, operando nel settore dei servizi turistico-ricreativi subacquei, offrono supporto logistico organizzativo e strumentale; organizzazioni didattiche subacquee, cioè imprese o associazioni, italiane o estere, iscritte in un elenco nazionale, che abbiano come oggetto principale, anche non esclusivo, l'attività di addestramento delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo.

Ciò premesso sul contenuto del testo unificato, fa presente che le disposizioni ivi previste appaiono essenzialmente investire la definizione di un'attività professionale, con particolare riferimento ad aspetti attinenti alla tutela ed alla sicurezza del lavoro, risultando pertanto ascrivibili ad ambiti materiali, quale quello delle « professioni » e della « tutela e sicurezza del lavoro », riconducibili, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni. Il testo appare rispettoso della ripartizione di competenze di cui al secondo comma della Costituzione, visto che esso si limita a determinare i principi fondamentali in

materia di lavori subacquei e di servizi turistico-ricreativi, demandando alle regioni la puntuale disciplina della materia.

Aggiunge poi che l'articolo 2, nella parte relativa alla regolamentazione delle attività degli operatori subacquei delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato da parte delle amministrazioni di appartenenza, afferisce anche alla materia « difesa e forze armate », attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.

Il provvedimento presenta inoltre disposizioni il cui contenuto appare connesso anche alla materia « formazione professionale » (si pensi alle disposizioni relative ai corsi finalizzati al rilascio del brevetto di istruttore e guida subacquei di cui all'articolo 19, comma 2-bis), spettante, ai sensi dell'articolo 117, comma 4, Cost., alla potestà legislativa « residuale » delle regioni: in tali ambiti vengono comunque fatte salve le competenze delle regioni in materia di formazione.

Non rilevando profili critici sul piano della ripartizione di competenze tra Stato e regioni alla luce del dettato costituzionale, propone quindi di esprimere un parere favorevole sul testo unificato in esame (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

C. 2008 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e XII della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatrice Fiorenza Bassoli, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra i contenuti del

provvedimento in esame, recante disposizioni in materia di istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, adottato come testo base dalle Commissioni riunite I e XII della Camera, che lo hanno modificato a seguito dell'approvazione di emendamenti nel corso dell'esame in sede referente.

Precisa che il provvedimento si propone di istituire un apposito organo, il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, dotato delle prerogative di autonomia che caratterizzano – nell'ordinamento italiano – le Autorità indipendenti: tale organismo avrà, in particolare, il compito di tutelare i diritti e gli interessi dei minori e di dare attuazione all'articolo 31 della Costituzione, nonché ad una serie di convenzioni internazionali in materia di minori. Si riconosce, dunque, al Garante, organo monocratico, l'esercizio di poteri di diversa natura, riconducibili, sostanzialmente, a funzioni di promozione, di indirizzo, di carattere consultivo e di controllo in materia di tutela dei diritti e degli interessi dei minori. In tema di rapporti con le altre istituzioni il testo prevede diversi rapporti di collaborazione, quali quelli con il Governo, con la rete dei Garanti europei, con gli organismi regionali competenti, con gli organi dell'Unione europea e gli organismi internazionali nonché con la Commissione parlamentare per l'infanzia.

Per quanto riguarda i profili di più diretto interesse della Commissione, segnala, in particolare, che l'articolo 3, al comma 4, prevede forme di collaborazione del Garante con i garanti regionali, ove istituiti, o con figure analoghe, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all'infanzia e all'adolescenza. L'articolo 6 poi fa salve le competenze dei servizi territoriali con riferimento alle determinazioni del Garante sulle procedure e sulle modalità di presentazione delle segnalazioni e dei

reclami relativi a violazioni ovvero a situazioni di rischio di violazione dei diritti dei minori.

Ciò premesso, rileva che la materia trattata dal provvedimento appare riconducibile alla potestà legislativa esclusiva sotto un duplice profilo: da un lato, infatti, viene disciplinata l'istituzione di un nuovo organismo statale, con afferenza, pertanto, alle previsioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera g) della Costituzione (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato), dall'altro la finalità dell'istituendo organo, specificatamente la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, e i compiti assegnati al Garante per perseguire tale finalità, rientrano nella materia « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale » di cui alla lettera m) del medesimo comma 2 dell'articolo 117.

Considerata la rilevanza che il nuovo organismo potrà assumere nel campo della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, e constatata la conformità del testo alla ripartizione di competenze tra Stato e regioni, propone di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 22 settembre 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

ALLEGATO 1

Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili (Nuovo testo unificato C. 82 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 82 ed abbinato, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, recante « Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili »;

considerato che il provvedimento, attribuendo benefici pensionistici ai lavora-

tori che prestano assistenza e cura ai familiari disabili gravi, riguarda la materia « previdenza sociale », che rientra tra quelle di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007 (S. 1734 Governo, già approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1734 recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007 »;

richiamato il parere reso sul testo dell'Atto Camera C. 2534 di identico contenuto;

ribadito che l'oggetto del provvedimento, ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, rientra nell'ambito della materia « rapporti internazionali dello Stato » che la lettera *a)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

**Disciplina delle attività subacquee e iperbariche
(Nuovo testo unificato C. 344 e abb.).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 344 e abb, recante « Disciplina delle attività subacquee ed iperbariche »;

rilevato che le disposizioni recate dal testo unificato appaiono essenzialmente investire la definizione di un'attività professionale, con particolare riferimento ad aspetti attinenti alla tutela ed alla sicurezza del lavoro, risultando pertanto ascrivibili ad ambiti materiali, quale quello delle « professioni » e della « tutela e sicurezza del lavoro », riconducibili, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

considerato che il testo unificato si limita a determinare i principi fondamentali in materia di lavori subacquei e di servizi turistico-ricreativi, demandando alle regioni la puntuale disciplina della materia;

considerato che l'articolo 2, nella parte relativa alla regolamentazione delle

attività degli operatori subacquei delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato da parte delle amministrazioni di appartenenza, afferisce anche alla materia « difesa e forze armate », attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione;

constatato che le disposizioni del testo – quali quelle relative ai corsi finalizzati al rilascio del brevetto di istruttore e guida subacquei di cui all'articolo 19, comma 2-bis – attinenti anche alla materia « formazione professionale », demandata, ai sensi dell'articolo 117, comma 4, della Costituzione, alla potestà legislativa « residuale » delle regioni, fanno comunque salve le competenze delle regioni in materia di formazione;

ritenuto, quindi, che non sussistano profili critici sul piano della ripartizione di competenze tra Stato e regioni alla luce del dettato costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

**Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza
(C. 2008 Governo e abb.).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2008, come risultante dagli emendamenti approvati, recante « Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza »;

considerata la rilevanza che l'istituzione del Garante potrà assumere nel campo della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

rilevato che il provvedimento rientra in ambiti di competenza esclusiva dello Stato, e in particolare nella materia di cui all'articolo 117, comma 2, lettera g) della Costituzione (« ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato »), in quanto recante l'istituzione di un organo dello Stato, dall'altro nella materia « de-

terminazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale » di cui alla lettera m) del medesimo comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione, in considerazione delle finalità e dei compiti assegnati al Garante;

constatato che all'articolo 3, comma 4, si prevedono forme di collaborazione del Garante con i garanti regionali, ove istituiti, o con figure analoghe, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all'infanzia e all'adolescenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.	
Audizione del Sottosegretario al Ministero dell'interno, Alfredo Mantovano (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	135
Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta a Malta il 16 e 17 luglio 2009	136
ALLEGATO (<i>Relazione</i>)	137
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	136

Martedì 22 settembre 2009. — Presidenza del presidente Margherita BONIVER.

La seduta comincia alle 12.10.

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.

Audizione del Sottosegretario al Ministero dell'interno, Alfredo Mantovano.

(*Svolgimento e rinvio*).

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(*Così rimane stabilito*).

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Il Sottosegretario al Ministero dell'interno, Alfredo MANTOVANO, svolge un ampio e dettagliato intervento sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i deputati Ivano STRIZZOLO (PD) e Raffaele VOLPI (LNP), i senatori Mauro DEL VECCHIO (PD) e Massimo LIVI BACCI (PD), nonché i deputati Vincenzo TADDEI (PdL) e Margherita BONIVER, *presidente*.

Il Sottosegretario Alfredo MANTOVANO risponde alle considerazioni e ai

quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario Alfredo Mantovano e i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

**Comunicazioni del Presidente sulla missione
svolta a Malta il 16 e 17 luglio 2009.**

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, deposita una relazione sulla missione svolta da una delegazione del Co-

mitato a Malta il 16 e 17 luglio scorso (*vedi allegato*).

(Il Comitato prende atto).

La seduta termina alle 13.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.40.

ALLEGATO

**Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta a Malta
il 16 e 17 luglio 2009.****RELAZIONE**

Conformemente a quanto deliberato dall'ufficio di presidenza del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia d'immigrazione, giovedì 16 e venerdì 17 luglio 2009 una delegazione del Comitato si è recata in missione a Malta.

Il primo giorno, giunta a La Valletta, la delegazione del Comitato ha incontrato il Ministro degli Esteri Tonio Borg, il quale ha inteso preliminarmente sottolineare i benefici che il Trattato di Schengen ha portato ai cittadini europei in termini di libera circolazione, fungendo esso stesso da veicolo di pace tra i popoli: non per questo l'adesione di Malta all'area Schengen può considerarsi, a suo avviso, motivo dell'incremento della pressione migratoria sull'isola.

È peraltro necessaria, secondo Borg, una sorveglianza più responsabile delle frontiere, specie di quelle marittime, da parte dell'Europa: dallo scorso mese di maggio si è registrato un calo notevole di afflussi di immigrati irregolari sull'isola, grazie agli effetti dell'accordo bilaterale recentemente stipulato tra Italia e Libia ed alle correlate iniziative di respingimento in acque internazionali.

Sul punto, è consapevole che il respingimento rappresenta una misura controversa, anche estrema, ma che diventa indispensabile se l'Unione europea non assume un ruolo unitario ed efficace nei controlli alle frontiere esterne. La cooperazione italo-libica, certamente tributaria dei notevoli sforzi finanziari compiuti dal Governo italiano, sta dando per Malta

grandi risultati per quanto concerne i flussi migratori: se lo scorso anno giunsero via mare sull'isola circa 2.700 clandestini, e nell'inverno appena trascorso pure si sono registrati ben 600 arrivi (non pochi per l'estensione territoriale e la densità abitativa di Malta), a maggio 2009 sono sbarcati solo 60 irregolari, nessuno a giugno (mese che di norma conta invece massicci afflussi), e solo 22 nella prima metà di luglio.

Il Presidente del Comitato, on. Boniver, nel ringraziare il Ministro Borg dell'accoglienza ricevuta, ha sottolineato il carattere di amicizia e solidarietà della visita della delegazione, che tende così a rafforzare ulteriormente i già ottimi rapporti bilaterali tra i due Paesi. Entrambi infatti annettono priorità alla materia migratoria nelle rispettive agende politiche, e condividono l'esigenza di rafforzare al riguardo le competenze dell'Unione europea, specie in ordine alla stipula di accordi di riammissione con i Paesi di origine e transito dei flussi, nonché alla definizione di una politica comune dell'asilo, su cui stenta a decollare il tanto auspicato processo di comunitarizzazione della disciplina: su quest'ultimo punto, in particolare, si registrano gli scarsi passi in avanti finora compiuti verso l'istituzione dell'Ufficio europeo per l'asilo.

Positive risultano invece le iniziative finora assunte dai Paesi del cosiddetto Gruppo Quadro (Italia, Malta, Grecia e Cipro), che si auspica possano essere funzionali al potenziamento dell'agenzia FRONTEX, anche tenendo conto che le misure di riaccompagnamento in acque

internazionali scontano inevitabili limiti circa le possibili istanze di richiedenti asilo imbarcati sui natanti intercettati.

Sull'argomento il Ministro Borg ha tenuto a precisare che nel Mediterraneo, in realtà, è più appropriato parlare di cooperazione italo-maltese che non di azioni coordinate da FRONTEX, la cui missione di sorveglianza delle frontiere esterne è destinata a rimanere sulla carta almeno fino a quando la Libia non acconsentirà di stipulare con la medesima agenzia specifici accordi di cooperazione per il pattugliamento preventivo delle coste di pertinenza: allo stato, in effetti, le operazioni di FRONTEX non possono avere carattere di prevenzione e si limitano al soccorso delle imbarcazioni in difficoltà.

Va inoltre considerato che la Libia tende ad accettare i rimpatri dei propri connazionali (peraltro si tratta di casi trascurabili), ma non quelli di immigrati provenienti da Paesi come Ghana e Nigeria, con cui non ha concluso accordi di riammissione: in questo senso occorrerebbero, secondo Borg, accordi basati su concrete iniziative di aiuto allo sviluppo verso questi Stati, che in tal modo verrebbero incentivati ad accogliere i propri rimpatriati. È inoltre opinione del Ministro degli esteri maltese che le misure di riaccompagnamento finora adottate dal Governo italiano risulterebbero meno controverse se la Libia accettasse di sottoscrivere la Convenzione di Ginevra e favorisse il rafforzamento delle prerogative degli uffici dell'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati in Libia, così mostrando più concreta attenzione al tema primario del rispetto dei diritti umani.

Il Vice Presidente del Comitato, on. Strizzolo, ha ribadito l'importanza della visita della delegazione italiana in un'ottica di crescente consapevolezza politica che sta maturando nel consesso comunitario: il fenomeno della clandestinità si può arginare solo con adeguati strumenti di cooperazione con i Paesi terzi, che riducano progressivamente il divario economico tra il nord ed il sud del mondo, nonché attraverso il rigoroso rispetto dei diritti umani. Le relazioni tra Italia e

Malta, nonostante qualche episodica divergenza, sono molto proficue, e sicuramente trarranno ulteriore beneficio da una politica europea di vera cooperazione con gli Stati di origine e transito dei flussi migratori.

Anche l'onorevole D'Ippolito Vitale ha espresso una valutazione positiva sui primi effetti delle recenti intese italo-libiche in materia di pattugliamento marittimo: molto peraltro resta ancora da fare, a cominciare proprio da un maggiore coinvolgimento delle autorità libiche nelle attività di sorveglianza costiera. Le iniziative intraprese a livello comunitario dai Paesi aderenti al cd. Gruppo Quadro hanno avuto comunque effetti innovativi: ormai è matura la consapevolezza che la logica degli accordi bilaterali tra singoli Paesi resterà valida fino a quando l'Unione europea non deciderà di stipulare propri accordi con Stati terzi, ed in questo senso sarebbe auspicabile anche un ruolo più incisivo dell'Organizzazione Mondiale dell'Immigrazione (OIM).

Rispondendo ad un quesito dell'on. D'Ippolito Vitale, il Ministro Borg ha precisato che gli ingenti afflussi di clandestini sull'isola non sono risultati pregiudizievoli dal punto di vista dell'ordine pubblico: piuttosto, il fenomeno ha finito con l'alimentare un certo fermento nazionalistico nell'opinione pubblica, mentre nel lungo periodo, a suo avviso, potrà scontare problemi di integrazione.

In risposta ad alcuni ulteriori quesiti posti dal sen. Livi Bacci, Borg ha fatto presente che, attualmente, nel complesso dei centri di raccolta sono ospitati tra 5.000 e 6.000 immigrati; con riferimento all'ultimo quinquennio, sono stati effettuati circa 1.500 rimpatri, mentre si possono stimare in oltre 6.000 i clandestini che hanno lasciato l'isola per recarsi in altri Paesi dell'area Schengen. In generale, a suo avviso, la maggior parte di coloro che vengono respinti in acque internazionali sui natanti non hanno titolo a richiedere asilo politico.

Inevitabile, dato il noto, recente episodio del cargo turco « Pinar », è risultata una domanda, posta sempre dal sen. Livi

Bacci, sulle possibili soluzioni ai problemi insorti nell'applicazione degli accordi tra Italia e Malta per quanto concerne le operazioni di ricerca e soccorso nelle acque internazionali (*Search and rescue*, SAR). A tale riguardo il Ministro Borg ha minimizzato la portata delle divergenze tra i due paesi, che a suo avviso non hanno mai messo in discussione la solidità delle relazioni bilaterali: stando a quanto riferito dal Ministro maltese, la disputa verte su questioni interpretative, che investono la titolarità del coordinamento delle attività di soccorso. Secondo le autorità maltesi, a loro spetta coordinare tali operazioni, ma l'approdo del natante soccorso deve avvenire nel porto più vicino al punto di salvataggio e non in quello del Paese preposto al coordinamento: Malta, inoltre, non concorda con l'asserzione secondo cui il porto di Lampedusa non costituirebbe approdo sicuro dal punto di vista marittimo. In ogni caso, l'oggetto del contenzioso è alla costante attenzione delle competenti autorità dei due Paesi, che stanno tuttora lavorando per superare le richiamate difficoltà interpretative.

Dopo l'incontro con il Ministro Borg la delegazione italiana si è trasferita al Ministero per la giustizia e gli affari interni, dove ha incontrato il Segretario generale Mario Debattista, il quale ha ricordato come il fenomeno dell'immigrazione clandestina ricorra ormai dal 2002, e da allora sia in continuo aumento. Lo scorso anno il numero degli ingressi illegali è stato di circa 2.800 clandestini, dato preoccupante se rapportato alla popolazione dell'isola. Negli scorsi mesi di febbraio e marzo è stato registrato un picco delle presenze nei centri di accoglienza.

In risposta ad un quesito del senatore Stiffoni, che ha chiesto maggiori dettagli sull'accordo di collaborazione con l'Italia in materia di sorveglianza marittima, il Segretario Generale ha affermato che esiste un continuo scambio di informazioni in tempo reale tra i Paesi, in quanto l'area che Malta si trova a dover coordinare e gestire è molto estesa (si tratta di un retaggio del periodo coloniale) e, anche per la penuria di personale, è più che mai

necessaria la collaborazione con l'Italia, che viene realizzata, con sistemi di comunicazione satellitare, dalla Guardia di Finanza e dalla Guardia Costiera italiane.

Sul punto ha preso la parola l'Ambasciatore italiano a La Valletta, Paolo Trabalza, il quale, dopo avere fornito ulteriori specifiche sui suddetti sistemi di comunicazione operativa, ha ricordato come l'accordo prescriva che il natante soccorso deve essere condotto nel porto più vicino, mentre alcuni Paesi come l'Italia e la Spagna (ma non Malta, appunto), hanno sottoscritto un emendamento alla Convenzione secondo cui il natante deve essere condotto in un porto del Paese che ha effettuato le operazioni di soccorso. Peraltro, il diplomatico ha rilevato che nel diritto del mare non esiste una nozione di *safe port*, precisando che, secondo le autorità italiane, la definizione di « porto sicuro » fa riferimento a possibili rischi di ordine pubblico e non ai criteri di sicurezza marittima: in ogni caso, sull'interpretazione delle norme della Convenzione è tuttora in corso un negoziato tra Italia e Malta.

Tornando alle questioni migratorie, in risposta ad una domanda dell'on. Delfino, Debattista ha spiegato che gli immigrati irregolari sono trattiene nei « centri chiusi » per il tempo necessario all'identificazione, per il cui assolvimento l'ostacolo principale è ovviamente rappresentato dal reperimento di documenti: ai fini dell'identificazione, risulta proficua la collaborazione con i Paesi magrebini come Algeria, Tunisia ed Egitto, mentre con altri Stati la cooperazione è piuttosto problematica.

La permanenza massima nei centri chiusi è di 12 mesi, che possono protrarsi fino a 18 nel caso di rigetto della eventuale (ma ricorrente) richiesta di asilo. Nei centri chiusi si contano attualmente circa 1.300 presenze, che raggiungono invece il numero di 3.000 nei « centri aperti », strutture che accolgono coloro ai quali è stato riconosciuto il diritto di asilo. La maggior parte delle richieste di asilo proviene da immigrati originari dell'area del Corno d'Africa, alla metà dei quali (circa 2.000

negli ultimi anni) sono stati riconosciuti il diritto di asilo o lo *status* di protezione umanitaria.

Rispondendo ad un quesito formulato dal sen. Livi Bacci, il Segretario generale ha chiarito che coloro che hanno ricevuto asilo negli ultimi anni vivono nella comunità maltese (sia pure spesso in difficili condizioni di sostentamento a causa della precarietà occupazionale), ma spesso sono emigrati verso altri Paesi europei, in percentuali che non è agevole quantificare.

Nel pomeriggio del 16 luglio la delegazione si è spostata presso la sede dell'Istituto Italiano di Cultura, dove si sono svolti incontri con il Vice Direttore del *Jesuit Refugee Service* e con esponenti di *Medici Senza Frontiere*.

Il primo organismo fornisce assistenza agli immigrati in detenzione, ed offre un servizio di intermediazione per assistenza legale ed informazioni di base. Al termine del periodo detentivo i clandestini sono invece assistiti dalla *Commissione Emigranti*, altra organizzazione non governativa.

L'Avv. Katrine Camilleri, Vice Direttore del *Jesuit Refugee Service*, sostiene che le condizioni degli immigrati nei centri che li ospitano non sono soddisfacenti sia per carenza di assistenza sanitaria e di strutture, che per mancanza di mezzi di informazione e comunicazione, nonché per l'inadeguatezza delle condizioni igieniche.

I centri chiusi sono veri e propri centri di detenzione allestiti in aree militari o appartenenti alle Forze di Polizia, la cui gestione è affidata, nella maggior parte dei casi, a personale con pregresse esperienze in polizia, con formazione, a suo avviso, inadatta.

La procedura per l'ottenimento dell'asilo politico consiste nella compilazione di un modulo e in un'intervista finalizzata all'approfondimento del singolo caso. Subordinatamente al diritto di asilo, può essere concesso lo *status* di protezione umanitaria: anche se vi è possibilità di appello da parte del richiedente che si sia visto respingere la richiesta di asilo, l'avv. Camilleri ritiene che la legge sia,

sul punto, poco trasparente, e che le sentenze di reiezione non contengano appropriate motivazioni. È evidente come l'alta percentuale dei soggetti richiedenti asilo sia dovuta alla circostanza che tale sistema – lungi peraltro da potersi considerare uno strumentale aggiramento delle disposizioni di legge – è l'unico modo per tentare di lasciare anzi tempo il centro di detenzione.

Rispondendo ad alcuni quesiti dell'on. D'Ippolito Vitale, è stato fatto presente alla delegazione che il servizio di assistenza psicologica, di cui si avverte uno stretto bisogno viste le numerose cause di *stress* connesse alla condizione di immigrato, è stato recentemente sospeso per mancanza di risorse finanziarie.

L'aspetto più problematico per quanto concerne i minori non accompagnati è legato all'accertamento dell'età anagrafica: non esiste una procedura legale per stabilire se essa sia inferiore o meno alla maggiore età. Sul piano amministrativo, la procedura prevede esami radiografici ed interviste volte ad accertare la reale età dei soggetti minori, a volte non accompagnati. Esistono comunque centri destinati a tale categoria di soggetti, ma i minori vi accedono anche dopo molti mesi di detenzione promiscua con clandestini adulti.

Ha quindi avuto luogo il colloquio con esponenti di «Medici senza frontiere», nelle persone del dott. Gabriele Santi e dott.ssa Gabriella Serlazzo Natoli.

L'assistenza medica e psicologica di «Medici senza frontiere» è iniziata nell'agosto 2008. Lo staff operativo è attualmente composto da due medici, una psicologa, tre sanitari ed un addetto amministrativo. All'epoca, sono state denunciate al Parlamento europeo le pessime condizioni dei centri chiusi: scarsa igiene, sovraffollamento, insufficienza di strutture, che contribuivano al peggioramento delle condizioni di salute degli immigrati, tra i quali minori, donne in stato di gravidanza e malati, reduci da traumi, guerre, perdite familiari.

La distribuzione e somministrazione di farmaci risultava spesso tardiva, quindi

inefficace, e avveniva a cura di personale militare, molto spesso non competente sul piano sanitario: numerosi sono poi stati i casi di mancato isolamento di soggetti affetti da patologie infettive come la tubercolosi e la varicella, il cui inadeguato trattamento ha favorito il diffondersi delle malattie tra gli altri ospiti.

L'associazione, in segno di protesta verso le autorità maltesi, ha quindi deciso, lo scorso mese di marzo, di abbandonare l'isola, per poi ritornare a seguito delle rassicurazioni fornite dal Governo circa un concreto impegno a migliorare le condizioni di detenzione, che in effetti sembrerebbe avere avuto successivo riscontro. Peraltro, ancora oggi nei centri di Hal Far l'unico presidio sanitario è assicurato da *Medici senza frontiere*.

La delegazione del Comitato, pur apprezzando gli elementi di informazione ricevuti, non ha potuto non riscontrare una seppur parziale contraddizione tra le gravi carenze denunciate da *Medici senza frontiere* e le rassicurazioni e responsabili dichiarazioni rese dal Ministro Borg, pur consapevole della complessità del problema.

La mattina del 17 luglio la delegazione ha potuto visitare, peraltro senza alcuna restrizione neanche nei confronti della stampa al seguito, i centri per immigrati di Hal Far. Nel pomeriggio ha poi brevemente visitato il centro aperto di Marsa.

Il centro chiuso di Hal Far si trova all'interno di una caserma militare in una zona isolata rispetto al centro abitato. Ospita attualmente circa 300 immigrati, nella maggior parte dei casi di nazionalità somala, tutti di sesso maschile. La capienza massima è di 1.500 persone, distribuite in *containers* progettati per contenerne 16 ciascuno; insufficienti sembrano i servizi igienici, e precarie sono le sistemazioni con materassi posati per terra senza biancheria. Da segnalare che la Protezione civile italiana ha fornito il laminato che dovrà sostituire le reti che delimitano le pareti dei dormitori.

Nonostante i notevoli sforzi economici del Governo maltese (10 milioni di euro ogni anno vengono investiti nel settore

dell'immigrazione), non molto più confortevoli si preannunciano le condizioni di vita degli immigrati all'interno del nuovo centro chiuso di Hal Far, in corso di ristrutturazione al momento della visita della delegazione, dove saranno allestite camerate di 16 metri quadrati che ospiteranno ciascuna venti posti letto « a castello »: rispetto ai prefabbricati in alluminio (in cui d'estate si toccano temperature torride), si tratta comunque di una struttura in muratura.

Secondo quanto emerso nei colloqui con i responsabili del centro allo stato in funzione, al momento dell'arrivo gli immigrati vengono sottoposti a visita medica e a radiografie presso strutture ospedaliere: successivamente viene effettuato un accertamento più approfondito ed adeguato ai singoli casi. Per le donne sono previste visite specialistiche. La refezione è divisa in tre pasti giornalieri ed è a base di cucina europea, che non tiene conto di eventuali diverse tradizioni alimentari degli ospiti. Lo stato di rifugiato viene riconosciuto in circa il 4 per cento delle richieste.

Il centro aperto di Hal Far ospita attualmente 500 immigrati, distribuiti in 45 tende che ne contengono 20. Poiché si tratta di immigrati ai quali è stato riconosciuto lo *status* di rifugiato o altra forma di protezione umanitaria, essi hanno libertà di uscire dal centro per cercare lavoro, nonostante le difficoltà di trovarne, se non a tempo determinato.

Nei locali adibiti agli uffici amministrativi gli ospiti hanno l'obbligo di registrare la loro presenza e, coloro che non hanno un'occupazione, percepiscono un sussidio pari a circa 100 euro per il loro sostentamento. Il numero di immigrati attualmente presente nei 10 centri aperti è complessivamente pari a 2.400. Gli standard abitativi del centro visitato dalla delegazione sono quelli di una vera tendopoli, con temperature altissime e odori nauseabondi sia dentro che fuori le singole tende.

Il centro aperto di Marsa si presenta diverso da quelli di Hal Far, in quanto risulta inserito nel tessuto urbano, sia pure in un contesto parzialmente degra-

dato: la struttura è ricavata nello stabile di una ex scuola ed è operativa da un anno. Ospita, attualmente, circa 300 immigrati provenienti in maggioranza dal Sudan. Viene gestito da una cooperativa che organizza attività per impiegare gli ospiti, come corsi di lingua e di pittura, e gestisce rivendite di beni di prima necessità.

Rispetto alla gestione esclusivamente statale dei centri di Hal Far, nel caso di Marsa è subito emersa la differente organizzazione che fa capo ad una cooperazione tra pubblici poteri e soggetti privati: essa sembrerebbe improntata al tentativo di intraprendere processi di integrazione degli immigrati, ma alto sembra anche il rischio di ghettizzazione della comunità ospitata.

L'ultimo incontro istituzionale della delegazione ha avuto luogo il giorno 17 luglio nel Palazzo presidenziale con lo *speaker* del Parlamento maltese, on. Louis Galea, che, dopo avere evidenziato l'importanza delle missioni finora svolte dal Comitato Schengen, ha ricordato i tradizionali rapporti di amicizia e solidarietà che intercorrono tra Italia e Malta sin dagli anni '60, allorché l'Italia avviò un programma di aiuti finanziari che sarebbero poi risultati determinanti per la crescita dell'isola, fino all'ingresso della stessa nell'Unione europea, per il cui conseguimento ancora una volta è stato decisivo il ruolo svolto dall'Italia.

La visita della delegazione parlamentare italiana rappresenta una rilevante occasione per approfondire la conoscenza di una realtà che, per civiltà, storia e cultura, è molto vicina all'Italia: entrambi i Paesi si affacciano sul Mediterraneo, e questo rappresenta un tratto distintivo delle rispettive identità nazionali, che a suo avviso meriterebbe maggiore considerazione.

Anche il Presidente Boniver, nel rimarcare l'ottimo livello delle relazioni tra i due Paesi, ha richiamato le missioni già compiute dal Comitato Schengen in Spagna ed in Grecia: con la visita a Malta, e con quella che in autunno avrà luogo a Cipro, si consolida un processo di conoscenza di realtà che presentano molte

similitudini sul fronte della lotta all'immigrazione clandestina, specie di quella proveniente dall'Africa sub-sahariana. Questi Paesi hanno dovuto fronteggiare, nell'ultimo biennio, flussi migratori praticamente raddoppiati rispetto ad un pur recente passato, e se da poco nel Mediterraneo gli sbarchi si sono drasticamente ridotti, fin quasi a scomparire negli ultimi due mesi, questo risultato è interamente ascrivibile alle recenti intese stipulate con la Libia ed alle conseguenti operazioni di respingimento in acque internazionali.

Anche a seguito degli incontri avuti con le autorità del Governo maltese, la delegazione ha ormai maturato il fermo convincimento che in Europa serve maggiore coesione politica e più coraggio nel collocare l'immigrazione tra le priorità assolute della sua agenda politica, e quindi anche degli sforzi finanziari da compiere: poiché il fenomeno ha infatti origini socio-economiche, ridurne la portata e gli effetti è possibile solo attraverso l'attivazione di più incisivi strumenti di cooperazione, e di politiche che perseguano un attento temperamento tra il doveroso rispetto dei diritti umani e l'incomprimibile esigenza di tutela dell'integrità territoriale degli Stati più esposti ad ingenti flussi migratori.

In questo senso giudica molto positivamente i risultati che, a livello comunitario, stanno sortendo le lodevoli iniziative politiche intraprese dai Paesi del cd. Gruppo Quadro, che contribuiranno a consolidare un approccio europeo più coeso ed unitario alle problematiche migratorie: l'Europa deve superare la contraddittoria proibizione sia di rimpatri che di sanatorie di massa, anche perché sul proprio suolo si contano circa 9 milioni di clandestini.

Il Presidente Boniver ha infine espresso il pieno sostegno italiano alla candidatura di Malta ad ospitare la sede dell'Ufficio europeo per l'asilo, di auspicabile prossima istituzione.

Il Vice Presidente Strizzolo ha richiamato l'esigenza che l'Europa istituisca una sorta di *task force* umanitaria che supporti

i Paesi del Mediterraneo in quanto più esposti a massicci arrivi di clandestini: inoltre, verso i Paesi di origine e transito dei flussi migratori devono essere messi in campo seri programmi di aiuto allo sviluppo, per contenere esodi che altrimenti assumeranno col tempo dimensioni inimmaginabili.

La visita della delegazione nell'isola rafforza le già eccellenti relazioni che, nonostante alcune recenti incomprensioni, intercorrono da decenni tra i due Paesi, e, come detto dal Presidente Boniver, l'Italia sostiene la candidatura maltese ad ospitare l'Ufficio europeo per l'asilo.

Lo *speaker* Galea ha voluto sottolineare che, anche nei Paesi con estrema vocazione all'accoglienza, l'enorme afflusso di clandestini può diventare un fattore di destabilizzazione degli equilibri politici interni, favorendo il formarsi di posizioni estremistiche.

Il fenomeno migratorio va gestito nel suo complesso e, al di là degli ottimi risultati conseguiti nel breve periodo dallo storico, ma oneroso, accordo italo-libico (di cui sta grandemente beneficiando anche Malta), la via maestra non può che essere rappresentata, a suo avviso, da una superiore strategia di *partnership* con il continente africano, dal quale altrimenti presto partiranno esodi di massa verso l'Europa: di questa strategia non può non far parte anche un calibrato programma di regolarizzazione delle quote di immigrati rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro dei Paesi di destinazione.

Il Senatore Stiffoni, intervenendo su quest'ultima considerazione dell'on. Galea, ha invocato con forza l'assoluto rispetto dell'accordo da parte delle autorità libiche che, anche visti i cospicui investimenti finanziari assicurati dall'Italia, non possono tenere costantemente « sotto scacco » gli interessi dell'altro contraente.

Ha quindi preso la parola l'on. Delfino, che, nel dichiararsi d'accordo con quanto espresso dal Presidente Boniver, ha inteso sottolineare come questi incontri bilaterali, oltre a rafforzare le già ottime relazioni tra i due Stati, consentano di cogliere un aspetto ulteriore, finora poco eviden-

ziato: l'immigrazione rappresenta infatti un'imperdibile occasione per delineare il potenziamento delle strategie di sviluppo dell'area del Mediterraneo, anche nei consessi politici internazionali che fanno capo al G8 ed al G14.

Le visite compiute nei centri di Hal Far hanno fatto emergere una dura realtà, con standard di vita certamente da migliorare anche stanziando a livello europeo maggiori risorse economiche; al contempo, non può non esprimersi apprezzamento per la totale apertura che le autorità maltesi hanno voluto accordare nei sopralluoghi alla delegazione italiana ed alla stampa al seguito, che ha potuto svolgere un prezioso lavoro di documentazione senza alcuna restrizione: nelle precedenti missioni del Comitato questo non sempre è avvenuto, ed è il segno che il Governo maltese, proprio perché profonde notevoli sforzi finanziari ed organizzativi nel settore dell'immigrazione, non intende nascondere all'Europa le precarie condizioni degli ospiti dei centri di detenzione e di accoglienza.

L'onorevole D'Ippolito Vitale ha dichiarato di condividere il richiamo all'identità mediterranea che accomuna i Paesi del cd. Gruppo Quadro, le cui istanze devono essere fortemente veicolate nelle sedi decisionali di un'Europa che troppo spesso guarda più al nord che al sud del mondo.

Consapevole del carattere globale dell'immigrazione e delle sue cause prevalentemente socio-economiche, l'Italia auspica un rigoroso ma spedito cammino verso la definizione di politiche sempre più integrate dell'Unione europea in materia migratoria, ed è senz'altro positiva l'attenzione mostrata verso l'Africa nel recente vertice del G8 tenutosi a L'Aquila.

È infine intervenuto il sen. Livi Bacci, che ha espresso un giudizio molto critico sulle politiche europee dell'immigrazione: a suo avviso, l'UE non ha ancora sviluppato una politica comune in materia, e anzi si può piuttosto sostenere che in realtà vigono 27 politiche migratorie diverse, tante quanti i Paesi membri. Se esiste una politica migratoria dei Ministri

degli interni e dei capi delle polizie dei singoli Stati, non si intravede all'orizzonte il delinearsi di una politica globale che, per esempio, regolamenti compiutamente gli accessi legali nel mercato del lavoro da parte degli immigrati.

Oltre a mancare una vera volontà politica, è sua opinione che, al momento, difet-

tino anche adeguati programmi di finanziamento di aiuti allo sviluppo verso i Paesi di origine dei flussi migratori: anche l'Italia, assieme ad altri Stati occidentali, deve pertanto compiere maggiori sforzi economici e fare passi più coraggiosi verso un *global approach* che oggi si presenta come obiettivo di non facile raggiungimento.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	145
Audizione del dottor Bruno Giordano, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	145
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	145

Martedì 22 settembre 2009. – Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 13.10.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunicazioni del Presidente.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che, secondo quanto stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 29 luglio, la Commissione si avvarrà della consulenza a tempo parziale ed a titolo non retribuito di Salvatore Scaletta, capitano della Guardia di finanza.

Audizione del dottor Bruno Giordano, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni prelimi-

nari, introduce l'audizione del dottor Bruno Giordano, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola, che ringrazia per la sua presenza. In considerazione della delicatezza degli argomenti in esame, propone che l'audizione si svolga in seduta segreta. Quindi, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione si svolga in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il dottor Bruno Giordano, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente sulla modifica della denominazione della Commissione	146
INDAGINE CONOSCITIVA SULLA PROSTITUZIONE MINORILE:	
Deliberazione di una integrazione al programma	146
Audizione del presidente dell'Associazione « Meter Onlus », Don Fortunato Di Noto (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	147
AVVERTENZA	147

Martedì 22 settembre 2009. — Presidenza della presidente Alessandra MUSSOLINI.

La seduta comincia alle 10.20.

Comunicazioni del Presidente sulla modifica della denominazione della Commissione.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, comunica che, in seguito all'approvazione della legge 3 agosto 2009, n. 112, recante « Modifica della denominazione e delle competenze della Commissione parlamentare per l'infanzia, di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 », entrata in vigore il 27 agosto 2009, la Commissione parlamentare per l'infanzia ha assunto la seguente nuova denominazione: « Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ».

In particolare, sottolinea che il comma 2 dell'articolo 1 della predetta legge rafforza i poteri della Commissione, prevedendo che il parere espresso dalla Commissione stessa ai fini dell'adozione del piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei

soggetti in età evolutiva (predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007) deve intendersi come obbligatorio.

Aggiunge che la legge n. 112 del 2009 definisce ulteriormente i compiti della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, precisando che, nell'esercizio dei suoi poteri di consultazione, la Commissione acquisisce dati, favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e all'estero e con le associazioni, le organizzazioni non governative e tutti gli altri soggetti operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti di minori nonché dell'affido e dell'adozione.

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA PROSTITUZIONE MINORILE

Deliberazione di una integrazione al programma.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, avverte che è stata acquisita la previa intesa

con il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera, su alcune integrazioni al programma dell'indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile. Tali integrazioni riguardano le audizioni del Ministro della Giustizia e del Ministro della Gioventù.

Propone quindi di approvare il programma dell'indagine con queste integrazioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera l'integrazione al programma dell'indagine conoscitiva nei termini illustrati dalla presidente.

Audizione del presidente dell'Associazione «Meter Onlus», Don Fortunato Di Noto.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone preliminarmente che, se non vi sono obiezioni, l'audizione della Dottoressa Cinzia Grassi, coordinatrice del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e pornografia minorile, svolta lo scorso 23 giugno nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione, sia acquisita anche agli atti dell'indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.

La Commissione consente.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito

chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Don Fortunato DI NOTO, *presidente dell'Associazione «Meter Onlus»*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Laura ALLEGRINI (Pdl) e il deputato Marco CALGARO (PD).

Don Fortunato DI NOTO, *presidente dell'Associazione «Meter Onlus»*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati svolti:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Esame di una risoluzione sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 137 Ascierio, C. 1296 Vitali, C. 1659 Speciale, C. 1708 Villecco Calipari, C. 1808 Paladini, C. 2291 Barbieri e C. 2328 Alessandri, recanti « Delega al Governo per il riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate ».

Audizione di rappresentanti della sezione Esercito del COCER	3
Audizione di rappresentanti della sezione Marina del COCER	3
Audizione di rappresentanti della sezione Aeronautica del COCER	3

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e all'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, e introduzione dell'articolo 7-bis della legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di riserve di posti in favore dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e in ferma breve. C. 1527 Cirielli (<i>Esame e rinvio</i>)	4
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Atto n. 82 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (C. 2326 Governo) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	21
<i>ERRATA CORRIGE</i>	22

COMMISSIONI RIUNITE (III e IX)

SEDE REFERENTE:

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno. C. 2540 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	25
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina in materia di elezioni dei consigli regionali e dei presidenti delle giunte regionali, nonché in materia di elezione dei consigli comunali e provinciali. C. 2669 Calderisi (<i>Esame e rinvio</i>)	26
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Legge comunitaria 2009. Emendamenti C. 2449-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	30
AVVERTENZA	31

II Giustizia**SEDE CONSULTIVA:**

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. C. 2008 Governo ed abb. (Parere alle Commissioni riunite I e XII) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazione</i>)	32
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	37
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	38

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	35
Disposizioni sulla Corte penale internazionale. C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	35
Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	36
ALLEGATO 3 (<i>Nuova proposta di testo unificato del relatore</i>)	39
Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari. C. 1895 Palomba (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	36
AVVERTENZA	36

III Affari esteri e comunitari**COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI:**

Comunicazioni del Presidente	40
------------------------------------	----

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2555 di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica.	
Audizione dei rappresentanti di ANCI, UPI, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	44
Audizione dei rappresentanti di ISTAT, ISAE, Corte dei conti e Banca d'Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	45

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione – Parere su emendamenti</i>)	45
Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ai residuati bellici esplosivi (Protocollo V), annesso alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003, con allegato. C. 2675 Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	48
Legge comunitaria 2009. C. 2449-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	50

VI Finanze

ATTI COMUNITARI:

Comunicazione della Commissione europea sulla vigilanza finanziaria europea COM(2009)252 definitivo (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	53
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di documento finale elaborata dal relatore</i>)	58
ALLEGATO 2 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	62

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Testo unificato C. 344 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	55
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di tabella triennale 2009-2011, relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica. Atto n. 108 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, e rinvio</i>)	66
Proposta di nomina del dottor Giorgio Tino a componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Nomina n. 43 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	69
Proposta di nomina del signor Massimo Romagnoli a presidente dell'Ente italiano montagna (EIM). Nomina n. 46 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	70

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Testo base C. 2008 Governo e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e XII) (<i>Esame e rinvio</i>)	72
---	----

AVVERTENZA	73
------------------	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI COMUNITARI:

Libro bianco: L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo. (COM(2009) 147 definitivo).	
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Riesame della politica ambientale 2008. (COM(2009) 304 definitivo).	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Integrare lo sviluppo sostenibile nelle politiche dell'UE: riesame 2009 della strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile. (COM(2009) 400 definitivo) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	74

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01802 Mariani: misure organiche per la prevenzione di nuove emergenze e per una efficace e corretta politica gestionale dei rifiuti	80
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	81
5-01803 Piffari: messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera inquinata nel territorio di alcuni comuni della bassa bergamasca	80
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	84
5-01804 Guido Dussin: rafforzamento della vigilanza sulle attività connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Piemonte	80
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	86

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (UPI) (*Svolgimento e conclusione*) 88

Indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) (*Svolgimento e conclusione*) 88

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Nuovo testo C. 2008 Governo e abb. (Parere alle Commissioni I e XII) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ... 89

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2009, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell'internazionalizzazione. Atto n. 111 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 91

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. C. 975 Brandolini e C. 2513 Ranieri (Parere alla XIII Commissione) (*Esame testo unificato e conclusione – Parere favorevole*) 93

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

In relazione alla partecipazione di tre componenti della Commissione ad una missione a Porto Torres (29 giugno 2009) 94

In relazione alla partecipazione di tre componenti della Commissione ad una missione presso la centrale nucleare di Flamanville (8-10 luglio 2009) 94

ALLEGATO 1 (In relazione alla partecipazione di tre componenti della Commissione ad una missione a Porto Torres (29 giugno 2009)) 95

ALLEGATO 2 (In relazione alla partecipazione di tre componenti della Commissione ad una missione presso la centrale nucleare di Flamanville (8-10 luglio 2009)) 98

XI Lavoro pubblico e privato

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Giulio Boscagli a presidente dell'Istituto per gli affari sociali (IAS). Nomina n. 44 (*Esame e rinvio*) 101

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di previdenza per i lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate. C. 2312 Saglia e C. 2345 Narducci 103

XII Affari sociali

AUDIZIONI:

Audizione del viceministro della lavoro, della salute e delle politiche sociali, professor Ferruccio Fazio, sui rischi per la salute della popolazione derivanti dalla diffusione in Italia del virus A-H1N1 e sulle iniziative adottate dal Governo per fronteggiare l'eventuale epidemia (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 104

SEDE CONSULTIVA:

Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili. Nuovo testo unificato C. 82 Stucchi e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	105
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	118

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764- <i>bis</i> Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968- <i>bis</i> Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	105
AVVERTENZA	117
<i>ERRATA CORRIGE</i>	117

XIII Agricoltura**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Atto n. 110 (<i>Esame e rinvio</i>)	119
Proposta di nomina del dottor Dario Fruscio a presidente dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Atto n. 45 (<i>Esame e rinvio</i>)	120
Sull'ordine dei lavori	120

XIV Politiche dell'Unione europea**COMITATO DEI NOVE:**

Legge comunitaria 2009 C. 2249-A Governo	122
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Nuovo testo C. 2008 Governo e abb. (Parere alle Commissioni I e XII) (<i>Esame e rinvio</i>)	122
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**SEDE CONSULTIVA:**

Sull'ordine dei lavori	125
Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili. Nuovo testo unificato C. 82 e abb. (Parere alla XI Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	125
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	131
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007. S. 1734 Governo, già approvato dalla Camera (Parere alla 3 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	127
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	132
Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Testo unificato C. 344 e abb. (Parere alla XI Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	127
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	133

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. C. 2008 Governo e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e XII della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	129
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	134
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	
Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione.	
Audizione del Sottosegretario al Ministero dell'interno, Alfredo Mantovano (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	135
Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta a Malta il 16 e 17 luglio 2009	136
ALLEGATO (<i>Relazione</i>)	137
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	136
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	
Comunicazioni del Presidente	145
Audizione del dottor Bruno Giordano, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	145
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	145
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E PER L'ADOLESCENZA	
Comunicazioni del Presidente sulla modifica della denominazione della Commissione	146
INDAGINE CONOSCITIVA SULLA PROSTITUZIONE MINORILE:	
Deliberazione di una integrazione al programma	146
Audizione del presidente dell'Associazione « <i>Meter Onlus</i> », Don Fortunato Di Noto (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	147
AVVERTENZA	147

PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

Martedì 22 settembre 2009. — Presidenza del Presidente Luigi Vitali

La seduta comincia alle 20.05.

Comunicazioni del Presidente sulla prossima Sessione (Strasburgo, 28 settembre-2 ottobre 2009).

Il deputato Luigi VITALI, *Presidente*, comunica che dal 28 settembre al 2 ottobre 2009 si svolgerà la IV parte della Sessione parlamentare a Strasburgo. Martedì 29 settembre è prevista l'elezione del Segretario Generale. A tale riguardo, ricorda che nella riunione del Bureau, svoltasi lo scorso 7 settembre, è stato deciso a larga maggioranza di mettere all'ordine del giorno tale elezione dopo le molteplici polemiche che hanno caratterizzato la vicenda. Da parte del Governo italiano, caduta la candidatura del popolare Van den Brande, non è ancora pervenuta alcuna indicazione di voto. Auspica a titolo personale che la Delegazione possa assumere una posizione unitaria sul candidato da votare. Ritiene comunque di convocare nuovamente la Delegazione lunedì 28 settembre al termine della seduta antimeridiana per audire il Rappresentante italiano presso il Consiglio d'Europa, Ambasciatore Busetto, e avere così le ultime indicazioni sull'elezione stessa.

Comunica che l'11 settembre scorso a Parigi si è svolta la riunione della Commissione per le Questioni Giuridiche e dei diritti dell'Uomo, in occasione della quale

aveva ricevuto una lettera formale da parte della Presidente della Commissione nella quale si chiedevano chiarimenti in ordine al non rispetto da parte dell'Italia di alcuni provvedimenti provvisori emessi dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo. A tale lettera aveva chiesto di poter rispondere oralmente nel corso della seduta. Non risultando tuttavia l'argomento all'ordine del giorno aveva ricevuto assicurazioni sia dagli Uffici che dalla Presidente stessa che la questione sarebbe stata trattata in occasione del punto dedicato alle « varie ed eventuali », posto in coda all'ordine del giorno. Non potendo partecipare alla sessione pomeridiana della Commissione, nella quale sarebbe stato trattato tale punto, ma avendo interesse ad illustrare la posizione del Paese, ha chiesto di poter anticipare alla fine della mattinata la trattazione dell'argomento. Così purtroppo non è stato, nonostante le assicurazioni ricevute e l'argomento non è stato trattato neanche nella sessione pomeridiana, pur essendo presenti i colleghi Farina Renato e Marcenaro. Dal resoconto sommario della seduta risulta tuttavia che tale trattazione abbia avuto luogo. Su questa vicenda ha scritto una formale lettera di protesta.

Ricorda che lunedì 28 settembre è prevista la riunione della Sottocommissione per l'elezione dei Giudici della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; il giudice italiano Vladimiro Zagrebelski scade infatti nel prossimo mese di marzo. A tale riguardo, la procedura prevede che il Go-

verno italiano debba presentare una terna di candidati tra i quali una donna, tutti con requisiti idonei alla candidatura; i candidati dovranno essere auditi dalla predetta Sottocommissione che formerà una classifica di valutazione non vincolante inviata per conoscenza a tutte le Delegazioni parlamentari. I candidati sono la Dott.ssa Esposito, il Dott. Raimondi, che era stato già presentato nella precedente terna, e il Dott. Ventre. Anche su questo punto auspica a titolo personale che la Delegazione possa sostenere in modo compatto uno solo dei candidati.

Ricorda inoltre che è in scadenza anche la carica di Vice Governatore Vicario della Banca Europea di Sviluppo, alla quale è candidato il Dott. Guglielmino, che propone di audire nei prossimi giorni.

Segnala che nella Sessione di gennaio dovranno essere rinnovate tutte le cariche dell'Assemblea parlamentare: raccomanda pertanto ad ogni componente la Delegazione, ciascuno nel proprio gruppo, di attivarsi affinché la Delegazione italiana possa avere il massimo riconoscimento nell'attribuzione delle nuove cariche.

Rammenta infine l'iniziativa promossa a Venezia, in occasione della Mostra del Cinema, su impulso della collega Bergamini, per celebrare il 60° Anniversario del Consiglio d'Europa, in occasione della quale è stato lanciato un concorso in collaborazione con Google e con il Consiglio d'Europa per la realizzazione di spot, da parte di giovani registi, sul tema della violenza contro le donne. L'iniziativa ha avuto un grande successo ed ha con-

tribuito ad una maggiore visibilità della Delegazione italiana in seno al Consiglio d'Europa.

La senatrice Albertina SOLIANI (Pd) chiede di avere una copia della lettera della Presidente della Commissione per le Questioni Giuridiche e dei diritti dell'Uomo, indirizzata al Presidente Vitali e la relativa risposta. Chiede inoltre se in occasione della Sessione plenaria possano partecipare sia i membri titolari che quelli supplenti.

Il deputato Luca VOLONTÈ (UdC) ritiene anch'egli che l'iniziativa di Venezia sia stata un grande successo e che le istituzioni dovrebbero sempre più promuovere questi eventi che vedono un grande coinvolgimento di pubblico. Ringrazia quindi la collega Bergamini per il suo impegno.

Il deputato Deborah BERGAMINI (PdL) ringrazia i colleghi per le parole di apprezzamento e ricorda che il menzionato concorso è stato promosso negli 11 Paesi del Consiglio d'Europa nei quali è attivo You Tube e sta avendo un notevole successo. Ritiene quindi che anche la Presidenza della Camera dovrebbe essere coinvolta nell'iniziativa.

Il deputato Luigi VITALI, *Presidente*, nel ringraziare i colleghi intervenuti, ricorda che alla Sessione plenaria possono partecipare sia i titolari che i supplenti, essendovi contemporaneamente le sedute delle Commissioni e dell'Assemblea.

La seduta termina alle 20.35.

PAGINA BIANCA

€ 3,26



16SMC0002210